

299.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE			PAG.
	PAG.	SABBATINI	17689
Missione	17689	SPONZIELLO	17729
Disegni di legge (<i>Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa</i>)	17717	VECCHIARELLI	17706
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	17717
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (<i>approvato dal Senato</i>) (2624)	17689	Interrogazioni (Annunzio)	17745
PRESIDENTE	17689	Commemorazione degli ex deputati Fausto Gullo e Agostino Novella:	
ACCREMAN	17699	PRESIDENTE	17720
FERIOLI	17740	NAPOLITANO	17748
MACALUSO ANTONINO	17694	PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	17720
MANCO	17710	Elezione di un giudice della Corte costituzionale (Annunzio)	17717
MAZZOLA	17736	Relazione previsionale e programmatica (Annunzio)	17689
PATRIARCA	17720	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	17689
RICCIO STEFANO	17722	Ordine del giorno della seduta di domani	17745

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 settembre 1974.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Storchi è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio della Relazione previsionale e programmatica.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, anche a nome del ministro del tesoro, con lettera del 30 settembre 1974, a norma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1975 (doc. XIII, n. 3).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

È iscritto a parlare l'onorevole Sabbatini. Ne ha facoltà.

SABBATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, per trattare in modo adeguato un tema così importante e qualificante qual è quello della riforma penitenziaria, occorre sgomberare il campo da una serie di pregiudizi e di preconcetti assai diffusi e ristabilire la esatta portata di alcuni termini della questione.

A tal fine, cercherò di svolgere alcune brevi considerazioni in aggiunta a quelle già così bene svolte da molti colleghi, in particolare dai colleghi del mio gruppo onorevoli Lospinoso Severini, Olivi, Pietro Riccio e Cavaliere.

Di fatto, specie in questo momento, potrebbe apparire agli occhi della pubblica opinione quasi contraddittorio che, mentre il Parlamento sta approvando nuovi provvedimenti contro la criminalità, ci si preoccupi di assicurare un trattamento più umano e, come suol dirsi, meno duro ai carcerati; cioè, nell'accezione comune, a coloro che si sono resi responsabili di reati contro gli individui e la società.

Una osservazione di questo genere mostra, nondimeno, di non tener conto del fatto che la popolazione carceraria, composta mediamente di circa 30 mila unità, non è assimilabile in un'unica categoria, essendo composta per due terzi da imputati in attesa di giudizio e quindi ancora non qualificabili come colpevoli.

Ci si dimentica, ancora, del preoccupante fenomeno della recidiva, che dimostra, cifre alla mano, che la maggioranza di coloro che hanno soggiornato in carcere, e quindi sono stati sottoposti al trattamento severo oggi contemplato, tornano a delinquere.

Ci si dimentica ancora, o si mostra di non conoscere, quanto è ormai patrimonio della dottrina e della scienza, dall'antropologia criminale alla medicina, alla sociologia, alla psicologia, in ordine all'origine del fenomeno della delinquenza e alle caratteristiche che deve avere un'opera seria e incisiva di rieducazione del reo.

Alla base di ogni considerazione non può non stare il dettato costituzionale che, in evidente contrasto con precedenti modi di pensare, vede nella pena non solo un elemento di sofferenza emendativa, ma anche un mezzo di reinserimento del detenuto nella socie-

tà, si da far definire ad uno studioso, l'Antolisei, « nulla più che una nostalgia del passato la tesi del carattere puramente retributivo della pena ».

Certo, affrontando questi problemi secondo questa impostazione ideologica e dottrina-ria si corre il rischio di essere accusati di utopia o addirittura di lassismo. È ancora radicata, infatti, la convinzione che il delinquente — ma abbiamo rilevato che l'imputato detenuto non può essere sempre considerato un delinquente, almeno fino al giudizio definitivo — va trattato come merita, cioè con durezza, con severità, senza colpevoli indulgenze, essendo questo l'unico modo perché egli possa efficacemente riflettere sulle colpe commesse, sui danni prodotti, ed emendarsi.

Addirittura, con facile ironia, è stato detto che con questa riforma noi renderemmo la vita del carcere preferibile a quella della società d'oggi.

È da ritenere che chi avanza queste critiche non solo non abbia mai avuto modo di rendersi conto di quello che è oggi la vita carceraria, ma soprattutto non abbia mai avuto modo di riflettere sul fatto che evidentemente, così come è oggi, il sistema penitenziario non funziona, o funziona solo parzialmente, se le carceri sono in continuo fermento, se in esse si registrano addirittura fenomeni gravi di tensione, fino a giungere a fatti di sangue, se soprattutto, ed è la considerazione più importante, il carcere oggi è, per comune definizione, piuttosto che luogo di pena e di rieducazione, scuola perfezionatrice del delitto, e non esercita più nemmeno alcuna funzione deterrente sul delinquente.

Certo, la rabbia che esplode nelle carceri non ha sempre motivazioni valide, e spesso è il risultato di calcolate azioni criminose. Ma come non vedere che essa è anche il frutto di una esasperata e frustrante emarginazione, di condizioni di vita spesso disumane, di lunghe attese della conclusione del giudizio?

Basta riflettere al dato prima richiamato relativo al rapporto numerico fra detenuti e imputati in attesa di giudizio. È pensabile che il condannato e l'imputato, non ancora giudicato, e pertanto non ancora colpevole agli occhi della legge, come prescrive la Costituzione, debbano ricevere uno stesso trattamento? E lo stesso potrebbe dirsi per altri casi di promiscuità, oggi assai diffusi nel carcere.

Il problema, come sappiamo, ha riscontro anche in altri paesi. La Francia, ad esempio, sta attraversando una crisi dello stesso tipo della nostra e anche in quel paese divampa una polemica che ha toni quasi simili ai no-

stri, tra diverse e opposte concezioni in ordine alla funzione della pena e del trattamento penitenziario.

Da quanto sommariamente si è detto discende la necessità che siano tenuti presenti alcuni principi, senza i quali non vi è possibilità di operare alcuna riforma; essi stanno a monte della stessa riforma e attengono anche — come è stato già detto e sottolineato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto — al diritto penale sostanziale, per quanto concerne il significato e la funzione della pena, la sua qualità, i modi con i quali la stessa viene irrogata. Una prima considerazione da farsi è che il detenuto va considerato come una persona avente diritto al rispetto della sua dignità, anche se si tratta di un individuo che, con il suo comportamento, si è messo in urto con la società civile e dovrà pagare un duro prezzo per questo suo comportamento antisociale.

Una seconda considerazione è che la pena vera è la detenzione, cioè la privazione della libertà e nulla di più. In una società che, in misura sempre maggiore, va acquisendo l'insostituibilità del valore di libertà nelle sue varie accezioni, la sua privazione deve ritenersi, più che per il passato, già di per sé sola o quasi di per sé sola un deterrente sufficientemente valido del delitto. Sommare a tale privazione un trattamento disumano o condizioni precarie di vita nulla può aggiungere alla deterrenza della pena, se non un sentimento di odio e di rivincita verso la società. Verrebbe fatto di citare addirittura, se non sembrasse una citazione erudita, il Beccaria, che già due secoli addietro ammoniva che il fine delle pene non è di tormentare e di affliggere, ma di impedire al reo di arrecare nuovi danni ai suoi concittadini. Lo stesso Beccaria metteva in guardia dall'illusione che la maggiore ferocia della pena sia di per sé utile al fine di reprimere il delitto.

La pena deve tendere al reinserimento sociale del condannato e non alla sua emarginazione totale e definitiva. Come ha giustamente messo in evidenza l'onorevole Felisetti nella sua lucida e completa relazione, il ricupero della delinquenza minima e redimibile, senza arrendevolezza per la delinquenza grave e pericolosa, può costituire una scelta utile nel senso filosofico del termine, come l'onorevole relatore afferma nella sua introduzione al disegno di legge. I principi informatori della presente riforma costituiscono una evidente inversione di tendenza, rispetto al regolamento del 1931, legato al nome dell'allora guardasigilli Rocco, il quale mostrava di

ritenere privilegiata la funzione meramente punitiva della pena. In realtà bisogna dire che da allora è molto mutato il concetto della funzione della pena. Vi è stata una serie di disposizioni che hanno introdotto anche un diverso tipo di concezione del trattamento penitenziario. Tuttavia vorrei citare ancora l'Antolisei, il quale nel suo corso di diritto penale sottolinea che il carattere di castigo della pena, in definitiva ancora prevalente, è comprovato dalla natura afflittiva della medesima, la quale si desume in modo indubbio dalle sue modalità di applicazione. L'Antolisei aggiunge: « Ciò è confermato dalle disposizioni del regolamento degli istituti di prevenzione e pena, che mirano ad assicurare l'austerità dell'esecuzione penale ».

Come si è detto, alla luce del dettato costituzionale tale concezione non è più sostenibile. In tal senso si sono mossi il Governo prima e il Senato poi nell'approntare il disegno di legge pervenuto a questo ramo del Parlamento. Dobbiamo aggiungere che la stessa scelta della forma legislativa per dar vita ad una disciplina per gli istituti di prevenzione e di pena è già un fatto nuovo rispetto alla formula del regolamento, che appunto esisteva fino a questo momento. Le modificazioni apportate dalla Commissione giustizia, pur importanti, come ha rilevato il relatore, non alterano la sostanza della riforma e la sua filosofia, che è sostanzialmente contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge.

Credo si debba sottolineare che è difficile, anche da parte di chi ha rivolto critiche a questo disegno di legge, contestare la validità di quanto viene affermato nell'articolo 1. Quando si dice che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona, si espongono due aspetti fondamentali della nuova disciplina carceraria, in base ai quali, per quanto afflittiva debba e possa essere la pena, essa deve sempre rispettare l'umanità e la dignità della persona del condannato.

Quando si riafferma, ugualmente, l'esigenza dell'imparzialità del trattamento, senza far luogo a discriminazioni di sorta, e quando si dice che negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina, si conferma ancora, oltretutto, che in realtà nessun lassismo sta alla base di questa riforma. Parimenti vorremmo sottolineare il fatto che in questo stesso articolo sia stato recepito il dettato costituzionale, nelle sue conseguenze concrete, laddove si afferma che ai fini del tratta-

mento gli imputati non possono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva.

Ma è il successivo capoverso di questo articolo primo che dà un senso a tutta la normativa al nostro esame; dà un senso cioè alla concezione della pena che noi dobbiamo qui intendere come « trattamento penitenziario ». In esso si fa esplicita menzione del reinserimento sociale del condannato, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, e il trattamento viene previsto — ecco l'aspetto importante — secondo un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Non possiamo negare che alcune di queste proposizioni fossero state già recepite, in qualche modo, dal mondo penitenziario. Abbiamo infatti, in alcune carceri, dei trattamenti che sono conformi a tali moderni criteri. Ma è di fondamentale importanza che, alle soglie della normativa carceraria, vengano recepiti con solennità, all'articolo 1, questi principi, secondo uno spirito nuovo che è quello che discende, appunto, dalla Carta costituzionale. Certo, ne deriva una serie di impegni precisi che possono anche apparire assai gravosi e non sempre di facile attuazione. Essi impongono seria meditazione e considerazione a coloro che saranno chiamati ad attuare la riforma. È importante tuttavia aver determinato uno stacco decisivo rispetto a vecchie concezioni, che non potrà non ripercuotersi anche nella mentalità corrente e nella pubblica opinione.

A questi principi, d'altra parte, si attiene il progetto di riforma nel determinare norme riguardanti, ad esempio, l'edilizia penitenziaria, le modalità di soggiorno dei detenuti, il loro trattamento in riferimento al vitto, ai servizi igienici e sanitari. Così gli articoli 12 e seguenti sono concepiti nel senso di definire le modalità tendenti all'individualizzazione del trattamento del carcerato; in questo quadro è visto il problema dei rapporti con il mondo esterno, nell'accertata considerazione che una emarginazione totale del detenuto non ne favorisce in alcun modo il ricupero alla società. Ciò vale anche in riferimento ai temi della istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, che vanno visti, appunto, nel quadro di una rieducazione del carcerato e di un suo reinserimento nella società una volta scontata la pena.

Le considerazioni che potremmo fare per quanto concerne, ad esempio, gli articoli riguardanti il lavoro e la sua retribuzione ci portano a riconoscere alcuni aspetti qualifi-

canti del lavoro stesso compiuto dal reo, poiché si determina, in questo ambito, un distacco netto dalla concezione che oggi abbiamo delle mansioni che il carcerato svolge. Non mi sembra perciò di poter condividere, in proposito, le critiche che l'onorevole Stefanelli ha mosso a questa parte della normativa in esame. È certo che ci troviamo in presenza di norme radicalmente innovative: basta in proposito citare la concezione nuova delle tariffe e la corresponsione degli assegni familiari, che addirittura hanno fatto dire a taluno che, in questo modo, vengono riconosciuti ai detenuti troppi diritti.

Se consideriamo complessivamente questa parte della normativa, non possiamo non riconoscere che le modificazioni riguardanti la vita del recluso diventano qualitativamente sostanziali. Il lavoro — e non solo esso, come abbiamo detto, bensì tutte le altre attività che abbiamo preso in considerazione — viene concepito non più come un fatto accidentale, ma come un fatto normale, tale da garantire una sua funzione nel quadro della rieducazione del condannato. È lasciata la possibilità di contatti con il mondo esterno ed è garantito un margine di autonomia alle decisioni del detenuto. Ne deriva la visione di una comunità di persone reclusi — alle quali è stato, per un periodo più o meno lungo, sottratto il bene della libertà — che vengono sottoposte ad una vita disciplinata e ordinata da regole ferme e severe, ma cui si cerca di risparmiare che, in tale stato, maturino squilibrati sentimenti di rivolta o di frustrazione che si tradurrebbero, una volta uscite quelle persone, in manifestazioni di odio e di violenza.

Spesso il delitto, specie nelle sue manifestazioni più gravi, e più ripetute, è frutto di un ambiente sociale fatto di ignoranza, di miseria, di mancanza di freni inibitori di fronte al miraggio del facile conseguimento della ricchezza o del potere. Se la società non approfitta del periodo di detenzione per tentare il recupero del condannato, quando avrà più modo di incontrarlo nuovamente? Abbiamo visto che i buoni sentimenti non bastano; l'episodicità degli interventi non sortisce risultati duraturi: per questo, nella riforma in esame, si parla sempre di trattamento, ovvero di una serie di comportamenti tendenti a quell'unico, importantissimo risultato per cui chi ha scontato una pena non torni più a delinquere. Alla base di tale concezione sta evidentemente una sostanziale fiducia nell'uomo e nelle sue capacità di redenzione, di emenda, nella persuasione che anche il peggiore

dei criminali è sempre un nostro fratello cui dobbiamo insieme, certo, severità di giudizio e di condanna, ma anche solidarietà e partecipazione ai fini di un suo recupero alla società.

Riprendo in conclusione due punti controversi del progetto di legge in esame. Abbiamo trattato dei rapporti con il mondo esterno, cui si fa spesso riferimento nel testo in esame: a proposito dei rapporti con la famiglia, delle comunicazioni, dei permessi e così via. È stato già ricordato che la Commissione giustizia ha ritenuto di mantenere la possibilità di concessione di permessi, la possibilità di rapporti più marcati con la famiglia ed altri ambienti, con altri istituti; ciò è contemplato dalla seconda parte della normativa in oggetto, ma solo per casi ben precisi, appunto, mentre è stata soppressa la previsione di permessi speciali della durata massima di cinque giorni, previsti al fine di mantenere le relazioni umane. A questo proposito è stato ripetuto, dai colleghi che mi hanno preceduto, che questa espressione in realtà intendeva in qualche modo prevedere una soluzione del gravissimo problema affettivo e sessuale del carcerato, per venire incontro ad una fondamentale esigenza di vita ed anche per ovviare alle degenerazioni omosessuali che, come rileva nella sua relazione l'onorevole Felisetti, offrono oggi cifre allarmanti. La soppressione delle disposizioni in materia — è stato già detto anche questo — non vuol dire che il problema sia stato risolto: esso anzi è stato offerto alla meditazione dell'Assemblea perché questa possa esprimere qualche valido suggerimento.

Vorrei recare un contributo a titolo personale. A mio modesto avviso, una volta scartata opportunamente l'ipotesi del permesso di uscita del detenuto, l'unico modo di risolvere il problema potrebbe consistere nella previsione di offrire migliori occasioni di incontro del detenuto con i familiari, senza controlli uditivi o visivi. So bene che a tale previsione può farsi carico della disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi per coloro che non hanno famiglia, in particolare per i non coniugati, in ordine al problema dei rapporti sessuali. Mi sembra vi abbia accennato lo stesso relatore, nell'introduzione alla proposta di legge. Ma allo stato attuale delle nostre condizioni carcerarie, questo mi sembra l'unico modo per non eludere completamente il problema. Per quanto mi è dato di pensare in questo momento, qualunque altra soluzione del problema creerebbe ragioni di notevoli perplessità. La totale liberalizzazione, ad

esempio, dei permessi di entrata (invece che di uscita dei detenuti) corre il rischio di alimentare, a lato del carcere, fenomeni gravi con evidenti pericoli sul piano del costume e su quello concreto di una regolamentazione della materia. Meglio dunque considerare la esigenza in un quadro di rapporti con la famiglia: ne verrebbe esaltato il momento affettivo, oltre a quello puramente sessuale, e ne verrebbero meglio mantenuti e rafforzati quei legami con il mondo familiare che sono tanto importanti ai fini di una completa opera di riadattamento del detenuto alla società.

Trascuro altri aspetti già trattati dai colleghi, per giungere più rapidamente alla conclusione del mio intervento. Ma non posso non richiamare l'attenzione mia e dell'Assemblea sull'importanza del capo VI del titolo I, relativo alle misure alternative alla detenzione. Anche qui sono contenuti alcuni dei punti più significativi della riforma, con la previsione dell'affidamento in prova al servizio sociale; del regime di semilibertà; delle licenze; della liberazione anticipata e di quella condizionale. Ciò dimostra che, secondo un indirizzo ormai collaudato in molti altri paesi, ci si muove verso il tramonto della concezione della pena come fatto esclusivamente detentivo, restrittivo. Anche qui, a scanso di equivoci, va riaffermato che non si è in presenza di forme di lassismo, quanto piuttosto di una più adeguata concezione del rapporto fra il singolo reato, l'autore di esso, la sua pericolosità e la pena che deve essere adeguatamente inflitta. Basti pensare al vasto campo dei reati di carattere colposo, che danno origine molte volte a pene detentive. Orbene, in questi casi, dato anche il raggio di azione in cui è prevista la possibilità di intervento di questi nuovi istituti, le forme alternative potrebbero consentire a questi rei di evitare una prolungata costrizione in carcere, che, ovviamente, risulterebbe spesso negativa per gli stessi effetti psicologici sulla persona del reo. (*Interruzione del deputato Manco*). A questo, d'altra parte, dobbiamo sempre collegare il quadro generale nel quale stiamo operando. E non è chi non veda come a siffatte concezioni si unisca la linea direttiva che ispirerà il nuovo codice penale, il codice di procedura penale, così come ha ispirato anche le norme che, a stralcio da questi due codici, abbiamo varato per estendere, ad esempio il campo d'azione della condizionale. Ma vi sono dei casi in cui la condizionale non può operare e tuttavia si è in presenza di situazioni che indubbiamente meritano una considerazione particolare e diversa da quella per il crimi-

nale incallito, il quale indubbiamente ha bisogno di un trattamento diversificato rispetto a chi può in qualche modo incorrere nei rigori della legge, ma non ha quelle caratteristiche personali di perseveranza nel reato che vengono tenute in considerazione già dal codice penale vigente.

Così credo che debba essere sottolineata — ed anche su questo non mi soffermo troppo perché il tema è stato già trattato — l'importanza, nel quadro di un trattamento rieducativo, della previsione dei centri di servizio sociale e dei consigli d'aiuto sociale. Anche qui, cioè, quale risultato si vuole raggiungere? Si vuole che il detenuto, una volta uscito dal carcere, non si trovi in balia di se stesso, non si trovi completamente emarginato dalla società, e per conseguenza esposto alla sempre più forte tentazione di delinquere nuovamente.

Alla base di questa riforma dunque non vi è una visione idilliaca della società che tenda a minimizzare la presenza in essa della criminalità e dei criminali. Vi sono piuttosto la constatazione dell'assoluta inadeguatezza ed insufficienza dell'attuale sistema penitenziario e la consapevolezza che quello del trattamento di detenuti è uno dei temi sul quale si misura il grado di maturità di un ordinamento sociale.

Da qualcuno è stata giustamente posta in evidenza la preoccupazione che la riforma, calata nella realtà carceraria d'oggi, possa determinare ulteriori motivi di tensione, prevedendo una serie di situazioni, istituti, trattamenti che immediatamente non potranno essere garantiti in tutti gli istituti penitenziari. È una giusta preoccupazione, della quale ci si deve far carico. A tal fine potrebbero essere introdotte norme transitorie o si potrebbero prevedere regolamenti d'esecuzione che, sulla base di una previsione fondata sull'attuale stato carcerario, determinino una progressione di entrata in vigore di quelle parti della riforma per le quali occorra creare presupposti di tipo organizzativo ed amministrativo, salva restando, naturalmente — voglio sottolineare questo aspetto — l'immediata efficacia dei principi ispiratori e di quelle parti della riforma compatibili con la presente situazione. Ciò naturalmente non dovrà di fatto portare alla vanificazione delle più essenziali innovazioni di questa riforma, ma dovrà tendere al risultato di non determinare nelle nostre carceri come è stato giustamente paventato da alcuni, uno stato di legittima aspettativa che sfocerebbe in una generale sommosa qualora la richiesta di attuazione di

una legge dello Stato fosse disattesa. In tal senso il « Comitato dei nove », d'intesa con il Governo, potrebbe sottoporre all'Assemblea alcune proposte, unitamente a quelle riguardanti i punti rimasti in sospenso (permessi e istituto di studi penitenziari) e ad eventuali suggerimenti migliorativi che in una materia tanto delicata e in un quadro così innovativo non possono non essere ben accetti ed esaminati con la massima apertura e disponibilità.

Onorevoli colleghi, perché una riforma di questo genere possa ulteriormente produrre effetti positivi, è necessario che essa trovi degli interpreti e degli esecutori disponibili ad un nuovo tipo di discorso. Non possiamo, quindi, non unirvi alle considerazioni svolte dal relatore sul corpo degli agenti di custodia e, più in generale, sul personale degli istituti penitenziari, di cui vorrei ricordare l'opera svolta in un momento e in situazioni tanto difficili, e le funzioni e i compiti che saranno chiamati ad assumersi in un futuro non lontano.

In conclusione vogliamo ribadire che anche questo provvedimento si inserisce coerentemente nel più generale quadro di riforma della giustizia nel nostro paese ed è in linea con i principi ispiratori del nuovo codice penale e del nuovo codice di procedura penale. Questi principi ispiratori, vogliamo ripeterlo, non sono quelli di una società che rinuncia a combattere la criminalità o si arrende alla violenza singola od organizzata; al contrario, essi si fanno carico della spinta violenta e disgregatrice oggi esistente e cercano di farvi fronte con mezzi più appropriati e più efficaci.

Pur senza generalizzare, risulta sempre più evidente che la delinquenza è frutto dell'emarginazione: senza venir meno alla fondamentale necessità di salvaguardare il bene dell'ordine sociale, noi dobbiamo far sì che colui che, a causa dell'emarginazione, ha già commesso un reato non sia spinto a commetterne ancora per il perdurare di uno stato di alienazione rispetto alla società. Certo, il risultato a cui tendiamo può apparire ambizioso e, a qualche scettico, anche utopistico; ma vale la pena di perseguirlo, solo che si considerino i deludenti risultati fin qui ottenuti e il fatto fondamentale che anche in questa occasione, come sempre quando tocchiamo il campo della giustizia, è più che mai in gioco il destino dell'uomo.

Ed è per tali ragioni ed in coerenza con i propri principi che la democrazia cristiana ha dato il suo determinante contributo alla formulazione del disegno di legge in esame, alla sua discussione ed al suo approfondi-

mento e ne sollecita l'approvazione, pur con quegli eventuali miglioramenti e perfezionamenti che valgano sempre meglio a contemperare le esigenze della civile ed ordinata convivenza con i diritti del singolo cittadino.

Il lavoro della Commissione giustizia è stato serio e onesto. La consapevolezza dell'urgenza non ci ha potuto esimere dall'apportare alcune modificazioni al testo del Senato — che pure aveva svolto un pregevole lavoro — nel momento in cui abbiamo ravvisato la necessità di più puntualmente definire alcuni istituti e di evitare gli inconvenienti che sarebbero derivati da alcune norme che, buone in sé, avrebbero potuto prestarsi a dar corpo a quelle preoccupazioni che ancora oggi taluni avanzano, a nostro avviso a torto, sulla concreta applicazione della riforma.

Vogliamo qui ricordare il ministro Gonnella, firmatario della originaria proposta, e ringraziare il ministro Zagari, il sottosegretario Pennacchini, il presidente della Commissione giustizia, onorevole Oronzo Reale, e il relatore, onorevole Felisetti, per il determinante contributo da essi dato all'elaborazione del testo del disegno di legge che oggi è al nostro esame. Ci auguriamo che questo dibattito valga a fornire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio e che da esso esca rafforzato anche presso la pubblica opinione il convincimento che una riforma come la presente ha una portata che travalica l'attesa della popolazione carceraria per investire l'intera società, essendo rivelatrice del modo di concepire l'uomo, la sua natura, il suo destino. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonino Macaluso. Ne ha facoltà.

MACALUSO ANTONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, si è tanto parlato di questa riforma come di un fatto di notevole importanza sociale, a conclusione di un *iter* cominciato nel 1947. Non vorrei dilungarmi sui vari contenuti delle dottrine criminologiche che parlano di umanizzazione della pena, di necessità di un migliore trattamento delle condizioni penitenziarie e delle condizioni umane dei detenuti nelle carceri non solo italiane, ma di tutto il mondo. Non vi è dubbio, però, che indipendentemente dalle valutazioni dei vari criminologi e dei vari studiosi della materia, si impone oggi la necessità di una riforma strutturale delle carceri italiane, soprattutto per la tendenza attuale al recupero

sociale del reo, del detenuto, del condannato, di chiunque abbia la sventura, anche e soprattutto per motivi politici, di finire in un carcere italiano con il regime vigente e con le condizioni in cui oggi si trovano le carceri. Non vi è dubbio che in questa riforma vi siano aspetti positivi: lo riconosciamo in modo chiaro e palese, perché noi non vogliamo assolutamente prendere posizioni aprioristiche per cui neghiamo il mezzogiorno e lo facciamo diventare mezzanotte solo perché un colpo di maggioranza vuole scambiare il giorno con la notte e viceversa. Vi è qualche cosa di buono in questa riforma; bisognerà però vedere come verrà attuata, con quali mezzi si procederà per portare in fondo le buone intenzioni in essa contenute. Buone appaiono le norme che disciplinano l'istruzione, buone le norme che disciplinano il lavoro e che tendono a reinserire pienamente il detenuto nella società. Allorché quest'ultimo uscirà dal carcere, o per scontata pena o in conseguenza di qualsiasi altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, non si troverà in mezzo ad una strada, ma avrà la possibilità di avere un immediato contatto con la realtà sociale esistente, con l'attività lavorativa che si esplica, insomma, con il mondo che lo circonda.

L'opera rieducativa, però, presuppone la partecipazione attiva dei soggetti. Si guardi agli altri principi contenuti nella riforma. Ad esempio, buone sembrano le misure alternative alla detenzione, così come l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime di semilibertà (sempre nell'intento di far partecipare il condannato all'opera rieducativa), la liberazione anticipata prevista nell'articolo 57, la remissione del debito per buona condotta e per avvenuta resipiscenza rispetto alla colpa commessa. Ed ancora, la istituzione della sezione di sorveglianza presso la corte di appello nonché le nuove funzioni del giudice di sorveglianza, con i compiti che lo vengono a contraddistinguere in base alla riforma carceraria in esame, e così via. È un tentativo questo di ridurre il fenomeno delinquenziale, di cercare di tamponare la falla della delinquenza che per ora, purtroppo, sgorga dalla « morta gora » delle istituzioni attuali, che in trenta anni non hanno saputo offrire un'alternativa sociale valida, specialmente ai giovani.

In definitiva, per tutto ciò che di buono rappresenta il tentativo cui facciamo riferimento non possiamo assolutamente essere contrari, anzi lo condividiamo. Vediamo però come il tutto deve venire realizzato. Mancano

le strutture, mancano i mezzi. Il compito degli istituti penitenziari sarà di un'entità di gran lunga superiore all'attuale, verrà quadruplicato; il personale dovrebbe quanto meno essere raddoppiato rispetto a quello oggi esistente. Si parla di personale scelto: è bene porre mente al fatto che il personale finora operante negli istituti penitenziari è composto da dipendenti civili che fanno parte dell'amministrazione della direzione delle carceri, da dipendenti militari, inquadrati nel corpo degli agenti di custodia, e infine da dipendenti degli istituti ospedalieri psichiatrici, cioè dei manicomi giudiziari.

Quali sono attualmente le condizioni delle carceri italiane, degli stabilimenti di pena? Essi sono in genere ricavati da vecchi conventi; qualche carcere è stato costruito, che io abbia notizia, ma ciò è stato fatto dal 1924 al 1939. Sono stati modificati i famosi tre manicomi giudiziari, sono state create le strutture minorili con la legge che istituì il tribunale dei minorenni. Il resto è costituito dagli accomodamenti susseguitisi per affrontare il problema della ricettività della popolazione carceraria. Sono stati adattati vecchi conventi, vecchie case, ex caserme borboniche, e così via. In un certo senso, si è provveduto anche attraverso le cosiddette carceri mandamentali di taluni paesi. Adirittura, alcune chiese sono state trasformate in carceri per detenuti che non presentavano certe caratteristiche di criminalità.

A questo punto, con un paio di carceri più o meno attrezzate, come si fa, così *d'emblée*, a porre mano alla riforma in questione? Basta la normativa, per poter dire ai detenuti che da domani avranno una vita migliore e più umana? È giusto, infatti, che la pena non sia crudele, ma sia equa. La pena non deve assolutamente scoraggiare né incoraggiare, ma deve recuperare. È nel mezzo che sta la virtù. Ma dove sono questi miliardi del Ministero di grazia e giustizia, per fare *tabula rasa* dell'attuale condizione strutturale delle carceri italiane e per dare finalmente a tutti i detenuti un lavabo, una doccia, un *bidet*, una cella confortevole e pulita? Dico questo con tutte le buone intenzioni; non vuol essere, la mia, una critica deleteria, che condanna tutto indiscriminatamente. Come Diogene cercava l'uomo, noi cerchiamo le intenzioni per sapere come e quando si possa attuare un programma. La nostra parte politica — insultata dai soliti monotoni e purulenti *slogan* « fascisti, schifo, fogne » — è stata accusata di non voler dare una prova di buone inten-

zioni con la riforma carceraria. Si è detto che le carceri scoppiano perché il Movimento sociale italiano-destra nazionale — composto da elementi definiti « nefandi, carogne, fogne » — vuole assolutamente mantenere l'attuale stato di cose, perché all'interno delle carceri, arrestando la riforma, i carcerati abbiano un valido motivo per insorgere. Noi, invece, siamo d'accordo: facciamola subito, questa riforma, se volete! Vediamo se i motivi sono proprio quelli del mancato impegno del MSI-destra nazionale circa l'approvazione del provvedimento in Commissione in sede legislativa! Vediamo se, una volta approvato il provvedimento, i carcerati avranno davvero tutto quello che nella legge è stato inserito. Io sono scettico — non dico che mi rifiuto di crederlo — anche per motivi professionali. In questa sede, infatti, siamo dei politici che si tenta di emarginare, ma fuori di qui abbiamo una determinata personalità. Gli avversari ci considerano fascisti, perché siamo i soli difensori dello Stato e questo nobile ed eroico tentativo viene ripagato con l'insulto « fogne, schifo » e altro. Ma bisogna anche conoscere le persone. Alla fine dei conti, taluni potranno pensare, guardandoci meglio, che tutta la situazione sia un po' gonfiata; potranno dire, a questo punto: vediamo che persone siete, cerchiamo di conoscere voi, le vostre famiglie, la vostra educazione. Potranno conoscerci, così come siamo realmente: dei professionisti onesti, soprattutto, senza una lira, privi dei patrimoni di altri, e ci guarderanno allora come persone che sono state, disgraziatamente, coerenti con un certo ideale e con un certo principio. A nessuno di noi, quando avevamo 18 anni, qualcuno poteva impedire di fare una scelta diversa. Ma abbiamo voluto fare questa scelta. La nostra critica generale non è una critica feroce, non è la critica del « tanto peggio, tanto meglio ». Rifiutiamo questa etichetta che taluno vuole addossarci. La nostra è una critica che proviene da chi vuole portare il proprio contributo dicendo: se permettete, se lo consentite, facciamo questa critica, dato che avete preteso di insegnarci cosa sia la democrazia. E noi prendiamo atto realmente dei contenuti e dei principi sani che ha questo dibattito, questo confronto di idee. Pertanto, ci permettiamo di far presente quali sono le nostre perplessità in ordine a questo o quell'argomento. Mi onoro veramente di avere la parola in questo Parlamento, dove anch'io posso esprimere le mie idee e le mie intenzioni. Fino a quando la maggioranza lo permette,

Perdoni, signor Presidente, questa parentesi, che è lo sfogo di un individuo che forse scomparirà nel vortice della vita alla prossima candidatura, avvolto nei propri pensieri familiari, di persone che magari non gli consentiranno il ritorno in Parlamento. Non c'è dubbio, comunque, che è per me un patrimonio personale, da tralasciare ai posteri, ai figli e ai nipoti, l'aver avuto la possibilità di esprimere in questa sede, con sincera coerenza, i principi ideali della mia parte politica nei quali onestamente credo.

Riteniamo, dicevo, che con questa legge si faccia della demagogia e nient'altro; ecco il punto. Non pensiamo che questo provvedimento sia la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi; evidentemente deve esserci un accordo tra maggioranza e opposizione per giungere all'approvazione del disegno di legge in esame in queste condizioni. Dal punto di vista umano, ripeto ancora una volta, ben venga un provvedimento di questo tipo, ma le strutture edilizie, le condizioni economiche del personale civile e militare, purtroppo, non lo consentono. A questo riguardo vorrei rammentare le lamentele provenienti dal personale interessato a causa delle difficoltà di lavoro e di carriera cui sono assoggettati gli agenti di custodia.

Riteniamo pertanto che sia necessario prevedere idonei e adeguati mezzi, al fine di andare incontro alle esigenze del personale degli istituti di pena che verrà inevitabilmente sottoposto ad un superlavoro in conseguenza della riforma.

Ma oltre alle strutture delle carceri, dobbiamo chiederci quale sia l'organizzazione attualmente esistente nei manicomi giudiziari, quale sia la condizione dei medici e del personale in genere. In questo provvedimento per la verità si parla anche di servizio infermieristico; compito che attualmente è affidato al personale di custodia nei manicomi giudiziari, il quale per il suo scarso numero e per la insufficiente preparazione specifica non può essere considerato la soluzione ottimale per un compito di questo genere.

Ho potuto constatare personalmente che nel manicomio criminale di Barcellona la tutela e la sorveglianza psichica dell'ammalato viene affidata all'agente di custodia che evidentemente non ha seguito dei corsi specifici al fine di poter svolgere in maniera adeguata un compito così delicato; inoltre, non bisogna dimenticare che nei manicomi criminali l'agente di custodia non è a contatto con il delinquente comune, che ha una sua logica, anche se evidentemente distorta, ma con reclusi

che hanno bisogno di personale preparato in maniera specifica.

Ora, è noto che la legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa alle provvidenze per l'assistenza psichiatrica, ha stabilito che nelle istituzioni a carattere psichiatrico debbano prestare servizio infermieri specializzati in numero adeguato rispetto alle presenze dei degenti. Cioè, il rapporto tra infermieri specializzati e ricoverati deve essere di un infermiere ogni tre posti-letto, in modo da evitare qualsiasi motivo di pericolosità che si possa sviluppare in un ambiente così delicato e difficile quale è appunto il manicomio criminale.

Quindi, secondo i criteri fissati dalla predetta legge, presso gli istituti penitenziari psichiatrici dovrebbero prestare servizio oltre 800 infermieri specializzati; ma l'amministrazione penitenziaria, oltre a riorganizzare le proprie strutture edilizie, al fine di renderle idonee alle più progredite tecniche operative, deve risolvere anche il grosso problema di fondo relativo al personale sanitario della carriera direttiva che deve vivificare le strutture e finalizzare le istituzioni: il personale sanitario della carriera direttiva è costituito da un ruolo di 40 unità, che non può essere mantenuto in uno stato di umiliante discriminazione rispetto ai colleghi dipendenti dalle amministrazioni provinciali, i quali hanno maggiori possibilità di carriera o migliore trattamento economico.

Come sono pagati costoro? Negli ospedali psichiatrici abbiamo compensi di 60 mila lire. Ma quale medico farà mai il concorso? Non si riesce a capire. Il collega di questo medico guadagnerà un milione per svolgere all'esterno un'opera che nei manicomi giudiziari è veramente così umanitaria, così lodevole, impegnativa, encomiabile. Sessantamila lire di compenso ad un medico negli ospedali psichiatrici: si tratta di questo! Non si è voluto assolutamente procedere ad una riforma a questo proposito. In definitiva, sono previste 40 unità, inquadrare nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva, costituite da un dirigente superiore — presso il Ministero — e quattro primi dirigenti, ad Aversa, Napoli, Pozzuoli e Reggio Emilia.

Oggi si parla di aiuto, di terapia, di cura, di reinserimento di questi malati; ma chi meglio del medico, dall'alto della sua preparazione scientifica, dall'alto, direi, della sua *humanitas*, dovuta alla sua attività professionale, alla sua esperienza, potrebbe assolvere a questa funzione sociale?

I posti vacanti nel ruolo, praticamente, sono 27, e difficilmente potranno essere co-

perti in quanto, per l'umiliante trattamento economico, nessun medico specialista è disposto a concorrere, dato il notevole divario di trattamento con le categorie similari dei medici ospedalieri.

Il trattamento economico del personale medico di ruolo in servizio presso istituti psichiatrici dipendenti da enti pubblici è stato fissato con il decreto ministeriale 6 dicembre 1968; lo stesso dicasi per il personale docente dell'università e degli istituti superiori universitari che, al pari dei sanitari della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria, fa parte dei dipendenti civili dello Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, avente per oggetto « Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura ». Costoro hanno ottenuto la perequazione al trattamento degli ospedalieri, con il riconoscimento della qualifica di primario ospedaliero ai direttori di istituti e cliniche universitarie, e della qualifica di aiuto assistente ospedaliero agli aiuti ed assistenti universitari. Questa perequazione è stata concessa per il personale civile, o dipendente da altre amministrazioni; non è stato fatto invece assolutamente niente per il personale degli ospedali psichiatrici, che riceve retribuzioni miserabili per una funzione così nobile, così importante.

Tutto questo fa sorgere dubbi circa la vera volontà di attuare concretamente le disposizioni che stiamo per approvare, date tutte queste carenze, data l'impossibilità di risolvere in un batter d'occhio i problemi strutturali, edilizi, economici, i problemi del personale e degli ospedali psichiatrici. Nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere risultati apprezzabili comincerebbe immediatamente il *crucifige*, nei confronti del personale, della direzione del carcere: « Vogliamo la testa del direttore », o di una qualsiasi persona responsabile del Ministero. Da una parte e dall'altra si finirebbe per ricercare un qualsiasi capro espiatorio. In ogni caso, questi sono problemi che bisognerà poi risolvere in un altro momento.

Un'altra grossa lacuna di questo provvedimento è rappresentata dalla mancata riforma del carcere minorile. I centri psicopedagogici esistenti presso qualche carcere hanno una notevole importanza per ricercare nei fanciulli le cause di eventuali tendenze criminali.

Quello dei fanciulli è un problema molto vasto e importante. Non ho alcuna remora a riconoscere che, per esempio, nei paesi totalitari dell'est, nei paesi definiti a democrazia popolare, questo problema è stato risolto mol-

to bene, assicurando a questi ragazzi il necessario inquadramento e le opportune terapie. In verità, anche da noi queste cose venivano fatte in un certo periodo; si può anche dire che si trattava di interventi voluti per finalità belliche ma, in ogni caso, si deve riconoscere che i giovani venivano curati e preparati per la vita e per la società: questo era lo scopo dell'opera nazionale Balilla, creata con la legge del 1926. Poi sono arrivati gli americani a distruggere tutto. Sono venuti a parlare di scuola attiva a noi che sapevamo benissimo che già nel duemila avanti Cristo questa era una pratica suggerita dal filosofo cinese Lao Tse; a noi che già nel 1400 praticavamo questo tipo di scuola con Vittorino da Feltre. I maestri di oltre oceano sono venuti comunque a dirci come devono essere curati questi ragazzi, a parlarci di attivismo, a insegnarci che questi giovani devono essere tolti dai banchi e così via.

Rimane il fatto che in Italia non sono state ancora assimilate le motivazioni che dovrebbero indurre ad attuare una vera terapia sociale dei ragazzi. Si tascura in molti casi il fatto che talvolta i giovani sono spinti a delinquere dal loro carattere. Non sono medico e non ho la presunzione di parlare con un linguaggio tecnico. So però che molti caratteriali possono essere tali perché affetti, per esempio, da iper o ipotiroidismo, da ipertrofia della sella turcica, che non consente all'ipofisi un determinato sviluppo. Troppe volte la società si scaglia contro questi ragazzi trascurando il fatto che può trattarsi benissimo di ammalati: vengono presi, sbattuti in un carcere minorile e trattati soltanto come rei. È vero che in questi casi l'istruttoria e tutte le relative indagini sono affidate direttamente alla procura della Repubblica ed è anche vero che non manca una certa dose di umanità. Ciò che manca è però la ricerca approfondita del perché della attività delinquenziale di un minore, del perché del suo stato caratteriale. So per esperienza che è perfettamente inutile ed assurdo inferire contro questi ragazzi, ma allo stato attuale delle cose mancano troppo spesso i tanto necessari centri psicopedagogici, in cui una *équipe*, faccia il *dépistage*; si fa l'anamnesi familiare, si vede cioè l'origine: se è stata la cattiva educazione, a parte quelli che possono essere i fatti sociali, quali ad esempio un padre detenuto, o la madre sposata in seconde nozze: si fa comunque questa indagine. E l'indagine deve essere svolta anche in un ambiente diverso, perché evidentemente il ragazzo, anche nel gioco, manifesta il suo carattere, manifesta la sua cattiveria

se è cattivo, manifesta la sua generosità se è generoso. Anche nella lite c'è il ragazzo che inizia e poi desiste, mentre c'è quello che continua ad inferire, per struttura interna, perché sente il bisogno di essere portato allo scaricamento di questa cattiveria. In proposito ci sarebbe da parlare a lungo su Schiller, che definisce addirittura questi atti della gioventù come una scarica di energie sovrabbondanti, al contrario di Freud che definisce invece una catarsi questa esplosione che purifica praticamente un processo di dialettica interiore che porta il giovane a manifestarsi esteriormente con atti tali da realizzare fatti delinquenziali.

Un ragazzo recluso in uno di questi penitenziari, è trattato anche con umanità, perché ovviamente tutte le norme camminano, ma camminano con i piedi degli uomini, non astrattamente; quindi anche il personale carcerario minorile è formato da uomini che hanno una diversa componente di educazione, una diversa componente morale, un diverso atteggiamento che si manifesta nei confronti dei reclusi, anche quando questi sono dei minori. Ora, in questa legge, non c'è nulla che riguardi i carceri minorili. Anche dal punto di vista cristiano, ci sono state delle opere altamente meritorie (i salesiani, don Orione). Qualche volta la causa del crimine può essere stata la cattiva compagnia che ha indotto il ragazzo a delinquere e non c'è dubbio che una organizzazione dello Stato che cominci dagli asili infantili, che segua un po' più da vicino i ragazzi, fin dalle scuole elementari, portandoli verso lo sport ed altre attività ricreative, può servire moltissimo ad eliminare la tendenza criminale che può essere *in nuce*, tranne che ciò non sia dovuto a quei fattori patologici di cui mi sono permesso di parlare molto genericamente, senza presunzione, ma solo per conoscenza diretta e per esperienza.

ACCREMAN. L'articolo 79 recita: « Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge ».

MACALUSO ANTONINO. Siamo d'accordo, ma la mia critica non riguarda un fatto di struttura; ritengo di aver detto qualcosa di più per quanto riguarda le organizzazioni dei medici, la terapia, le nuove strutture, gli ambienti diversi e soprattutto la composizione dei centri psicopedagogici che non hanno nulla a che vedere con la riforma carceraria. Queste sono le quattro condizioni che mi sono per-

messo di sviluppare, secondo una esperienza diretta, perché in materia sono qualificato — sono un docente — e avevo sperato che il disegno di legge avesse sopperito a queste lacune.

Sto per concludere, signor Presidente, e mi perdoni se mi sono forse un po' dilungato con argomenti che hanno in parte esulato dal tema principale. Qualche volta può capitare, e non ci capita sempre. In quest'aula vi sono, se mi si consente l'espressione, deputati di un certo rilievo, come l'onorevole Accreman, l'onorevole Manco, l'onorevole Nicosia, con molte legislature alle spalle e vi siamo noi, che praticamente siamo su una posizione diversa, direi di apprendistato, ma una volta sia consentito anche a noi di esprimere qualche modestissimo giudizio.

Dicevo che questa riforma, in definitiva, ha due scopi: la difesa sociale da una parte, con l'attenzione della società che vuole in ogni caso non con ferocia, ma con giustizia, che il condannato rimanga in carcere, e dall'altra parte il recupero sociale. La società deve difendersi, d'accordo, e il detenuto deve essere reinserito nella società; occorre però soprattutto la sua partecipazione e la sua buona volontà. Per fare un dialogo occorre essere in due, così come per il matrimonio: vi è il recupero alla società del detenuto se costui lo vuole, se vi è una manifestazione di buona volontà.

A mio avviso, però, non basta la normativa per risolvere questi problemi: occorre una sana educazione da parte dello Stato, una sana educazione anche per ciò che concerne una fattivà opera di propaganda morale che bandisca una volta tanto l'odio, il facile guadagno, l'esaltazione del crimine, tutti fattori che purtroppo servono da alimento, oltre che da elemento, alle parti più ricettive del popolo. Mi riferisco soprattutto ai giovani, coloro i quali sono predisposti ad essere, in un certo senso, non dico incoraggiati, ma a portare l'attenzione su fatti che possono rappresentare degli stimoli che poi si definiscono in manifestazioni delinquenziali.

Ecco perché è nostro compito, è dovere nostro, è dovere del Parlamento, è dovere dello Stato operare in maniera sana, appunto con la buona intenzione di non inferire contro i detenuti, contro gli internati; ma è soprattutto doveroso da parte dello Stato far sì che si recuperi il condannato, si reinserisca il detenuto nella società, e soprattutto che si difenda la società sana, la società civile. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo finalmente giunti alla discussione della riforma dell'ordinamento penitenziario, una delle leggi più attese nel nostro paese per quanto attiene al campo dei rapporti civili; e ci siamo finalmente giunti, noi crediamo, anche per una chiara volontà di rinnovamento, di modernità che il nostro popolo ha espresso recentemente, nel momento del referendum sul divorzio, che ha dato origine a un dibattito senza precedenti sulle necessità di ammodernamento e di rinnovamento delle strutture civili del nostro paese.

Il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario affronta quelli che un grande penalista scomparso definiva « gli angosciosi problemi dell'esecuzione penale ». Esso, nei suoi principi fondamentali, cerca di dare a quei problemi soluzioni civili, scientificamente imposte, umanamente e giuridicamente valide.

Osserviamo subito che per la prima volta nella storia legislativa italiana le norme sull'ordinamento penitenziario vengono approvate con legge del Parlamento. Fino ad oggi infatti la materia era sempre stata disciplinata da regolamenti. Il significato politico di questo fatto credo non sia sfuggito a nessuno. È noto che nella gerarchia delle fonti normative il regolamento occupa un gradino inferiore a quello che occupa la legge, sfornito com'è dell'efficacia propria della legge formale.

Dunque, se oggi il legislatore intende disciplinare questa materia mediante una legge, ciò significa che la materia stessa nella considerazione del legislatore è cresciuta straordinariamente di importanza. In realtà, nel passato l'ordinamento penitenziario è stato visto sempre come un fatto per il quale l'interesse preminente era di carattere amministrativo. Con questa innovazione — la disciplina con atto legislativo — si dà atto che l'angolo visuale è mutato: permane l'interesse amministrativo per la materia, ma balzano in primo piano i diritti dell'uomo, i diritti del cittadino, anche se detenuto. Si fa strada, cioè, una considerazione nuova del detenuto, connessa con i principi consacrati e i diritti riconosciuti dalla Costituzione. Già nella forma del provvedimento è dato, quindi, rilevare un'importante novità; la collettività riconosce che quella parte di popolazione colpita da provvedimenti restrittivi della libertà personale non può essere solo « oggetto » di normativa, ma è altresì « soggetto » di diritti

inalienabili, che devono essere appunto individuati e garantiti dalla legge.

Compiendo l'opera di dotare per la prima volta il nostro paese di una legge sull'ordinamento penitenziario, sia consentito a questa Camera riconoscere il grande valore dell'elaborazione legislativa compiuta dal Senato della Repubblica; elaborazione nella quale è dato cogliere una puntualità estrema riguardo al « nuovo » che è contenuto nel dettato costituzionale, un più vivo senso di umanità e una penetrante scrittura della legge.

I cardini della riforma penitenziaria sono nella Costituzione. Con essa infatti sono stati introdotti nel nostro ordinamento tre principi di alto valore. Innanzitutto il principio dell'umanizzazione della pena, la quale, come afferma l'articolo 27 della Costituzione, non può consistere in un trattamento contrario al senso di umanità; in secondo luogo, il principio della finalità rieducativa (e non dunque vendicativa) della pena stessa, come sancisce il medesimo articolo. Viene infine riaffermato e rinvigorito — articoli 25 e 27 — il principio della giurisdizionalità della pena.

Lo spicco di questi principi appare tanto più netto di fronte al regolamento penitenziario emanato dal regime fascista nel 1931, regolamento caratterizzato da una dura — e spesso brutale — oppressività verso il detenuto, che non è quasi più considerato un cittadino. In quel regolamento è quasi teorizzata la crudeltà mentale verso i detenuti come strumento di infizione della pena.

Bisogna dire che il rileggere oggi alcune parti di quel regolamento del 1931 provoca addirittura un senso di malessere. Tuttavia sulle caratteristiche di quel regolamento è ormai superfluo, inutile insistere: siamo finalmente a questa riforma, da lungo tempo auspicata e tante volte rinviata.

Dopo la Costituzione, a corredo e come incalzante incentivo alla riforma penitenziaria, si verificò, nel 1955, un avvenimento carico di significato: l'approvazione, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di un documento intitolato « Regole minime del trattamento dei detenuti », documento che con ulteriori specificazioni è stato accolto dai 17 paesi rappresentati nel Consiglio d'Europa. Onde è che l'approvazione di questa riforma dell'ordinamento penitenziario si pone, oltre che come un adempimento costituzionale, anche come un doveroso atto di ossequio verso quegli obblighi che il nostro paese ha assunto nel momento in cui è entrato a far parte di quegli organismi internazionali.

« Trattamento penitenziario »: così si esprime il documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Io voglio rammentare e sottolineare questa espressione — così come ho già avuto modo di fare in sede di Commissione giustizia in occasione dell'esame della riforma del libro primo del codice penale, — perché questa espressione « trattamento » segna il definitivo tramonto, in campo mondiale, di una concezione della pena intesa come afflizione, espiazione, e segna invece il corrispondente affermarsi e primeggiare di una concezione della pena intesa come intervento rieducativo (quasi un intervento clinico) sulla personalità morale e sociale dell'individuo. Il delitto è, infatti, il prodotto di varie condizioni di natura personale e sociale; noi non possiamo considerarci in pace con esso solo perché, in una sentenza, abbiamo qualificato un comportamento e abbiamo inflitto una pena. Bisogna penetrare e comprendere il delitto, le sue cause; bisogna prevenirne la commissione; bisogna prevenirne la iterazione; bisogna individuare e studiare le carenze della personalità individuale e le circostanze ambientali; bisogna preparare rimedi. Non occorre tanto, insomma, retribuire il male con il male, secondo le vecchie concezioni, quanto difendere la società dalle azioni delittuose. E questa difesa si attua essenzialmente attraverso un'attività di prevenzione speciale che agisca sulle cause del delitto.

In primo luogo, dunque, bisogna certamente neutralizzare la pericolosità sociale del delinquente — quale appare dal delitto commesso — attraverso la sua separazione dai consociati che ha dimostrato di non rispettare; ma subito dopo occorre tentare un'azione su quelle componenti della sua personalità che lo hanno condotto al fatto criminoso, per cercare di rimuoverle, di modificarle, in vista del suo recupero alla società normale.

Il delinquente è, quasi sempre, un individuo difettoso psicologicamente, e spesso lo è anche fisicamente: la difesa sociale postula, sì, la sua separazione dagli altri, ma anche la sua riconquista agli altri. Gli studiosi sono riandati, in questa visione della pena, ad una concezione antica, quella della pena come *psychés iatrèion*.

Queste idee, che ho brevemente esposto, sono l'essenza prima della riforma dell'ordinamento carcerario; noi le caldeggiamo interamente, e per questo il nostro impegno al Senato e, crediamo, alla Camera, è stato ed è fervido al fine di una rapida approvazione della riforma stessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi sono i nemici di questa riforma dell'ordinamento penitenziario? Sono nemici di diversa natura e con diverso carattere, anche se oggi è difficile affermare, come qualche giornale ha fatto, che gli avversari di questa riforma sarebbero una maggioranza, nella pubblica opinione. Noi non lo crediamo affatto! Cercheremo di analizzare i caratteri di questa avversione, proprio per meglio comprendere il tipo di opposizione.

Innanzitutto, a questa riforma dell'ordinamento penitenziario si oppone la destra fascista. Ma di questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuna meraviglia: la repressione, il carcere, il sangue e la morte costituiscono idee connaturate all'ideologia fascista e nazista. Non c'è dunque da meravigliarsi che da quella parte politica venga condotta una opposizione ad un nuovo ordinamento penitenziario di carattere, diciamo così, umanistico.

Vi è una parte della pubblica opinione che, viceversa, nutre una sorta di rancore quasi reazionario verso questa riforma: rancore che nasce da una buia volontà di conservazione, da una forma di non cultura. Si tratta di un inveterato rancore verso le classi subalterne, che, come ha rilevato nella relazione l'onorevole Felisetti, nel nostro come in ogni altro paese del mondo, forniscono, con i più miseri e derelitti, la maggior parte della popolazione carceraria. Ebbene, questa parte di opinione pubblica cerca di ostacolare, anche con una campagna di stampa, l'attuazione della riforma carceraria dando ad intendere che ci troveremmo di fronte ad una specie di tradimento della gente per bene, dai galantuomini, dei loro beni e del loro modo di vivere; i quali verrebbero posti in pericolo — si osservi — da una riforma dell'ordinamento carcerario tendente ad andare incontro alle esigenze del condannato ai fini della sua redenzione e del suo recupero sociale. È incredibile!

Vi è poi una categoria di persone che muove al progetto di riforma, come abbiamo rilevato dalla stampa in questi ultimi tempi, una critica di tipo più intellettualistico. Da costoro si muove alla riforma penitenziaria l'accusa di antinomia. Si domanda come sia possibile riportare nell'ordine della società proprio quelle persone che, in forza della legge, vengono allontanate dalla società. Onorevoli colleghi, si tratta di una critica apparente e del tutto intellettualistica. Si può infatti recludere per le necessità sopra indicate, e nel contempo rieducare il recluso: sappiamo infatti,

per secolare esperienza, che la punizione, di per sé stessa, doma l'uomo ma non lo migliora.

Ci si accusa dunque, in generale, di voler sacrificare la repressione del delitto e la protezione degli onesti sull'altare di una considerazione umanitaria del delinquente e dei suoi bisogni patologici. Nulla di meno vero, onorevoli colleghi! Chi ha esperienza professionale delle carceri italiane sa che cosa buia, che cosa tremenda sia il carcere nell'Italia d'oggi. Il vecchio concetto retribuzionista della pena (« il male per il male ») ha fatto sì che fino ad oggi si sia considerato il condannato detenuto come un uomo che deve rimanere isolato: isolato deve riflettere e deve cambiare; ed in questa solitudine, nella quale deliberatamente si è voluto tenere il recluso fino ad oggi, abbandonato a se stesso, si è formato un carcere che è veramente disumanizzante. E l'agghiacciante definizione del carcere di oggi in Italia, come « l'università del delitto », non appare lontana dal vero. Infatti, abbandonando solo nel carcere il detenuto, senza che nessuno si rivolga a lui in qualche maniera per modificarlo, per migliorarlo, per farlo riflettere, lo si abbandona alla promiscuità, all'inerzia, alla frustrazione, lo si corrompe di più, lo si fa partecipe di altre scelleratezze. In definitiva, fino ad oggi il carcere non ha assolto di certo i compiti cui dovrebbe far fronte.

Ci buttano davanti, signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti avvenuti nel carcere di Alessandria! Tanta stampa lo fa: « il Parlamento si appresta a votare la riforma dell'ordinamento penitenziario, venendo ancor più incontro alle esigenze dei detenuti; così facendo, si dimentica » — si dice in sostanza da questa stampa — « quello che è accaduto nel carcere di Alessandria ». Ebbene, onorevoli colleghi, noi condurremo innanzi, miglioreremo e voteremo questo disegno di legge proprio pensando ai fatti che sono accaduti nel carcere di Alessandria. Ivi, al cospetto di tre autentici banditi che hanno operato armati (per circostanze eccezionali, non ancora chiarite), il resto della popolazione carceraria — formato di 250 detenuti, ai quali si era dato un principio di quella riforma della quale stiamo parlando oggi, con l'educazione, con corsi elementari, medi e professionali — ha rifiutato di aderire alla rivolta e ai delitti che i tre banditi autentici commettevano!

La maggioranza, io credo, in una certa misura ha risentito di questa campagna, con il risultato di farsi condurre qui alla Camera

dei deputati in Commissione giustizia su posizioni arretrate rispetto al testo che era stato votato dal Senato. Noi siamo qui proprio per cercare di ripristinare il testo originario inviatici dall'altro ramo del Parlamento e per migliorarlo anche in alcune parti che a nostro modo di vedere non hanno ricevuto quella completa attenzione che meritavano.

In quali modi, signor Presidente, onorevoli colleghi, si esercita la nuova cura, il nuovo intendimento penitenziario verso i detenuti? L'umanizzazione della pena viene attuata attraverso molteplici modalità, dai rapporti con la famiglia al rapporto *ad personam* da parte di coloro che vengono in contatto con il detenuto, ai modi nuovi della corrispondenza, con tramiti nuovi verso l'ambiente esterno. Si può, onorevoli colleghi, come alcuni giornali hanno fatto, ironizzare sui detenuti con l'abito a tinta unita. Ma la verità è che anche l'abolizione dell'abito a strisce, anche l'abolizione del numero, anche l'essere chiamati con il proprio nome sono momenti di un'umanizzazione della pena e di quel rispetto della persona umana che da tutte le parti si invoca. Questa espressione poi, « umanità della pena », non significa semplicemente un atteggiamento sentimentale degli altri verso il condannato detenuto (il che sarebbe sterile), ma esprime viceversa, ai fini rieducativi, la volontà di una ricerca di conoscenza scientifica — la più puntuale possibile — del fatto criminoso e della personalità del suo autore. Con questa legge, non è esagerato dire che la scienza entra nel penitenziario! Come sappiamo, il trattamento rieducativo dovrà essere individualizzato, cioè differenziato, caratterizzato a seconda delle necessità e della personalità dei singoli individui. I mezzi principali del trattamento del detenuto diventano l'istruzione e il lavoro. È importante che nel lavoro non ci sia sfruttamento. Il carcere non è più, dunque, un'isola nella società, ma ha con essa i tramiti necessari, diretti, continui.

Rinnovate appaiono la concezione e la pratica dell'aiuto a chi sta per essere liberato ed anche a colui che è stato recentemente liberato. Ci sembra di cogliere nella legge non più uno spirito pietistico, di raccomandazione, quello con il quale ci si rivolge fino ad oggi a queste persone; ma cogliamo viceversa un legame saldo fra istituti nuovi (come i centri di servizio sociale, i consigli d'aiuto sociale, i comitati per l'occupazione agli assistiti) da una parte, e la collettività intera dall'altra, nei suoi diversi livelli di organizzazione e in particolare tra quegli istituti e

l'ambiente economico-produttivo della società, verso il quale ci si preoccupa di indirizzare subito il detenuto liberato dal carcere.

Sicché, ci sembra di poter dire, dopo il varo di questa legge si dovrebbero conseguire ben altri risultati rispetto a quelli che si sono conseguiti fino ad ora in questo campo.

Sorgono istituti nuovi per dar luogo compiutamente ad un nuovo trattamento penitenziario. Li rammento appena, dal momento che sono stati ricordati da tutti i colleghi che mi hanno preceduto: l'affidamento in prova al servizio sociale, per pene minori; il regime di semilibertà per gli altri casi: il fatto, cioè, che, scontata metà della pena, il detenuto può essere ammesso a passare parte del giorno fuori del carcere, per attività lavorativa o istruttiva. E poi il nuovo regime delle licenze ai condannati ammessi alla semilibertà; l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione condizionale; e soprattutto l'istituto della liberazione anticipata: con esso, ai condannati che abbiano dato prova di partecipare attivamente all'opera di rieducazione può essere concesso un abbuono di pena fino ad un massimo di 20 giorni per ogni 180 giorni scontati in carcere. È questo, senza dubbio, tra le novità più importanti, di grandissimo rilievo.

È in queste innovazioni che si apprezzano appieno, a nostro modo di vedere, gli elementi di novità che sono contenuti nel disegno di legge. Il rapporto società-detenuto, con questa riforma, cambia radicalmente: non afflizione e martirio, ma comprensione. È il riconoscimento, in definitiva, della fondamentale uguaglianza umana (onorevole sottosegretario, molte volte ci siamo trovati d'accordo su questo), tra noi e l'« altro », che è di là da quei cancelli.

Ha luogo una novità importantissima: l'intervento della giurisdizione nel processo di esecuzione penale; è accresciuto straordinariamente il ruolo del giudice di sorveglianza e della sezione di sorveglianza. Il più penetrante intervento del magistrato è stato previsto, occorre dirlo, per due ragioni fondamentali: in primo luogo a tutela dei nuovi diritti del detenuto nella fase dell'esecuzione della pena; e in secondo luogo per l'accertamento, da parte del magistrato, dell'idoneità del trattamento e dell'esito educativo, che potrebbe dar luogo, come si è detto, addirittura ad un esaurimento della pena prima del termine posto nella sentenza.

A proposito di quest'ultimo fatto — dell'istituto della liberazione anticipata — sono

stati levati grandi lamenti da quella parte di opinione pubblica e di stampa che prima identificavo. È stato detto che susciterebbe allarme il fatto di poter modificare la durata della pena, rispetto a quella scritta nella sentenza. Il giudicato penale — si dice — potrà dunque essere posto nel nulla dal magistrato dell'esecuzione? Siamo di fronte, a nostro avviso, ad un altro modo di apparire di quello che è stato chiamato il « mito del giudicato »; l'idolatria, cioè, tributata ad un foglio di carta « cresimato », con la dimenticanza e l'oblio totale verso la persona, l'individuo vero del quale ci si deve occupare! D'altra parte, rispondiamo, non è forse vero che anche oggi, nel sistema attuale che stiamo per modificare, la durata della pena inflitta con sentenza può essere modificata? Non è forse vero che nel codice di procedura penale e nel codice penale esistono norme che consentano al potere esecutivo di modificare la durata della pena inflitta dal magistrato con sentenza? L'articolo 176 del codice penale non dice proprio questo?

Ed allora — chiediamo noi — perché meravigliarsi se, anziché affidare ad un burocrate (nel senso buono, si intende) del Ministero, cioè dell'esecutivo, la facoltà di modificare l'entità della pena, diamo tale potere al magistrato di sorveglianza, al magistrato dell'esecuzione penale, una volta che egli abbia realmente accertato il verificarsi di determinate condizioni?

Sono questi i modi attraverso i quali il disegno di legge in esame dà luogo al nuovo trattamento penitenziario verso i detenuti. Certo, signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento non va indenne da critiche; e noi ne abbiamo portate in Commissione, pur nell'alveo di un accordo sui principi fondamentali della riforma. Ne abbiamo portate in Commissione, ne portiamo qui, ne porteremo, sempre in questa sede, nel residuo tempo di lavoro che ci sta davanti.

Di rilievi e di critiche se ne possono fare abbondantemente. Il disegno di legge era insufficiente anche nella formulazione trasmessa dal Senato, in talune parti; in altre, la maggioranza ha modificato, in sede di Commissione, in senso peggiorativo il testo del Senato. Mi sia consentito brevemente esporre alcune di tali critiche, sulle quali, del resto, torneremo in sede di esame degli emendamenti presentando apposite proposte modificative.

Esiste, ad esempio, una patente carenza di coordinamento tra la riforma del primo libro del codice penale e il testo del nuovo

ordinamento penitenziario. Ognuno comprende che quest'ultima riforma avrebbe dovuto andare di pari passo con la prima, seguendo una logica ad essa conforme. Viceversa, ciò non è accaduto. Si guardi all'istituto della *probation* che ha, nell'ordinamento penitenziario, il suo equivalente in quello che abbiamo chiamato l'affidamento in prova al servizio sociale.

Qualche giorno fa ho ascoltato l'onorevole Musotto individuare esattamente, sotto il profilo dogmatico, la diversità dell'istituto previsto dal codice penale rispetto a quello cui fa riferimento l'ordinamento penitenziario. Nel primo caso, quello previsto dal codice penale, sarebbe una specie di pena; qui, viceversa, è solo la trasformazione di una delle pene previste dal codice penale. Ma, identificata la differenza dogmatica, sulla quale non cade dubbio, domando: qual è la ragione, misteriosa, senza dubbio, e incredibile, a mio avviso, per la quale, introducendo il regime di affidamento in prova al servizio sociale nell'ordinamento penitenziario, non dovremmo compiere il passo — coraggioso, ma necessario — di prevedere anche la *probation* come un'alternativa di pena o pena diversa, nella riforma del primo libro del codice penale? Questa ragione non c'è, non è stata avanzata da alcuno e dubito che nel corso della discussione essa verrà chiarita. Onde è che in sede di discussione della riforma del primo libro del codice penale sarà opportuno rivedere le idee che a questo proposito la maggioranza ha espresso fino ad oggi. Nel frattempo, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, in questa sede si sta commettendo (o meglio è stato commesso proprio dalla Commissione giustizia della Camera, in uno di quegli arretramenti di cui parlavo prima) un errore molto grave.

Prendiamo, onorevoli colleghi, l'articolo 46 del testo sottoposto all'Assemblea (originariamente, articolo 50). Il detto articolo, così come approvato dal Senato, prevedeva che il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale fosse adottato dal magistrato di sorveglianza, compiuti i necessari accertamenti; ma si prevedeva altresì che l'osservazione potesse essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima dell'esecuzione della pena. Si prevedeva, cioè, che qualora l'interessato ritenesse di poter dimostrare che per lui si poteva evitare l'ingresso in carcere, questo accertamento, con tutti gli obblighi necessari, poteva essere compiuto dal magistrato di sorveglianza anche prima dell'ingresso nel carcere. La maggioranza, in Commissione giu-

stizia, ha modificato questa norma, stabilendo che in ogni caso il provvedimento può essere adottato solo dopo che per almeno tre mesi si sia condotta presso l'istituto carcerario la necessaria analisi. Ebbene, onorevoli colleghi, se non leggo male, l'osservazione condotta per almeno tre mesi in istituto carcerario significa proprio che l'ingresso nel carcere, da parte di questo cittadino, è inevitabile. E domando, onorevole sottosegretario: non abbiamo detto e non abbiamo sentito dire, in tutti i congressi sul diritto penitenziario, che il trauma fondamentale per l'individuo condannato a pena (ma che appaia meritevole di un trattamento più benevolo) è proprio l'ingresso nel carcere? Non abbiamo detto che è in questo momento (quando si recide il rapporto con la famiglia, quando si interrompe il rapporto di lavoro) che si deve intervenire, per evitarlo, se l'individuo appare chiaramente emendabile? Che ragione c'era, dunque, di stabilire in Commissione che per almeno tre mesi (tempo sufficiente per recidere i rapporti con la famiglia e con il lavoro) l'imputato condannato deve essere posto in carcere, sia pure nell'istituto di osservazione? Non è una norma da togliere e non si deve ripristinare — domando — il testo originario?

Rilevo ancora che è rimandata al codice penale tutta la materia del differimento e della sospensione della pena, quella che nel testo proveniente dal Senato era considerata nel capo sesto del titolo primo del disegno di legge.

Ebbene, questa del differimento e della sospensione della pena, onorevole relatore, è materia tipica dell'ordinamento penitenziario. È errato perciò che noi operiamo un rinvio al codice penale. Al contrario, nel disegno di legge sull'ordinamento penitenziario introduciamo gli istituti della trasformazione e della riduzione della pena, che più plausibilmente potrebbero essere trasferiti al codice penale, lasciando alla legge sull'ordinamento penitenziario la disciplina della sola esecuzione. A questo punto c'è da domandarsi quale incongruenza sistematica e logica abbia condotto ad una soluzione di questo genere: cioè istituti tipici dell'ordinamento penitenziario trasferiti al codice penale, e viceversa.

Ancora: la legge prevede un regolamento di esecuzione. Nulla di male, in astratto; se non fosse, onorevole sottosegretario, che troppe volte regolamento si identifica con tradimento. E noi non vorremmo — auspichiamo che ciò non accada — fosse così anche per questa legge. A nostro avviso, sarebbe bastato ap-

pena un po' più di coraggio nel delineare le figure e le regole di alcuni istituti in questa legge e si sarebbe potuto così fare a meno, con vantaggio generale, del regolamento.

Inoltre, nel disegno di legge manca una programmazione circa le strutture edilizie penitenziarie, come ricordava qualche giorno fa il collega Stefanelli. Riteniamo che questa sia una deficienza di base, assoluta; e nessuno si illuda di poter porre in pratica il nuovo ordinamento penitenziario se prima non vengono modificate le strutture edilizie carcerarie. Ma di questo — anche l'onorevole relatore lo sottolinea — mi sembra che non ci sia parola nel testo del disegno di legge. Sappiamo tutti che la cultura materiale è il presupposto di quella spirituale; senza la struttura materiale di base, senza i mattoni, non ci può essere applicazione del nuovo ordinamento carcerario.

Il nostro pensiero in questo momento va alla preoccupazione, anche questa espressa dall'onorevole Felisetti, in ordine alla mancanza di un piano finanziario preciso circa l'applicazione della nuova normativa. Di questo argomento, nella legge, non si parla, né si fa riferimento, in alcuna dichiarazione del Governo, ad un programma finanziario serio in tema di attuazione di questa legge.

Per questo vogliamo fare eco alla preoccupazione manifestata dall'onorevole relatore, e desideriamo rivolgere all'onorevole rappresentante del Governo alcuni quesiti. Non è forse vero che l'organico attuale degli agenti di custodia è chiaramente riconosciuto come insufficiente? Non è forse vero che rispetto a questo organico attuale, già riconosciuto insufficiente, mancano circa 1.800 agenti? Non è forse vero, onorevole sottosegretario, che per la giustizia si continua a spendere appena l'1,3 per cento del bilancio dello Stato?

A proposito dei criteri sul personale penitenziario, la Commissione ha lasciato deliberatamente un vuoto nella materia; vuoto che attende di essere colmato in aula. Viceversa di questo argomento fino ad ora si è sentito parlare molto poco. Noi non vorremmo che questa mancanza di discorso significasse che tutta questa materia la si vuole rinviare ad altra legge.

Per esempio, l'istituto di studi penitenziari, come era stato delineato nel testo del disegno di legge, aveva dei compiti di ricerca scientifica in tema di prevenzione del reato e di trattamento dei condannati. Nulla di male in questo. Noi abbiamo sempre sostenuto che tutte le strutture di ricerca, che superino un certo livello, dovrebbero ricondursi ad un'uni-

ca istituzione che abbiamo identificato nel Consiglio nazionale delle ricerche; ma riteniamo che non ci sia nulla di male se presso il Ministero di grazia e giustizia ci sarà un istituto di studi penitenziari con quei compiti.

Tuttavia, a parte questi compiti, che sono di pura ricerca, noi dovremmo modificare, onorevole rappresentante del Governo, la caratteristica di questo istituto, per farne non solo il centro di elaborazione dei dati provenienti dagli istituti penitenziari del paese, ma altresì la scuola formativa di tutto il personale degli istituti penitenziari, il quale oggi, in questo disegno di legge, vede il proprio miglioramento professionale e culturale affidato a fumosi corsi, dei quali null'altro si dice se non che verranno istituiti.

C'è di più. La nostra opinione a proposito del personale di custodia è radicale. Noi crediamo che agli agenti di custodia, agli agenti militarizzati, si debba riconoscere solo il compito di mantenere l'ordine e la disciplina, evidentemente del tutto necessari nel carcere; mentre tutto il resto dell'attività e dei contatti con i detenuti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal nuovo trattamento penitenziario, dovrebbe essere affidato a personale civile, a educatori, ad assistenti sociali, a personale vario e qualificato.

Si potrebbe continuare a lungo nell'enumerazione dei difetti ancora insiti nel disegno di legge. In primo luogo, una genericità evidente (basta leggere l'articolo 27) per quanto riguarda i rapporti del detenuto con la famiglia e con la comunità esterna; l'abolizione — intellettualmente colpevole, onorevole relatore — dell'intervento obbligatorio degli esperti nel trattamento penitenziario. Il testo del disegno di legge pervenutoci dal Senato poneva l'intervento degli esperti — lo psicologo, lo psichiatra, l'educatore, il criminologo — come necessario al trattamento rieducativo; la maggioranza, in Commissione, ha modificato questo articolo, stabilendo che l'intervento degli esperti « può », ma non « deve » aver luogo. Le domando, onorevole Felisetti: affideremo ancora il trattamento penitenziario individualizzato, come prevede questo disegno di legge, al direttore del carcere, il quale — se lo giudicherà opportuno — chiamerà gli esperti? O non è invece vero che il tipo di trattamento penitenziario previsto postula esattamente il contrario, e cioè che gli esperti debbano dare incarichi e direttive al direttore del carcere in merito al trattamento dei detenuti?

PRESIDENTE. Onorevole Accreman, vorrei pregarla di concludere, perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

ACCREMAN. Concludo rapidamente, signor Presidente.

Una grande perplessità, onorevoli colleghi, suscita la reintroduzione — opera anch'essa della maggioranza in Commissione — del diritto dello Stato al recupero presso il detenuto delle spese di mantenimento in carcere, che il Senato aveva abolito.

La perplessità è tanto maggiore, onorevoli colleghi, in quanto, ripeto, risulta statisticamente che la popolazione carceraria è formata per gran parte, in Italia come in ogni paese del mondo, dalle categorie più povere, più diseredate; e si ha l'impressione che il recupero delle spese di mantenimento significhi, in definitiva, un raddoppio della pena per queste persone.

Ci potrebbe essere un rimedio, onorevole relatore: quello di tenere molto bassa la quota media di mantenimento di cui parla il disegno di legge, fissata al principio di ogni anno dal Ministro della giustizia; ma questo sarebbe un palliativo. Io capisco, d'altra parte, il principio da cui voi partite: il detenuto che ha commesso un delitto deve essere obbligato a pagare il mantenimento in carcere (se non mi sbaglio fu solo il grande Socrate che, con una certa decenza, poté chiedere di essere mantenuto a spese dello Stato). In definitiva, però, come ho detto, in questo caso siamo in presenza di un raddoppio di pena ai danni dei carcerati provenienti dagli strati più poveri della popolazione. Penso, onorevole relatore, che sarebbe più equa e opportuna una disposizione che, per esempio, obbligasse a rimborsare le spese di mantenimento verso lo Stato chi risultasse per lo meno proprietario immobiliare.

Ma è soprattutto sulla soppressione dell'articolo 3 del testo pervenutoci dal Senato che desidero insistere. Per la prima volta si discute dell'introduzione nel nostro sistema giuridico di una legge sull'ordinamento penitenziario. In coerenza con ciò, l'articolo 3 stabiliva dei diritti in capo a dei cittadini, sia pure detenuti. La maggioranza della Commissione giustizia della Camera ha soppresso questo articolo e il relatore afferma che ciò è avvenuto perché sarebbero stati riconosciuti anche agli interdetti, diritti soggettivi perfetti, quando costoro non li possono esercitare. Sarà così per gli interdetti, onorevole relatore; ma voi, per togliere un gradino, avete abbattuto la casa! Non soltanto non riconoscete più

questi diritti ai detenuti interdetti, ma non li riconoscete a nessun detenuto!

Infine, onorevoli colleghi, il problema sollevato da due articoli di questo disegno di legge: il problema sessuale nelle carceri. Problema grave, forse il più grave che dobbiamo affrontare in questo residuo lavoro fino all'approvazione della legge. Un problema a proposito del quale la stampa benpensante ha cercato di diffondere l'idea che si tratti di qualcosa di cui è inutile parlare, perché nella pena dovrebbe essere compreso anche questo aspetto negativo. I benpensanti ritengono che il detenuto, il quale in carcere non ha sfogo sessuale per la sua necessità (giacché si tratta di una necessità normale per ogni uomo e per ogni donna), rimanga casto? Non è così. La maggior parte dei detenuti fanno in carcere la loro prima esperienza omosessuale ed escono corrotti, mentre erano entrati sani. La letteratura sull'« eros incatenato » è ormai definitiva!

Né possiamo pensare di salvarci l'anima — come abbiamo già sottolineato in Commissione — facendo approvare alla Camera un ordine del giorno in cui si affermi che il problema è stato considerato, demandandone poi la soluzione... non si sa bene a chi! Questo problema va affrontato subito. L'articolo concernente i permessi lo faceva; ma le perplessità su di esso rimangono. Concedere cinque giorni di permesso ad un condannato all'ergastolo per sopperire anche a necessità di questo genere significa — non ce lo nascondiamo — dire all'ergastolano che potrà cercare di sfruttare l'occasione per non rientrare più in carcere.

Probabilmente la soluzione consiste in questo: consentire che quel tipo di visita alle famiglie previsto dal primo comma dell'articolo 29 per altre specifiche e gravi ragioni abbia luogo anche per questa necessità, con le stesse cautele di guardia, di affidamento e di osservanza del regolamento che abbiamo stabilito per quelle visite. Di questo, comunque, parleremo nei prossimi giorni in sede di esame degli emendamenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo prossimi al voto su questa legge, e a nome del gruppo comunista voglio esprimere l'opinione che essa — avvicinata così come abbiamo fatto, secondo i suoi grandi assi di approccio — si presenti come una riforma necessaria e positiva. Attraverso questa legge sarà possibile perseguire il grande traguardo di cui parla la Costituzione, cioè la pena rieducativa e non vendicativa. Sarà così possibile riaccogliere il detenuto, dopo l'espiazio-

ne e avendolo possibilmente trasformato, nell'attività e nella solidarietà sociale insieme agli altri.

Certo, vi è ancora da fare, dopo questa discussione sulle linee generali. Alcune questioni sono rimaste aperte: il loro approfondimento in questa stessa discussione consentirà, io credo, di individuare soluzioni adeguate allo spirito della riforma.

Nei prossimi giorni ci misureremo su queste difficoltà rimaste. Il disegno di legge, in ogni modo, deve essere approvato rapidamente! Già all'orizzonte mi pare si increspano nuvole sull'attività di questa maggioranza governativa, e noi non vorremmo che i prodromi (reali o fittizi) di un'ennesima crisi di governo consentissero, così come vuole la destra, che tanto buon lavoro del Parlamento per modificare e migliorare le leggi civili del nostro paese andasse perduto.

Migliorando ed approvando il disegno di legge in esame, noi non moltiplicheremo i miraggi dell'utopia, ma per la prima volta daremo all'Italia, al paese di Mario Pagano, di Cesare Beccaria e della « scuola positiva » di diritto penale, un giusto, umano e democratico ordinamento penitenziario. Ci volgeremo a quella parte di popolazione, certo colpevole ma anche sfortunata, che deve espriare una pena detentiva, con l'animo di chi porge una mano al fratello o al compagno caduto per aiutarlo a risollevarsi. Daremo, in una parola, al nostro paese una legge di civiltà. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vecchiarelli. Ne ha facoltà.

VECCHIARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi limiterò a brevissime considerazioni sfrondando il mio intervento del troppo e del vago, sia perché la materia è stata diffusamente trattata e troverà utili approfondimenti negli interventi successivi, sia, soprattutto, perché non sono un uomo di legge, non sono un esperto e quindi non attingo l'audacia di addentrarmi in una disamina analitica; mi fermerò pertanto ad alcune linee generali, affrontando l'argomento con un taglio particolare, quello cioè di una coscienza libera e, credo, sensibile, che vuole anche riecheggiare i diffusi orientamenti della pubblica opinione. Certo, questo argomento trova risonanza nel paese, non sfugge all'attenzione dell'opinione pubblica la quale, forse per disinformazione o falsa impressione, sembra

recepirlo deformato e falsato nella sua portata.

Di fronte al problema in esame, in effetti, si registra un diverso atteggiarsi della pubblica opinione che in molta parte non riesce a comprendere la validità e la necessità della carica innovativa di questo provvedimento. Sembra a molti che esso sia improprio, inattuale, velleitario, perché nel suo slancio umano e sociale, nel suo disegno riformatore, verrebbe a calarsi in una realtà ben triste e ben diversa; e non pochi — come è stato qui ripetuto — lo tacciano di lassismo e cedevolezza perché, proprio mentre si fa furioso l'assalto della criminalità e la sua recrudescenza assume forme inusitate di spregiudicatezza e di ferocia, si vorrebbe indulgere troppo verso chi ha alzato la mano contro la legge e contro la società.

Non pochi rilevano la contraddittorietà, invero solo apparente, che la contemporaneità di discussione di due provvedimenti — l'uno per la lotta contro la criminalità, l'altro per un nuovo ordinamento penitenziario — sembra offrire, perché nell'uno si sancisce un inasprimento delle pene, nell'altro si delineano le forme di un diverso e più umano trattamento per i detenuti. Sbagliano quanti la pensano così? Certamente sì. Dal nostro punto di vista sbagliano e sbagliano rotondamente. Ma naturalmente noi abbiamo il dovere morale e politico di dare ampia ragione di certe scelte, perché bisogna evitare che esse possano apparire contraddittorie, incerte ed incoerenti. Dobbiamo farci carico di tale atteggiamento esterno, certo poco razionale, fatto di sensazioni, di preoccupazioni più che di logica, non certo per ripensare integralmente e ritardare un provvedimento della cui giustizia e necessità siamo pienamente convinti, ma proprio per accreditarlo, per presentarlo nella sua giusta luce, nella sua vera finalità, nella sua indubbia efficacia sociale.

È necessario togliere ogni preoccupazione, in chi l'ha, in buona fede, sugli aspetti negativi di tale riforma che, come da qualcuno è stato anche qui dentro sostenuto, potrebbe allentare le maglie della giustizia, non scoraggiare la consumazione del reato, invogliare a delinquere, alimentando la presunzione di una facile impunità. Bisogna rimuovere la preoccupazione, da alcuni manifestata, che ci si occupa dei delinquenti, dei detenuti, e si dimentica la società; la sua difesa dall'assalto del male. La finalità ultima del provvedimento, come ho detto, è proprio il bene della società.

Nessuno deve dimenticare che il problema di un nuovo ordinamento penitenziario si è imposto con drammaticità negli ultimi tempi ed ha richiesto e richiede una risposta sollecita, non differibile nel tempo.

Si sono avute manifestazioni violente che hanno messo vieppiù a nudo la gravità e l'urgenza di una situazione insostenibile per i tempi che viviamo. Le determinazioni che andiamo a prendere sono state sollecitate dalle vicende raccapriccianti che si sono verificate in alcuni istituti di pena, da Roma ad Alessandria, da Firenze a Campobasso e altrove, ma non sono certo frutto di improvvisazione, non sono state tumultuosamente e scompostamente imposte da questa necessità.

Il problema di umanizzare il carcere non è nuovo, non è una scoperta del momento: è nato da alcuni anni, è passato al vaglio di studi e di ricerche, si è presentato all'esame del Parlamento in precedenti legislature, ha formato oggetto di incontri e seminari scientifici a livello nazionale e internazionale. È presente in altre nazioni, in alcune è stato sistemato, in altre forma lo stesso tormento che provoca presso di noi. L'ONU ha fornito le sue indicazioni nel fissare l'adozione di regole minime.

Esso trova, quindi, a monte, tutta una preparazione, ha un retroterra di impostazioni e di verifiche e, cosa che va soprattutto sottolineata, facendo tesoro di tanta preparazione il Parlamento oggi ha potuto dare una perspicua definizione a queste norme; e va dato merito ai lavori del Senato, e particolarmente alla competente Commissione della Camera, con l'apporto del sottosegretario, del ministro e dell'esimio relatore onorevole Felisetti.

Queste critiche, quindi, non comportano in noi alcuna preoccupazione. Non regge il rilievo di contraddittorietà, di contrasto con la realtà di oggi. Il problema del nuovo ordinamento è attuale, è maturo nelle coscienze, è premurato dalla profonda trasformazione che ha investito tutta la nostra società. Ma soprattutto va detto che la riforma dell'ordinamento penitenziario estrinseca un preciso dettato costituzionale e che era diventato imprescindibile, per il legislatore, il dovere di adeguarlo alla Carta costituzionale, la quale nell'articolo 27, stabilisce che la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che deve essere finalizzata alla rieducazione, alla risocializzazione del condannato.

L'adeguamento costituzionale è reclamato soprattutto dalla mutata realtà del paese: non si attaglia più al regime democratico un vecchio ordinamento. È sollecitato dalla evolu-

zione delle concezioni scientifiche e dagli indirizzi adottati negli altri paesi. Lasciare in vita e in vigore il vecchio regolamento, questo sì, sarebbe contraddittorio, sarebbe anacronistico e illogico.

Il vigente regolamento (anche se alcune modifiche ne hanno attenuato la portata), che risale al 1931, nato in epoca dittatoriale, è tutto percorso e innervato da una concezione politica autoritaria, e quindi delinea e sancisce un trattamento penitenziario in forme repressive, afflittive, antisociali. Non coglie in nessun punto, in nessun momento la dimensione umana che pure esiste in chi è rinchiuso in un istituto di pena.

La nostra Costituzione sollecitava una riforma che caratterizzasse la pena in funzione rieducativa e risocializzante del detenuto, attraverso forme di umanizzazione, con la creazione di una nuova atmosfera, con l'applicazione di regole minime, con l'adozione di un trattamento individualizzato, qualificato e diversificato, e di misure alternative della detenzione, con azione di assistenza psicologica, morale e sociale. Non si poteva ulteriormente disattendere la Costituzione, non si potevano chiudere gli occhi dinanzi alla realtà, non si poteva rimanere insensibili di fronte ad una dura situazione! Perché dunque riprovare e scoraggiare questo sforzo di adeguamento e rinnovamento, colpendo lo strumento legislativo di critiche ingiuste, tacciandolo di inavvedutezza e addirittura di irresponsabilità? Noi respingiamo le critiche pregiudiziali e di fondo e ci diciamo pienamente convinti della validità e della necessità di tale legge di riforma. Solo per dissipare residue ombre e preoccupazioni, soprattutto all'esterno, noi attiviamo un dibattito più nutrito e più lungo ritenendo che la rimessione all'Assemblea, da altri voluta, possa alla fine offrire possibilità di maggiori contributi e di qualche miglioramento. Noi riaffermiamo come nostro immancabile e primario dovere la difesa della società e la condanna del male. Abbiamo salda la convinzione che la pena non possa essere privata della sua coazione psicologica e del suo richiamo morale, ma, nel contempo, senza avvertirne alcun contrasto, sentiamo nella nostra concezione democratica, nel rispetto per la Costituzione, nella nostra ispirazione democratica (e un grande Papa ce ne ha dato toccante esempio quando, in vista ai carcerati di *Regina Coeli*, il 26 dicembre 1958 esclamò loro prima di benedirli «Eccomi tra voi. Ho messo il mio cuore vicino al vostro»; e così nella visita del novembre 1962 ai ragazzi del centro di rieduca-

zione per minorenni, quando con lui fu applaudito anche il ministro di grazia e giustizia), noi sentiamo nella nostra coscienza che non è lecito scaricare come detriti, senza speranza di salvezza e di recupero, nel mare della perdizione, tanti esseri umani non certo tutti criminali e, a volte, non tutti ancora colpevoli.

Nello sfondo di un carcere si ammucchia come un coacervo umano una varietà di esseri; e accanto al criminale incallito vi è anche chi si tormenta, si macera nel rimorso. Perché la tristezza e lo squallore di un ambiente, la mancanza di ogni soffio di umanità, la segregazione completa dovrebbero esasperare la ribellione del criminale fino alla ricerca dell'evasione ed esacerbare il pentito fino alla disperazione, lasciandoli confusi in una uniformità ed inumanità di trattamento? A che cosa tutto ciò gioverebbe? Forse oggi l'attuale sistema scoraggia il crimine, atterrisce chi è portato a delinquere? No, di certo: aggrava solo i problemi. Chi oggi esce dalle carceri spesso torna a commettere reato, forse perché ha istinti incorreggibili, ma anche — credo — perché ha uno stato d'animo esulcerato, perché non gli è stato offerto un modo per ritrovarsi, per ricostruirsi moralmente e civilmente. È questa considerazione che ci porta a respingere ogni accusa di permissività, di lassismo e di incentivo a delinquere, che sarebbero annidati nella presente legge. Il sistema attuale nelle carceri è ingiusto non solo perché è poco umano, ma perché esclude ogni possibilità di rieducazione, di recupero e di possibile reinserimento nel contesto civile e sociale.

Un'altra considerazione si impone per placare quelli che vedono in questa riforma un regalo ai delinquenti, una spinta al reato. È una considerazione che porta ad operare una netta distinzione tra i due momenti della pena: l'irrogazione e l'espiazione. È l'irrogazione della pena che deve scoraggiare, che deve atterrire e non deve illudere sulla facile impunità; sono il rigore della legge, la sua rapida e decisa applicazione, onorevole sottosegretario, la sentenza del magistrato a fare giustizia e a creare le ragioni della difesa sociale. In questo campo bisogna intervenire per raggiungere chi ha mancato, per punire i colpevoli, per snellire le procedure, per inasprire le pene verso i criminali, come lodevolmente si suggerisce con la proposta di legge Bartolomei ed altri. È in questo momento che risiede la forza della legge, la maestà della giustizia per la difesa della società e per la lotta al crimine.

Il momento dell'espiazione non può avere carattere intimidatorio: che il carcere sia un luogo più o meno accogliente, che vi si veda o non vi si veda la luce, che vi si mangi più o meno bene, che vi si goda un trattamento o un altro, non costituisce deterrente per dissuadere o invogliare al crimine; ciò può dare solo la misura della civiltà di un paese.

Noi non nutriamo esitazione alcuna circa il varo di questo disegno di legge. Quello che ci lascia un po' perplessi è solo il dubbio, onorevole relatore, che esso non possa svolgere concretamente ed al più presto la sua benefica azione. La riforma accende speranze, apre prospettive: sarebbe oltremodo pericoloso, data la situazione, non tradurle in realtà. Siamo in presenza di un mondo carcerario in continua agitazione ed attesa. Se l'applicazione delle nuove norme dovesse incontrare ostacoli, renderemmo più rovente, più accesa la situazione. Ecco una nostra viva preoccupazione: non riteniamo che tutto possa attuarsi presto e bene, e non certo per carenza di volontà politica, ma per condizioni obiettive.

Il disegno di legge, secondo me, delinea il nuovo ordinamento in termini forse più ideali che reali; c'è l'anima, la filosofia della riforma, ma la sostanza, il contenuto sembrano poco traducibili in realtà operante. Le linee tracciate sono avanzate e generose, ma non è facile attuarle se non si provvede prima alle strutture ed alle attrezzature nuove (come ha rilevato anche l'onorevole Accreman), se non si adegua il personale di custodia a compiti nuovi, se non si approntano subito i mezzi operativi.

Il primo compito è quello di creare un nuovo ambiente fisico. Di conseguenza, sono necessari la costruzione di nuove sedi carcerarie, l'ammodernamento di altre già esistenti, lo smantellamento dei vecchi edifici, la soppressione di alcune carceri mandamentali che non servono e che costano ai comuni ed allo Stato. L'umanizzazione resterebbe parola vuota se non creassimo valide premesse per attuare livelli materiali di migliore trattamento (e gli articoli 4 e seguenti ipotizzano una serie di misure atte a creare, appunto, un ambiente migliore). È prima di tutto l'ambiente, infatti, che esercita una funzione psicologica nell'ambito della rieducazione e della risocializzazione.

Quanto agli istituti penitenziari, proprio in omaggio ad alcuni principi informativi del progetto di legge, vengono fatte, nel testo, larghe previsioni, con molte e opportune distinzioni; tuttavia negli articoli dal 63 al 70

vi sono molte espressioni che recano le parole: « possono essere istituiti », anziché « devono essere istituiti » e manca ogni fissazione dei tempi di attuazione. Il che sembra ben congegnato, ma poco realizzabile.

Oltre all'ambiente, ha importanza anche il fattore umano, cioè il personale di custodia, di sorveglianza, di assistenza, il quale deve essere adeguato alle nuove finalità.

È qualificante ed apprezzabile la scelta del trattamento individualizzato, che porta a guardare alla personalità di ogni recluso, ad adottare a misura d'uomo le forme ed i modi di rieducazione e di recupero. È valida l'istituzione di centri per il servizio sociale, l'aiuto sociale e l'assistenza: ma saremo in grado di farli funzionare al più presto? Potremo avere del personale professionalmente pronto e nel numero che sarà necessario? Non credo troppo all'assistenzato volontario. Alla varietà dei soggetti, alla variegata gamma di caratteri e di stati d'animo dei reclusi, bisogna rispondere con una disponibilità di addetti che sentano la delicatezza e la gravità del loro compito. È necessaria quanto mai la distinzione tra i soggetti pericolosi e i rei marginali, perché soprattutto per questi ultimi ha più efficacia l'opera di dissuasione dal perseverare in una cattiva condotta. Non si può disconoscere la carica innovativa ed umana presente nella scelta, nell'adozione delle misure alternative. Esse potranno avere efficacia se concesse con ocularità, se garantite, se particolarmente tese a coltivare ed assecondare predisposizioni alla educazione.

Qui devo dissentire dalle conclusioni dell'onorevole Accreman: sarebbe stato troppo largheggiare in certe direzioni; concordo pienamente con le valutazioni della Commissione, che hanno portato ad alcune modifiche restrittive rispetto al testo approvato dal Senato, specie per la soppressione di un comma dell'articolo 29, relativo ai rapporti umani intesi nella forma di rapporti sessuali. Io avrei soppresso anche il secondo comma, là dove è detto: « analoghi permessi possono essere concessi per gravi ed accertati motivi ». La dizione vaga e generica creerebbe discrezionalità portando a disparità di trattamento, contravvenendo alle affermazioni dell'articolo 1, relative alla parità di trattamento dei detenuti, senza differenziazioni almeno nel trattamento materiale. Concordo quindi per la soppressione del terzo comma dell'articolo 29. Non ci nascondiamo il male ma, per vincere il male dell'omosessualità, se ne potrebbero creare altri. Sarebbe stato troppo rischioso: l'introduzione della norma

avrebbe recato serie complicazioni ed avrebbe potuto riservare sorprese. Non è attuabile un trattamento generalizzato verso tutti: un altro collega ha proposto la soluzione del problema con la possibilità di accesso per le mogli, ma questo lascerebbe pendente il problema degli scapoli, che spesso costituiscono la maggioranza dei reclusi. Dovremmo forse legittimare l'ingresso nei carceri di « donne », consacrando noi stessi la prostituzione in un progetto di legge ?

FELISETTI, *Relatore*. E quando i detenuti sono donne ?

VECCHIARELLI. In questo caso dovremmo creare un nuovo tipo di occupazione per uomini « fusti »...

Quindi, ritengo che in certi casi l'ottimo sia nemico del buono. Voler riformare tutto d'un colpo, potrebbe essere controproducente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi approviamo lo spirito della riforma, la sua impostazione e la sua finalità; lasciamo intatti alcuni connotati che le conferiscono una carica innovativa, e vediamo insieme, nel corso dell'esame e dell'approvazione degli articoli, con opportuni emendamenti, di rendere più concrete le norme e più facilmente applicabili i principi riformatori.

Se qualcosa che sembra non solo superflua ma anche di prospettiva, dovesse essere accantonata, non toglieremmo nulla alla rinnovatrice fisionomia di questo progetto di riforma che si qualifica per l'umanizzazione, le norme sul lavoro, sull'istruzione, sulla assistenza sociale e religiosa, sulla nuova organizzazione penitenziaria. Consentire ai detenuti la possibilità di un lavoro, di un'istruzione, di un'assistenza psicologica, sociale e religiosa, significa farli sentire uomini, significa cogliere la loro dimensione umana per far loro avvertire il disagio di una posizione sbagliata; significa sollecitare il richiamo della coscienza. Solo così in molti l'emenda, il recupero possono diventare obiettivi concreti.

Onorevoli colleghi, quando troverà completa attuazione, questa legge segnerà un passo avanti e costituirà un'ulteriore conquista di civiltà e umanità (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il mio intervento, anche se non steso per iscritto, non

si può dire improvvisato, poiché non si può parlare di improvvisazione rispetto ad argomenti che sono già stati ampiamente discussi, approfonditi ed analizzati da ciascuno di noi, soprattutto in Commissione.

Anche in questa circostanza debbo rilevare — purtroppo questo rilievo è diventato monotono — lo squallore totale, l'assenza d'interesse con cui l'aula si presenta di fronte a problemi veramente importanti, come quello, non dico rivoluzionario, ma sicuramente portatore di profonde innovazioni, che si riferisce al nuovo ordinamento penitenziario. Sarebbe a dire che questa è già una manifestazione di sensibilità, della quale vorrei che si tenesse conto anche nel corso di questo discorso di merito che faremo attorno al nuovo ordinamento penitenziario, per vedere cioè in quale misura la sensibilità dei rappresentanti del popolo diventa un fatto di passione, di impegno e di interesse innanzi ai problemi del paese.

Mi corre l'obbligo per conto del mio gruppo di ringraziare in primo luogo il relatore per la sua relazione concisa ma densa — anche se mi permetterò di sottolineare alcuni concetti base di questa relazione che non mi sento di condividere — e per aver fornito questo materiale di interesse dialettico; in secondo luogo l'onorevole Pennacchini per la pazienza veramente certolina e per l'impegno con i quali ha affrontato la parte legislativa che più direttamente ci interessa; non voglio fare, per carità, comparazioni che sarebbero di poco buon gusto, ma è fuori dubbio che l'onorevole Pennacchini è, tra i sottosegretari, quello che dimostra maggiore passione e maggiore impegno per tutti i problemi che riguardano la nostra giustizia, con profondità di intelletto e con serenità, tranquillità e obiettività, con la coscienza di chi sa che spesso non è necessario, non è urgente e non è nemmeno opportuno sposare così razionalmente od irrazionalmente certe tesi, portandole fino alle estreme conseguenze, ma che il dibattito serve anche obiettivamente, democraticamente a correggere certe posizioni che ognuno di noi ha assunto nella legittimità delle proprie posizioni politiche; mi corre l'obbligo di ringraziare, infine, il ministro Zagari, anche perché, signor Presidente — onorevole sottosegretario, ella avrà poi la bontà di rispondere a nome del Governo in merito a questioni che impegnano anche la presenza intellettuale, diciamo così, filosofico-intellettuale del ministro Zagari, e quindi parlerà in sua vece — perché il ministro Zagari, dicevo — poi lo dimostrerò —

ha avuto la capacità non comune di dare una sua impronta, una importante personalizzazione alla legge, tanto è che questa legge, a torto o a ragione, nel bene e nel male, viene definita la « legge Zagari »; una forma di personalizzazione che non so fino a che punto sia poi governativa, o piuttosto che paragovernativa o pseudogovernativa o antigovernativa, ma che si concreta in una sua posizione originalissima: è una sua tesi, un documento che è oggetto della sua passione e che per lo meno consente a noi di analizzarla e di entrare nel foro interiore spirituale del nostro simpatico, cortese e intelligente ministro della giustizia.

Prima di tutto vediamo di sgombrare subito il campo, con molta correttezza, da una inesattezza riportata nella relazione del collega Felisetti, secondo la quale, non certo con obiettività storica, ma con posizione di legittima faziosità politica, sarebbe imputabile al gruppo del MSI-destra nazionale una volontà deliberatamente ritardatrice dell'iter del disegno di legge. Se questo è vero da un punto di vista materiale, il collega Felisetti deve però entrare — è suo dovere — nelle ragioni politiche, tecniche e sociali che hanno indotto il suo gruppo ad assumere un certo atteggiamento. Io, quale rappresentante del mio gruppo in seno alla Commissione giustizia, non faccio alcun mistero del fatto che noi ritenemmo che la legge fosse da portare in aula per una discussione più approfondita proprio in rapporto a certe situazioni che si erano create nel paese. Non vedo che cosa ci sia di drammatico, di ostruzionistico, di sabotatore da parte nostra nei confronti della legge, una volta accettato il principio che una maggiore riflessione sul provvedimento era la conseguenza di quanto accadeva nel paese, ad Alessandria, alle Murate e via dicendo: non sto qui a ripetere cose già note.

Qui si inserisce una tesi originale e apprezzabile del ministro della giustizia, secondo la quale le riforme di fondo — quale può apparire, senza per altro esserlo, quella in esame — diventano necessarie ed urgenti proprio nei momenti di maggior pericolo e difficoltà del paese. Questo ha affermato l'onorevole Zagari con molto realismo, senza nascondersi dietro un dito, affermando che, proprio per quanto è accaduto ad Alessandria, proprio perché nelle carceri si protestava e accadeva quello che i giornali hanno registrato, proprio per una sorta di rapporto causale politico e giuridico, si rendeva necessario ristrutturare la normativa in vigore. È un principio

che io rispetto, anche se non condivido, ma che però (spero che queste cose vengano riferite al ministro perché possa rispondermi) trova violazioni ed eccezioni proprio da parte dell'esecutivo del quale il ministro fa parte. L'eccezione più solenne e clamorosa a questo principio di legislazione l'abbiamo avuta a proposito del codice di procedura penale. L'esecutivo ha varato una nuova legislazione sul processo penale. Se ha fatto bene o male, sono affari che riguardano l'esecutivo. Noi l'abbiamo criticata, però quella legge-delega è passata e la Commissione insediata tempo fa ha cominciato i lavori. Tuttavia, è in discussione alla Commissione giustizia della Camera la proposta di legge Bartolomei sull'inasprimento delle pene, che rovescia l'impostazione del codice di procedura penale, stabilendo il principio che, in rapporto ad una particolare situazione del paese, certe tesi vanno modificate e corrette. Quando facemmo osservare che la legge Bartolomei rappresentava una preoccupante, sconcertante, e probabilmente permanente eccezione a tutta l'impostazione giuridica del codice di procedura penale, ci venne replicato che era vero, ma poiché l'opinione pubblica era allarmata per la continuità e la gravità dei delitti (rapine, omicidi, sequestri di persona e quant'altro oggi accade in Italia), il Parlamento non poteva rimanere insensibile e doveva provvedere in una maniera diversa da quella che era la linea direttrice del nuovo codice di procedura penale.

Quindi, la tesi del ministro non è più valida. Mi riferisco alla tesi secondo la quale certe leggi vengono assunte proprio nei momenti di maggiore difficoltà e pericolo del paese; tesi che, ripeto, non è più valida; non lo è sul piano dei fatti, non lo è per colpa dello stesso ministro, che è d'accordo con la legge Bartolomei, che tale legge vuole varare per tamponare le tremende e drammatiche falle costituite dalla purtroppo imperversante criminalità nel nostro paese. Desidererei una maggiore coerenza, sotto questo profilo, da parte dell'esecutivo.

Vorrei rivolgere all'onorevole Felisetti una altra annotazione, anche questa di natura critica. Mi auguro che il relatore sfugga al luogo comune ormai stanco, ormai trito, ormai corrosivo, in ordine alla difesa di presunte leggi oscurantiste da parte del mio gruppo unicamente in rapporto al passato, essendo il codice del passato e quindi i regolamenti ad esso relativi manifestazioni, appunto, oscurantiste. Onorevole Felisetti, il concetto del diritto è un concetto di civiltà ed un concetto

che, proprio per essere tale, ha una sua validità di carattere universale. Non fratturerei il diritto nella continuità storica, che raggiunge comunque — io, per altro, non sono un crociano — questa caratterizzazione di universalità. Il diritto del codice Rocco rappresenta la necessaria premessa del diritto dei nuovi legislatori; esso rappresentava la necessaria successione del diritto dei precedenti codificatori. Questo accade in Italia, accade in Russia, in America, dappertutto. Forse accade dal diritto romano ad oggi. Se volete stroncare tale continuità, che è manifestazione di civiltà, neghereste quello che è il principio della civiltà stessa di un paese, di un continente, forse del mondo intero. Il resto è politica, il resto è adeguamento, legittimo o non legittimo, criticabile o non criticabile, a certe impostazioni politiche. A monte di tale adeguamento, di questa articolazione delle leggi sul terreno delle esigenze politiche, vi è un principio di civiltà e di diritto che non può non considerarsi universale.

Perché ho detto questo, signor Presidente? Perché mi riescono sgradite — tenuto conto dell'intelligenza e della cultura dell'onorevole Felisetti — frasi come le seguenti, in cui si dice: «... ripudiando l'impostazione meramente punitiva, segregazionistica ed autoritaria dell'ancora sostanzialmente vigente normativa fascista...». Il regolamento Rocco è del 1931. Se certe cose intendiamo farle per esigenze politiche, per esigenze elettorali, per esigenze parlamentari, facciamole pure. Se vogliamo invece farle rispondere ad esigenze culturali e concettuali, no! Se intendiamo dare determinate interpretazioni più o meno restrittive, più o meno larghe del diritto, in rapporto alla situazione anche politica della società e se facciamo questo cercando di dare al tutto la luce dell'intelletto, il discorso è di un certo tipo; se scegliamo altri criteri, debbo dichiarare che non mi sentirei di accettarli.

Commettete, infatti, onorevoli colleghi, l'errore di rapportare il codice Rocco sempre ed unicamente agli emanandi codici e al costruendo diritto, che si riferisce indubbiamente ad una società nuova, che si riferisce ad una società che, quanto meno per il fatto di intervenire quarant'anni dopo quell'altro tipo di società, non può che presentare una diversa architettura, una diversa mentalità. Il critico, a mio avviso (e lo dico con profonda modestia ed umiltà) dovrebbe portare il giudizio comparativo, dal punto di vista della civiltà e del diritto, agli accostamenti tra il codice Rocco e le legislazioni precedenti. E non v'è dubbio che il codice Rocco avesse dei contenuti più

liberali rispetto alle legislazioni precedenti, rispetto al codice Zanardelli, in tutti i concetti: nel concetto della pena, nel concetto dello stesso processo, nel concetto della difesa dell'imputato. Chi oserebbe dire, onorevole Felisetti, che la posizione dell'imputato nel processo penale secondo il codice Zanardelli sia diversa, se non migliore, dalla posizione dell'imputato secondo il codice Rocco? Significherebbe mistificare la realtà! Allora, facendo degli accostamenti con il passato, dirò che per quanto concerne l'ordinamento penitenziario, proprio il codice Rocco rappresentava una posizione evolutiva rispetto alle precedenti leggi in materia. Per esempio, i tre concetti fondamentali del codice Rocco sull'ordinamento penitenziario erano quelli che si sostanziano nel rapporto (vedremo poi le considerazioni di ordine sociologico) tra punizione ed età del detenuto, dell'internato o dell'imputato. Gli onorevoli colleghi sanno perfettamente come, secondo il vecchio codice, dall'età di nove anni il minore era considerato, agli effetti dell'illecito penale, in una maniera che cominciava già ad essere punitiva in senso proprio. Il problema dell'età ebbe una soluzione notevolmente diversa nella nuova regolamentazione Rocco. Non è che io voglia difendere altro, se non la realtà più obiettiva. Si giunse, dunque, a considerare la punizione del fanciullo colpevole dall'età di 14 anni fino ai 18, e dai 18 anni in su, con delle differenziazioni di pena o, comunque, di sanzione (vedremo poi di che tipo è questa sanzione, secondo gli aspetti sociali dell'epoca e quelli attuali).

Un'altra innovazione del codice Rocco fu quella dell'abolizione del silenzio nelle carceri, che nel precedente ordinamento giudiziario rappresentava una delle forme punitive del detenuto. Ma questo, perché? Perché il codice Rocco aveva il pregio di possedere degli aspetti di maggiore liberalità rispetto al precedente codice? No! Perché passava il tempo, si evolveva la società, e un legislatore che si rispetti non può non tener conto di certe situazioni che si modificano, alle quali l'impronta politica deve offrire una capacità interpretativa, senza prescindere da quello che è una società in continuo sviluppo. Sia chiaro, infatti, che il concetto del lavoro del detenuto fu introdotto nell'ordinamento del codice Rocco. A questo proposito potrebbe essere facile il rilievo (ma non lo farete sicuramente perché apparirebbe peregrino) che l'introduzione del lavoro come obbligo nell'esecuzione della pena corrisponde ad un principio di carattere pubblicistico e non ri-

veste un carattere meramente privatistico, limitato all'istituzione di un rapporto di lavoro tra il detenuto e le carceri, o eventuale azienda privata appaltatrice, o comunque lo Stato. Siffatta concezione pubblicistica io la ritrovo nel testo del disegno di legge trasmesso dal Senato, esattamente all'articolo 14, il cui secondo comma così recita: « Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro ». Lavoro-obbligo, dunque; il concetto di lavoro non è volontario. Naturalmente, è un concetto d'obbligo rispetto a certe situazioni fisiche, a certe disponibilità, a certe capacità; questo — si capisce — è un discorso di carattere personale, un discorso diverso. Ma il concetto che avete inserito nella legge è quello del lavoro come sistema rieducativo d'obbligo. E non è un concetto vostro, onorevole Felisetti. È un concetto di lavoro — parliamoci chiaro — inteso in senso pubblicistico, in senso di obbligo dello Stato, di dovere e di diritto del detenuto, a fini rieducativi.

Ma che finalità era presente nel codice Rocco a proposito del concetto di lavoro per il detenuto? Di punizione? Parliamoci chiaro, era solo un concetto punitivo? A questo punto dovrei dirvi che il lavoro, checché se ne dica, senza giungere a principi gentiliani di umanesimo, quasi sempre finisce col costituire un qualche cosa che non rientra nella volontarietà, o nell'entusiasmo, o nella passione; tranne, evidentemente, poche eccezioni. Ma rimane fermo che voi in questo disegno di legge avete accettato il principio che era già consacrato nella precedente legislazione e pertanto non è assolutamente nuovo.

Stabilito che noi condividiamo tutte queste cose, desidero essere il più breve e più chiaro possibile intorno a quelle che sono le posizioni di assoluto e stridente contrasto fra il mio gruppo e gli altri. È fuor di dubbio che non si può non accettare quanto concerne l'attrezzatura, la logistica, l'organizzazione e gli strumenti necessari; pertanto quali sono i punti di maggiore contrasto tra noi e voi? Assolutamente non vi è contrasto sul concetto della pena in quanto sanzione che porta ad una rieducazione, quindi ad un tentativo o ad una premessa di reintroduzione nella società di colui il quale dalla società si è allontanato o per un fatto patologico o per un fatto volontario.

A questo punto il discorso diventerebbe lunghissimo e voi capirete perfettamente che finirebbe con l'abbracciare tutta la dottrina giuridica della pena, della colpa e quindi non è il caso di farlo in questo momento, anche perché ci condurrebbe fuori strada. Pertanto non

mi soffermerei tanto sulla questione — lo farei in sede filosofica, ma qui siamo in sede politica — della patologia del delitto come fatto naturale e come fatto necessario. Anche perché il discorso su questo piano andrebbe rivolto alla democrazia cristiana, e quindi potrei anche accettarlo sotto un certo profilo in quanto non appartengo a tale partito ed ho idee completamente diverse sul problema del diritto, del positivismo assoluto che poi è il concetto del positivismo socialista assoluto.

Viceversa, andrei molto cauto a proposito del concetto del delitto come manifestazione patologica della società della quale l'individuo fa parte e come manifestazione patologica esclusiva dell'individuo indipendentemente da una situazione obiettiva nella società. Come dicevo, andrei molto cauto nel fare queste affermazioni di principio, specialmente quando questi principi devono condurre ad un certo tipo di codificazione che deve anche soddisfare l'esigenza che la società in qualche modo si salvi, si preservi e si difenda.

Poiché abbiamo ascoltato delle affermazioni anche autorevoli, provenienti dal settore comunista, in cui si affrontava e si risolveva il problema del delitto in maniera globale come una manifestazione di patologia non personale ma sociale, ho avuto le mie preoccupazioni di ordine intellettuale nell'affrontare un tema del genere.

Infatti, diverso è il concetto in cui il delitto, da un punto di vista storico, viene manifestato e appare come manifestazione di una provvisoria o permanente — non ha importanza — patologia di carattere sociale; in questo caso il legislatore deve cominciare a muoversi su altre strade, deve cominciare a percorrere altre vie e non deve sopprimere o ritenere di poter sopprimere le cause del delitto, ma deve ritornare alle cause della patologia sociale portando la sua attenzione a certi correttivi che nulla hanno a che fare, per lo meno oggi, con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma il contrasto fra le nostre posizioni diventa stridente a proposito del concetto di detenzione, che voi respingete, o che ammettete da un punto di vista letterale, superficiale, respingendolo poi nella sostanza. Risolto il problema della sanzione penale che va qualificata in funzione di reinserimento, di educazione, problema, questo sul quale siamo d'accordo (pur con quelle differenze testé enunciate sul concetto della patologia sociale o della patologia personale nell'accadimento del delitto) rimane un contrasto, questo sì: voi escludete il principio della deten-

zione; e cercherò di motivare le ragioni. Voi giungete ad uno strano compromesso, per cui aveva ragione l'onorevole Musotto, quando affermava in Commissione: il codice, le leggi, sono sempre una forma autoritaria, direi quasi dittatoriale, a fin di bene, a fini morali. Volevo dire che voi giungete ad un compromesso attenuando il rigore della legge, e cioè della sanzione primo momento, e quindi della detenzione, attraverso un abile scolorimento della detenzione nel tempo, una sua diluizione nel tempo; mentre invece, se si accoglie il principio della detenzione, la conclusione matematica è che la detenzione o è, o non è, ai fini della significazione punitiva della sua stessa nozione.

Farò degli esempi più pratici. Noi abbiamo avuto la possibilità di visitare le carceri straniere. Nel corso delle passate legislature abbiamo approfondito, come membri della Commissione giustizia, questi problemi e abbiamo visitato le carceri dei paesi dell'est e quelle occidentali. Quando abbiamo parlato con i giuristi di scuola germanica, per esempio, e abbiamo approfondito anche gli ordinamenti giudiziari germanici, svedesi, o di altri paesi, abbiamo notato che esiste una profonda differenza in merito al concetto di punizione. I legislatori di quei paesi la concepiscono infatti nei ridottissimi limiti di tempo rapportati alla gravità del reato commesso; sono limiti di tempo che tengono conto del prestigio e della dignità umana, capace di sopportare fino ad un certo punto, e non oltre. In quei paesi è consentito, è preteso, è voluto il reinserimento nella società dell'individuo condannato (si tratta quindi di concetti tutti scontati); ma durante il periodo di detenzione, la punizione è quella che deve essere. Un omicida in Germania, chiunque abbia ucciso, non è condannato a 24 anni, a 30 anni, o all'ergastolo; riceve una sanzione penale di gran lunga inferiore; ma quando un omicida in Germania è condannato a una determinata pena, quella pena la sconta, perché la detenzione non può che essere rapportata alla sanzione penale, ad un concetto punitivo che tenga conto della punizione in quanto tale, prescindendo dalla durata, che può essere ostativa alla ripresa del soggetto, al suo ritorno nella società nella quale vive.

Voi questo concetto l'avete annullato: avete distrutto il concetto di detenzione in quanto tale...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, ma non lo rendiamo esclusivo.

MANCO. Vi dimostrerò le ragioni del mio dire. Come vedete, cerco di toccare i punti fondamentali.

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. Onorevole Manco, tutto il problema è che non è stato ancora inventato nulla di diverso dalla detenzione per punire il delitto.

MANCO. La detenzione è stata inventata da che mondo è mondo. Nell'epoca romana esisteva...

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. Appunto per questo: non abbiamo saputo trovare altro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comprendo il vostro interesse, ma vorrei pregarvi di non fare conversazioni personali.

MANCO. Se io fossi stato l'unico legislatore, e avessi potuto decidere secondo le mie convinzioni della sanzione penale, avrei stabilito sanzioni di gran lunga minori di quelle attuali, senza nemmeno procedere all'inasprimento di pene che stiamo per varare con la proposta di legge Bartolomei al quale, tra l'altro, non credo. Credo molto poco a tutte queste misure sulla prevenzione specifica, generale e particolare, perché credo invece ad una forma di pedagogia sociale, di ristrutturazione sociale, che in effetti occorre. Il legislatore, ecco, deve anche apparecchiare il terreno, l'*humus* necessario su cui poi operare in una certa maniera, con provvedimenti specifici di carattere legislativo. Il giorno in cui, però, avessi stabilito un certo tipo di sanzione, quel tipo di sanzione dovrebbe essere subito interamente, dovrebbe cioè arrivare allo scopo. Questo è un argomento di cui parlavamo privatamente con alcuni colleghi: ci sono ricoveri minorili in cui si può stare benissimo e che possono anche rappresentare un incentivo alla consumazione del delitto; ci sono case di pena tra l'altro molto allegre (anche io esercito una attività che mi tiene sempre a contatto con questa realtà) e dove quindi i 30 o i 20 anni inflitti possono anche finire col non significare nulla in termini di recupero sociale, laddove 5 o 8 anni di detenzione intesa come fatto punitivo, coercitivo, avvertito dalla sensibilità morale e spirituale del soggetto (che, come insegna la concezione cattolica, deve anche soffrire per redimersi), possono veramente significare molto per riportare l'individuo nell'ambito della società. Voi però avete completamente disatteso questo principio.

In cosa avete innovato rispetto al vecchio sistema? Già nel codice Rocco i due istituti fondamentali per ridurre i termini di detenzione (ma solo i termini) erano la liberazione condizionale e la libertà vigilata. Si poteva cioè già concedere a chi fosse meritevole la liberazione condizionale: non c'è quindi, sotto questo profilo, alcuna innovazione. Vi era poi la libertà vigilata, cioè una forma di controllo su chi usciva dal carcere prima di aver scontato interamente la pena. Lo Stato riteneva (ed è su questo semmai che dovrete fare le vostre censure, senza però usare come al solito parole che non significano niente: fascismo, Stato tiranno, tenebre, oscurantismo) di poter ridurre la sanzione per poter recuperare il soggetto e reinserirlo, sia pure con opportune forme di controllo, nella società.

Voi pretendete di ripristinare quanto previsto nel passato sistema introducendo qualche novità ma dissolvendo — ecco la demagogia — nella sua sostanza questo concetto di detenzione. D'altra parte, però, trincerandovi dietro difficoltà organizzative, avete evitato di affrontare il problema fondamentale (un principio che tutti gli uomini onesti e le persone serie dovrebbero accettare, visto che si parla di quelli che vengono definiti « necessari rapporti umani ») relativo ai rapporti sessuali dei detenuti.

Ormai siamo abituati a sentir parlare di esami psicologici dalla mattina alla sera. Le stesse cose ce le sentiamo ripetere continuamente dalla televisione, dal cinema, dalla stampa. Freud è tornato alla ribalta in maniera estremamente aggressiva ma soprattutto è stato interpretato in modo sbagliato, cattivo, ossessivo. Tutti noi abbiamo avuti i nostri grandi entusiasmi freudiani a 17 o 18 anni ma ora ci sentiamo riproporre queste cose in maniera sbagliata e addirittura malvagia. Si arriva al punto che la televisione ci propina discorsi sul fatto che la donna di casa deve interpretare la psicologia dei figli e del marito prima di decidere cosa fare per pranzo!

Si finisce col non capirci più nulla e anche in questo disegno di legge possiamo dire che forse si ritrovano più psicologi che giuristi o medici. La psiche ha ormai assunto una forza così aggressiva da essere addirittura contro natura, impedendo quello che dovrebbe essere lo sviluppo normale delle cose e degli uomini.

Stavo dicendo che voi avete innovato solo per quello che concerne i permessi (che poi erano già previsti dal vecchio ordinamento) e per quello che concerne certi tipi di licenze. In più, avete introdotto il nuovo isti-

tuto della semilibertà, a conferma della mia interpretazione su quello che voi intendete per detenzione. La detenzione infatti non è semilibertà, è fine della libertà, ridotta nel tempo: non può dunque esistere un compromesso tra la detenzione e la semilibertà, sfuggendo a quelli che sono i diritti biologici dell'individuo. Quando sono entrato in questa aula, mi riproponevo, molti anni fa, con un mio collega di gruppo, di presentare una proposta di legge proprio sulle necessità biologiche dei detenuti. Perché non è assolutamente giusto, non è assolutamente pensabile (mi auguro che in questo mondo ancora non siano pensabili certe situazioni) che chi a vent'anni delinque e deve essere punito non abbia diritto a quei rapporti umani che fanno parte essenziale delle necessità biologiche dell'individuo.

Voi avete fatto una affermazione di principio. Ma come avete risolto questo problema? È veramente strana questa legge Zagari così evoluta che porta il ministro a visitare le carceri in omaggio all'esempio del signor Giscard d'Estaing, in Francia, il quale inaugura il suo governo andando a visitare le carceri (e Giscard d'Estaing è di destra)...

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. È arrivato prima Zagari. Non che sia un grande merito, però è arrivato prima lui!

MANCO. No, è arrivato prima Giscard d'Estaing. Dal punto di vista pratico, non dal punto di vista dell'inventiva: ci ha pensato prima Zagari, ma chi è andato prima nelle carceri è stato Giscard d'Estaing.

ACCREMAN. Se è per questo, ci è andato prima Giovanni XXIII!

MANCO. È vero: ci è arrivato prima Giovanni XXIII. Qui siamo su questo piano; le nuove scoperte, le novità sarebbero soltanto queste, ma, ad eccezione di queste, mi sembra che la legge non presenti nulla di veramente interessante che sfugga a quelle affermazioni soltanto di principio che poi non vengono tradotte in pratica.

Le leggi, purtroppo, si fanno così in Italia. Noi abbiamo approvato la legge delega per il nuovo codice di procedura penale, sapevamo che ci saremmo trovati di fronte a difficoltà insormontabili perché non avevamo riformato l'ordinamento giudiziario e perché avevano ragione coloro i quali dicevano che per lo meno bisognava discutere contemporaneamente una cosa e l'altra poiché altrimenti avremmo emanato norme puramente

teoriche che sul terreno pratico non avrebbero mai potuto essere applicate, in quanto i giudici non ci sono, i cancellieri non ci sono, la situazione della giustizia è quella denunciata dal collega comunista, e che tutti noi conosciamo. Stiamo riformando l'ordinamento giudiziario attraverso commissioni spaventose, in cui ci sono 5-6 sociologi, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, rappresentanti delle forze politiche, tutto lo scibile che dovrebbe sezionare la psiche del detenuto (perché a questo si arriverà: il sezionamento della psiche, dello spirito, dell'intelletto del detenuto per stabilire se è la società che deve adeguarsi al detenuto sezionato, o è il detenuto sezionato che deve adeguarsi alla società) e non avremo le carceri che siano nelle condizioni di ospitare quel numero non elevato (è una dizione un po' infelice, se me lo consenta l'onorevole Felisetti) di detenuti, non avremo i mezzi, non avremo i gabinetti medici, non avremo nemmeno il personale, non avremo chi possa garantire quell'ordine e quella disciplina che voi avete ritenuto di consacrare anche in questa legge. Si tratta quindi di pure e semplici affermazioni di principio che non troveranno una realizzazione pratica. Questo disegno di legge è stato formulato con una finalità demagogica, senza la possibilità di realizzare davvero gli obiettivi che probabilmente, in perfetta buona fede, ci proponevamo di raggiungere. Andremo dunque avanti con queste nuove disposizioni che, a parole, dovrebbero normalizzare la situazione carceraria offrendo alternative di carattere morale che poi si riveleranno puramente teoriche, anche se certi elementi di novità sono comunque apprezzabili.

Questa è una legge dovuta all'intelligenza, alla cultura e alla cortesia dell'onorevole ministro Zagari, che è persona rispettabilissima...

FELISETTI, Relatore. Il provvedimento è stato presentato dai ministri Gonella e Malagodi.

REALE ORONZO, Presidente della Commissione. Il ministro Zagari non ci ha messo nemmeno una virgola in questo progetto di legge.

MANCO. Scusate, ma questo disegno di legge lo presenta il ministro di grazia e giustizia; potrebbe anche essere firmato da Manco, ma evidentemente il ministro l'ha fatto suo, è un disegno di legge che lui condivide. Non vedo, poi, perché questa non debba essere definita la sua legge. Sembra che voi lo

vogliate quasi difendere, negandolo. Avete forse paura che la legge sia tanto brutta da non poterla addebitare al ministro Zagari?

REALE ORONZO, Presidente della Commissione. È la storia!

MANCO. D'accordo, la storia. È una legge fatta e voluta da altri, ma richiesta e realizzata dal ministro di grazia e giustizia onorevole Zagari, nel momento in cui vi è una situazione politica ben nota, in cui vi è un centro-sinistra avanzante.

Il ministro dice e mostra di voler questo sviluppo, questo orientamento, questo progresso, ma di fatto nella legge non c'è nulla che non fosse già previsto nelle precedenti leggi — parlo della legge del 1931 — con alcune novità che però certamente non recheranno alcuna utilità sul terreno pratico per quanto riguarda la rieducazione sociale dei detenuti. Lo si fa, evidentemente, per ragioni politiche: e io rispetto anche le ragioni politiche.

Il ministro Zagari (leggo quanto egli ebbe ad affermare in una seduta di Commissione) osserva che « recenti fatti verificatisi in alcuni stabilimenti penitenziari hanno ancora una volta evidenziato l'urgenza di immediati interventi nel settore per soddisfare le più pressanti ed inderogabili esigenze », delle quali egli è pronto a fornire alla Commissione un quadro organico. Si arriva a dire — mi consenta, signor Presidente, questa critica per una affermazione che, almeno per quanto mi riguarda, mi ha spaventato — che si deve probabilmente alla presentazione di questo disegno di legge, a questa novità legislativa, il fatto che nel carcere di Alessandria 200 altri detenuti non abbiano partecipato ai fatti di sangue commessi da tre spavaldi briganti, da tre criminali, quasi che quello che avveniva l'altro ieri sia diverso da quello che accadeva ieri, e quasi che quello che accadeva ieri sia diverso da quello che accade oggi, e quasi che — è una comparazione con quello che accade tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia — le notizie del ministro della giustizia siano più ottimistiche, rispetto a certi tipi di reati, di quelle provenienti dal ministro dell'interno che comunica dati drammatici circa l'ampliamento della criminalità nel nostro paese, in una situazione di incertezza e di mancato raccordo tra elementi dello stesso governo.

Si afferma che questo provvedimento serve a tamponare una falla. Ebbene io capisco anche un provvedimento di questo tipo, purché ci si trovi in condizioni di normalità, in presenza di una società riflessiva. Norme di questo

tipo non possono considerarsi strumento perché la società rifletta, ma altri — qui datemi ragione — devono essere gli strumenti perché una società rifletta, perché una società sia educata, sia condotta a prospettive politiche di evoluzione, di progresso. Altri sono gli elementi! In una situazione del genere, che dovrebbe essere compito dell'esecutivo realizzare, si può anche inserire una legge del genere; come accade in Svezia, ove i furti non esistono o sono pochissimi, come accade in Danimarca, dove la situazione è completamente diversa.

Ma dove vi sono condizioni di miseria, condizioni sociali che voi non rimuovete, ma che aggravate con provvedimenti economicamente sbagliati, che portano alle crisi che sono la causa della grave situazione sociale del nostro paese, questa legge non ha più ragione di essere.

Allora, agite sul fenomeno sociale, o almeno tentate di risolvere i problemi sociali, di migliorare le condizioni sociali del paese. Quando avrete raggiunto questo obiettivo, inserite anche questa legge, perché in quel momento io credo che potrebbe essere approvata. Oggi è comunque un guasto. Questi sono i motivi per i quali il mio gruppo esprimerà voto contrario al provvedimento in esame.

Annunzio della elezione di un giudice della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il primo presidente della Corte suprema di cassazione, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, ha comunicato che il collegio della Corte suprema di cassazione, convocato il 28 settembre 1974, ha eletto il dottor Michele Rossano giudice della Corte costituzionale, in sostituzione del dottor Giuseppe Verzi, cessato dalla carica per scadenza del termine.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammorta-

mento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3225);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano » (3217) (*con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 4.700 milioni per il rinnovamento, l'ammmodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane » (3174) (*con parere della I e della V Commissione*);

« Disposizioni per l'ammmodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea » (3175) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

« Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione » (3176) (*con parere della I e della V Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CARUSO ed altri: « Servizio di tesoreria degli enti pubblici » (3178) (*con parere della VI Commissione*);

VINEIS ed altri: « Integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (3197) (*con parere della IV Commissione*);

ANDERLINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli

apparati centrali della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non territoriali » (3227) (con parere della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

MOLÈ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla esportazione di capitali » (3084) (con parere della V e della XII Commissione);

BIRINDELLI: « Modifiche alla legislazione pensionistica di guerra e privilegiata ordinaria » (3145) (con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

BIRINDELLI: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato » (3140) (con parere della I e della V Commissione);

BIRINDELLI: « Modifica alle posizioni di stato giuridico del capo di stato maggiore della difesa e dei capi di stato maggiore dell'esercito, della marina mercantile e dell'aeronautica militare » (3143) (con parere della I e della V Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

FIORET ed altri: « Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante " Norme per lo sviluppo della montagna " » (3136) (con parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

COSTAMAGNA ed altri: « Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la vendita al dettaglio di tutti i generi alimentari » (3187);

alle Commissioni riunite II (Interni) e X (Trasporti):

FRACANZANI ed altri: « Riforma del servizio radiotelevisivo » (3173) (con parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione).

Suspendo la seduta fino alle ore 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI

Commemorazione degli ex deputati
Fausto Gullo e Agostino Novella.

NAPOLITANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLITANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, due gravi perdite hanno colpito il nostro gruppo; due diverse ma ugualmente forti, ricche personalità, tra le più degne e rappresentative che abbia per lunghi anni espresso in Parlamento il partito comunista, sono scomparse: Fausto Gullo e Agostino Novella. Diverse le generazioni cui essi appartenevano, diverse le vie della loro formazione politica e culturale, diverse anche le loro nature e qualità personali, ma comune ad entrambi, in stretto legame con la loro fede socialista, con la loro scelta comunista, con la loro milizia rivoluzionaria, la dedizione alla causa della democrazia, l'irriducibile, coerente antifascismo che costò all'uno e all'altro carcere, confino, esilio e ne fece figure esemplari della nuova vita democratica del paese, alle quali è giusto che renda oggi commosso omaggio il Parlamento nato dalla Resistenza.

Allo scontro con il fascismo Fausto Gullo giunse già nel pieno della sua maturità politica, forte di un'intensa esperienza criticamente vissuta nel partito socialista, che l'aveva condotto nel 1921 ad aderire subito al nuovo partito comunista d'Italia. Agostino Novella vi giunse ancora giovanissimo ma già impegnato — anch'egli prima socialista e poi comunista — sulle posizioni più avanzate e combattive.

L'amara lezione dell'avvento e del consolidamento del fascismo, la riflessione critica e la ricerca politica degli anni duri della clandestinità e dell'emigrazione, la grande scuola della lotta antifascista, la grande ispirazione di Antonio Gramsci, avrebbero poi portato generazioni ed esperienze diverse a fondersi e a riconoscersi in quella visione unitaria e nazionale dei problemi e dei compiti delle classi lavoratrici e delle masse popolari che resta storicamente l'apporto originale e decisivo del partito comunista allo sviluppo del movimento operaio italiano.

Così, le due tradizioni, i due filoni che si incarnavano in Fausto Gullo e Agostino

Novella, in modo singolarmente netto e distinto, come in poche altre personalità — il moto di emancipazione delle masse braccianti e contadine del sud e il movimento organizzato della classe operaia del nord — cessarono di essere le due anime del movimento operaio e popolare italiano, ne divennero componenti altrettanto essenziali, non più antagonistiche perché legate da una profonda comunanza di ideali, di interessi storici e di obiettivi concreti.

L'uno e l'altro dei cari e forti compagni che oggi ricordiamo divennero personalità rappresentative e dirigenti nazionali del nostro partito; diedero contributi validissimi all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale del partito comunista e del movimento operaio; e conservarono nello stesso tempo l'impronta vivissima della loro formazione ed esperienza iniziale. Restò sempre, in Fausto Gullo, l'impronta dello studente e del giovane avvocato calabrese, erede di quelle correnti di borghesia intellettuale illuminata che pure si erano espresse nella storia del nostro Mezzogiorno, precocemente entrato nell'agone politico per farsi difensore delle plebi agricole, assertore dei loro diritti di fronte non solo alla spietata oppressione delle classi sfruttatrici, ma anche all'arbitrio brutale di uno Stato illiberale. Cominciò come avvocato dei contadini e fu, 40 anni dopo, ministro dei contadini; ed in quest'aula, in cui sedette già nel 1924, seppe — nel corso di tutte le legislature repubblicane che lo videro eletto (per anni fu vicepresidente e sempre esponente tra i più autorevoli del gruppo comunista) — costantemente congiungere la passione meridionalista e l'impegno nazionale di lotta per uno Stato di diritto, per uno Stato realmente democratico. A questa lotta egli portò l'altissimo contributo della sua specifica preparazione e della sua forza politica, ed anche di un fiero spirito laico in cui si rifletteva l'antica tradizione anticuriale del pensiero giuridico meridionale.

Agostino Novella rimase sempre egualmente autentico figlio della classe operaia genovese. Il suo legame con Genova restò vivo e profondo nonostante che carcere ed esilio, clandestino e Resistenza, e poi lavoro nazionale di direzione politica e sindacale, lo avessero irrimediabilmente staccato dalla sua città; e viva restò la sua particolare sensibilità per i problemi della classe operaia, con cui aveva cominciato a cimentarsi da giovane metallurgico, ed alla quale continuò a rivolgere

la sua attenzione sino alla fine, come ricorda chi di noi lo incontrò mesi or sono alla conferenza operaia del partito comunista, l'ultima manifestazione pubblica nazionale che egli volle seguire. Nello stesso tempo, dall'iniziale, formatrice esperienza di lotta proletaria, Agostino Novella aveva saputo elevarsi, attraverso un ricco e multiforme processo di arricchimento della sua personalità, vissuto nel partito e nel movimento comunista internazionale, ad una visione generale dei problemi e delle prospettive della lotta sociale e politica, ad una capacità di elaborazione e di sintesi che ne fecero uno dei dirigenti maggiori del partito dopo la Liberazione, e poi uno dei protagonisti decisivi della costruzione di un moderno movimento sindacale nel nostro paese.

Le sue qualità eccezionali — profondità di penetrazione intellettuale, coerenza e vigore di posizioni politiche, severità esemplare di costume politico e morale — gli valsero autorità e rispetto tra i compagni, gli amici e gli avversari; garantirono l'efficacia della sua direzione nel partito, come nella CGIL. La storia, certo non facile, della sua formazione culturale, pure giunta a traguardi così avanzati, la sua poca predisposizione all'oratoria e soprattutto la sua natura, tra le più riservate, tra le più schive, gli fecero da impaccio ad una più attiva partecipazione ai dibattiti parlamentari, a quei dibattiti che videro invece Fausto Gullo, l'altro compagno che oggi ricordiamo, intervenire senza risparmio ed imporsi per la felicità e maestria dell'oratoria, l'eleganza, l'arguzia ed il vigore del discorso. Ma la presenza di uomini come Agostino Novella ha certamente contribuito a far sì che il Parlamento nato dalla Resistenza fosse specchio della nazione, della sua nuova storia, della sua nuova realtà sociale e politica.

Il compagno Novella lasciò il Parlamento in omaggio al giusto, essenziale principio dell'autonomia dei sindacati dai partiti, dopo avere operato per aprire la strada a quella rinnovata unità del movimento sindacale che costituisce oggi uno dei più sicuri presidi del nostro regime democratico. Ma le dimissioni sue e di altri dirigenti sindacali aprirono un problema che resta ancor oggi non risolto: quello dei modi in cui debba stabilirsi un rapporto tra la realtà dell'autonomia sindacale e la sovranità del Parlamento, quello dei mezzi con cui possa il Parlamento recuperare la pienezza della sua rappresentatività e della sua funzione di sintesi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo rispettato ed amato Fausto Gullo e Agostino Novella ed ora li salutiamo e li onoriamo, nell'unirci alla commozione, al lutto dei loro familiari, come compagni di fede e di lotta che meritano la riconoscenza e il ricordo del nostro partito e del movimento operaio. Ma ad essi molto deve la democrazia italiana, e ci conforta il sapere che i loro nomi resteranno legati alla storia della rinascita politica e civile del nostro paese.

PRESIDENTE. La Presidenza, con umana solidarietà, si associa alle commosse e nobili parole dette dall'onorevole Napolitano in memoria di due nostri colleghi di recente scomparsi: Fausto Gullo e Agostino Novella. Due uomini per estrazione sociale e culturale diversi, ma entrambi legati dalla medesima fede politica.

Fausto Gullo, com'è già stato ricordato, fece parte di questa Assemblea dalla Consulta. Attivissimo e scrupoloso nell'assolvere il mandato degli elettori della sua Calabria, furono numerosi i suoi interventi, che pronunciava sempre con grande serenità, sorreggendo i suoi argomenti con la sua vasta cultura. Era ascoltato con vivo interesse da tutti, anche dai suoi avversari. Nessuna asprezza nella sua parola, ma una grande forza che gli derivava dalla ferma convinzione di quello che diceva.

Spirito libero, indipendente, espresse apertamente il suo pensiero nelle riunioni del suo partito ed anche quando dissentiva lo disse apertamente, senza mai pensare per un istante di lasciare il suo partito, cui si è sempre sentito legatissimo.

Lo ricordiamo tutti, amici ed avversari, con stima ed affetto, e sentiamo acuta la sua mancanza.

Agostino Novella, di origine operaia, uomo della mia terra ligure, si era fatto da sé, alternando il duro lavoro di operaio con lo studio.

Organizzatore nato, fece in Liguria del partito comunista uno strumento efficiente, aperto al pensiero altrui. Fu chiamato per i suoi meriti a sostituire Giuseppe Di Vittorio alla segreteria della CGIL. Sostituzione difficile: ma egli dimostrò subito di essere all'altezza dell'insegnamento di Di Vittorio.

Non settario né fazioso, si propose di fare della CGIL uno strumento che operasse validamente nella società italiana. Legatissimo al movimento operaio, che giustamente considerava il fondamento della nostra società, la condizione operaia e dei ceti meno abbienti

aveva sempre presente e riteneva a ragione che, finché codesta condizione non fosse divenuta civile e dignitosa, nessun altro problema sociale avrebbe potuto essere compiutamente risolto.

Sotto la scorza ligure, che a chi ben non lo conosceva poteva farlo apparire freddo e duro, si celava un animo buono, generoso, sensibile all'amicizia anche dell'avversario.

Io ho perduto con Fausto Gullo e Agostino Novella due cari amici, il Parlamento due rappresentanti che hanno assolto sempre il loro mandato in quest'aula con fermezza, con dignità e nobiltà, mai con acredine.

Il loro ricordo costituisce anche un insegnamento per noi tutti. (*Segni di generale consentimento*).

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si associa alle espressioni di cordoglio e di commosso omaggio qui pronunciate per la scomparsa degli onorevoli Fausto Gullo e Agostino Novella.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle linee generali del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario.

È iscritto a parlare l'onorevole Patriarca. Ne ha facoltà.

PATRIARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia portata del dibattito che ha accompagnato e accompagna, dentro e fuori del Parlamento, l'iter del disegno di legge recante norme sull'ordinamento penitenziario sta a testimoniare l'urgenza di una riforma che, unitamente a quella dei codici, penale e di procedura penale, tuttora in corso, e a quella non più rinviabile dell'ordinamento giudiziario, servirà certamente a placare inquietudini e a correggere squilibri che turbano frequentemente la società civile. Per questi motivi riteniamo innanzitutto di esprimere la più viva soddisfazione per il tipo di atto normativo scelto, cioè una legge formale avente il carattere tipico di « legge cornice », con la quale sono indicate le linee generali del sistema, demandando a successivi regolamenti d'esecuzione la complessa materia trattata.

Questo spiega perché alcune norme hanno soltanto carattere programmatico e sconta il contrasto che può delinarsi tra una più o meno perfetta costruzione giuridica e lo stato di fatto delle strutture fisiche e materiali dell'organizzazione esistente.

Certo questo disegno di legge, che parte da lontane, precedenti formulazioni, si è arricchito di volta in volta di nuove indicazioni e ha tentato di adeguare il nostro ordinamento penitenziario ai postulati più significativi dei moderni indirizzi scientifici, esprimendo altresì lo sforzo di adeguare la nostra legislazione alle esigenze proprie delle nazioni più progredite e alle regole consigliate in materia dagli organismi internazionali, prima fra tutti l'ONU.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PATRIARCA. Al fondo delle norme indicate dal presente disegno di legge vi è innanzitutto una inderogabile esigenza di attuazione costituzionale relativamente al carattere non meramente afflittivo, ma preminentemente educativo della pena. È infatti prevalente nell'*animus* del presente disegno di legge l'esigenza di risocializzazione dell'individuo, specie di quello recuperabile ad un corretto rapporto con la società.

Il principio del riadattamento sociale o rieducazione è d'altra parte tipico della fase dell'esecuzione della pena, lasciando alla fase legislativa funzioni di prevenzione generale mediante intimidazione, e a quella giudiziaria (dell'irrogazione della pena) il compito di retribuzione giuridica o di pareggiamento.

Da più parti si è rilevato che non sempre le pene detentive possono consentire finalità educative e che, anzi, possono apparire superflue nei riguardi di soggetti che, pur avendo commesso un reato ed essendo stati condannati a pena detentiva, non sono socialmente disadattati in misura così grave da giustificare un trattamento di recupero. Ed è contestabile che questo trattamento, con il conseguente impegno di uomini e mezzi, debba essere perseguito in relazione a soggetti che si sono ad esso dimostrati refrattari. Ciò non pertanto, i compiti della società tendono in ogni modo possibile al recupero e si impongono innanzitutto quelle misure alternative alla detenzione che, pur timidamente presenti nell'attuale disegno di legge, devono sciogliere i nodi veri di un ordinamento penale non

più rispondente all'esigenza e al comportamento della nuova società. Per questi motivi salutiamo con soddisfazione i nuovi istituti, disciplinati negli articoli dal 50 al 62, che prevedono l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime della semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata e la liberazione condizionata. È questo l'inizio di un'inversione di tendenza che potrà realmente affrontare e risolvere i complessi problemi della giustizia penale in una società soggetta a rapida trasformazione e nella quale si scatenano tensioni sconosciute alle generazioni precedenti.

Uno dei problemi drammatici delle nostre carceri è certamente il pericoloso sovraffollamento, che agisce da elemento scatenante dei vari gesti di violenza e di devastazione che hanno interessato negli ultimi tempi i nostri istituti penali.

Come ovviare a questo inconveniente, se non con un razionale sfollamento, tenuto conto principalmente del linguaggio incomparabile delle statistiche, dalle quali risulta che su una popolazione carceraria di circa 30 mila unità l'80 per cento è rappresentato da condannati a pene detentive comprese tra un mese e due anni? Per costoro si impone principalmente la possibilità di una pena alternativa alla detenzione, contribuendo a razionalizzare la vita degli stabilimenti giudiziari e allargando alla società, in molte sue espressioni, l'obbligo di partecipare al recupero del delinquente, rendendo possibili quelle difese psicologiche e sociali che scoraggiano la recidività. E questo, onorevoli colleghi, non è lassismo, non è abbandono della difesa della società dal crimine dilagante, ma bensì un modo nuovo e corretto di individualizzazione della pena e di un costante arretramento dell'area del delitto per effetto di un processo rieducativo e stimolante che viene dall'esterno.

Le possibilità di vedere riconosciuta la completa riabilitazione, dopo la prova sofferta, potrà avere altrettanto forza psicologica del timore preventivo della sanzione, e potrà accrescere il valore di stimolo rieducativo, se i due reattivi psicologici della speranza e del timore saranno opportunamente usati in modo coordinato e individualizzato per raggiungere effetti concreti di reale reinserimento sociale. Sul piano pratico, però, è necessario un modo più efficiente di organizzazione, che consenta controlli più frequenti e più severi; è necessario che si preveda di scoraggiare in maniera esemplare chi viene meno alla fiducia accordata, rendendosi responsabile non soltanto del primitivo reato, ma anche di una specie di

reato di « sgarro » costituito dalla grave mancanza commessa contro la fiducia. Soltanto così, adottando simili forme di rigore, saremo sicuri che la misura reattiva potrà riacquistare un valore morale e psicologicamente determinante, capace di dare nuovo impulso, nuova spinta alla scelta fra la degradazione e la riabilitazione.

Onorevoli colleghi, ho voluto soffermarmi su questo che ritenevo l'aspetto più innovatore del presente disegno di legge; ma non vorrei che si mancasse di approfondire altri aspetti, anch'essi importanti, della nuova organizzazione penitenziaria. Vorrei solamente sottolineare, anche in ossequio alle osservazioni della Commissione sanità, che accanto all'intervento curativo è utile sia introdotto e potenziato anche quello assai importante della prevenzione, come momento qualificante dell'intervento sanitario nell'ambiente carcerario.

Altro punto che non possiamo lasciare cadere è quello relativo alla possibilità di garantire un minimo normale di vita sessuale per i detenuti, tenuto conto che la Commissione con varie argomentazioni ha deciso di sopprimere il terzo comma dell'articolo 29 relativo ai permessi speciali per il mantenimento dei rapporti umani.

Un ultimo accenno desidero fare sul personale carcerario, aggiungendo una viva sollecitazione per una rapida riorganizzazione economica e normativa del corpo degli agenti di custodia, i quali sostengono il gravoso peso di una situazione interna carceraria che presenta risvolti drammatici. Infine, vorrei che fossero rimarcate un po' di più la figura e la funzione del direttore del carcere, che, pur nella sottolineatura della natura giurisdizionale che si è voluto affidare al processo dell'esecuzione della pena, è il vero responsabile primario per il felice andamento di una riforma che, per diventare operante, deve ricevere un impatto positivo nel complesso mondo dell'organizzazione carceraria. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO STEFANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha ragione il ministro Zagari quando afferma che « le riforme non si arrestano alle soglie del carcere, ma devono entrarvi, così come entrano negli ospedali, nelle scuole, nelle case ». Invero, anche nelle carceri vi è l'uomo, tutto l'uomo. Anzi, vi è

un uomo che ha negato l'umanità e la solidarietà, e pertanto deve essere riconquistato a se stesso e alla società. Ha torto, però, il ministro — ed ha torto, in genere, lo Stato — quando sostiene una riforma, che interpreta ed attua la linea ed i principi costituzionali, che risponde all'idea chiave della pena-educazione, della pena-risocializzazione, ma non realizza le strutture idonee alla promozione dell'uomo. Un ospedale non può curare un ammalato senza avere locali ed attrezzature idonei e senza disporre di medici preparati e tecnicamente capaci; così, un istituto penitenziario non può rieducare, senza un ambiente attrezzato per quello scopo ed un personale formato per quel fine.

L'articolo 5 del disegno di legge, che indica i requisiti dei locali e fissa i rapporti fra locali e internati, affermando che agli imputati deve essere offerto il pernottamento in camere ad un posto poteva costituire la premessa di una legge di programmazione dell'edilizia carceraria, con la previsione della sostituzione piena degli attuali istituti, ma non può porsi come un principio centrale in una legge di riforma, che in tanto può essere applicata in quanto vi siano ambienti idonei e personale specializzato.

Lo Stato non ha fatto quello che doveva fare; d'accordo. Ma, se mancano le scuole, non si può insegnare; e se mancano i professori, non si può avere lo sviluppo dello alunno. Se non vi sono le stanze singole, se non vi sono i lavabi, le docce, se non vi è il personale preparato, la pena-rieducazione rimane un'affermazione astratta. L'ordinamento penitenziario appare una superba riaffermazione di principi, una manifestazione culturale-umanistica, ma il suo contenuto è annullato sotto l'aspetto pratico. Questa riforma appare, sotto questo profilo, financo demagogica, e creerà ulteriori tensioni nelle carceri, in quanto l'amministrazione penitenziaria non può dare quello che la si impegna a dare. Occorre un programma di edilizia carceraria; è indispensabile preparare nuove leve di agenti e di funzionari. Solo così la riforma assumerà concretezza ed anche l'istituto penitenziario sarà al servizio dell'uomo.

Dopo questa critica di fondo, che svela la mancanza di una politica penitenziaria e di una politica criminale, passo a trattare gli elementi del disegno di legge. L'osservazione di fondo dianzi fatta non mi porta ad essere contrario alla riforma penitenziaria, ma mi spinge a sollecitare alcune modificazioni, soprattutto mi spinge a chiedere che, con estrema urgenza, siano approvate una legge sul-

l'edilizia carceraria ed una legge di ristrutturazione del sistema e del ruolo del personale.

La riforma penitenziaria, per non fallire, dovrebbe trovare un ambiente idoneo ed un personale aggiornato. Adattamenti semplicistici degli attuali istituti penitenziari, costruiti ed organizzati secondo lo schema rispondente all'antico concetto di pena affittiva, non sono sufficienti a garantire la buona riuscita della riforma. Se ne deduce che, per applicare la riforma, occorre costruire, per tempo, istituti penitenziari che abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Responsabilmente la Camera dei deputati deve operare questa scelta ed imporla al Governo. Si tratta sempre dell'uomo; e si tratta sempre dell'umanizzazione dell'uomo.

L'Italia, che è stata maestra al mondo, con Cesare Beccaria, di questo nuovo modo di intendere la sanzione criminale, determinando un'autentica rivoluzione copernicana nella concezione della pena, non può rimanere indietro agli altri paesi. E non può rimanere indietro, soprattutto, dal momento che la Costituzione repubblicana ha posto anche al centro dell'ordinamento penitenziario la persona umana.

La riforma, perciò, è urgente; e priorità assoluta devono avere la preliminare legge dell'edilizia penitenziaria e l'altra legge sulla riforma delle strutture umane penitenziarie.

Il disegno di rinnovare le modalità di esecuzione della pena per garantire la rieducazione, e cioè la capacità del soggetto a vivere responsabilmente al centro di relazioni sociali, era già chiaro all'epoca della Costituente. L'articolo 13 e l'articolo 27 della Costituzione esaltarono la personalità del condannato ed i suoi diritti. Per l'articolo 13 doveva essere « punita ogni violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà »; per l'articolo 27 « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». Si tratta di principi umanistici conquistati dall'uomo che è andato riscoprendo la sua umanità e la difende contro ogni tirannide e schiavitù.

Già prima della Costituzione, nel 1936, la commissione internazionale penale della Società delle Nazioni aveva formulato un quadro di norme per l'adeguamento degli ordinamenti penitenziari all'orientamento umanitario e solidaristico della civiltà personalistica. Nel 1955 sono venute, poi, le « Regole minime sul trattamento dei detenuti » (Ginevra, 1955), affinché il delinquente restituito alla libertà

diventi capace di provvedere a se stesso e di vivere nella legge. La riforma penitenziaria si inserisce in questo movimento umanistico; e risponde ad un preciso precetto costituzionale.

Le norme per l'umanizzazione della pena e la rieducazione e la risocializzazione del condannato devono essere dettate dal legislatore, e non dall'esecutivo. È questa la ragione per cui è stato presentato il disegno di legge. Il disegno di legge al nostro esame risponde a questo obbligo del legislatore ed a questa esigenza umanistica. L'uso delle tecniche correlative della realtà biopsicologica del delinquente (psicoterapia e terapia di infermità fisiche) favorisce una dinamica della pena, la quale, depotenziata del carattere affittivo, sia finalizzata al riadattamento sociale.

Leggendo il disegno di legge si incontrano molte norme programmatiche indicanti principi fondamentali. Non poteva non essere così, dal momento che il disegno di legge innova profondamente e sostanzialmente la disciplina dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e del regime penitenziario.

Se, però, era indispensabile una legge, è necessario per garantire l'adeguamento ai principi costituzionali che il regolamento sia formulato da una commissione mista, costituita in maggioranza da membri del Parlamento. Onorevole rappresentante del Governo, richiamo la sua attenzione su questa affermazione.

Voglio però subito dire che il disegno di legge ha già direttamente eliminato molte disposizioni in contrasto con la Costituzione perché contrarie al senso di umanità. Lo spirito nuovo che lo informa ha consentito di prefigurare talune delle vigenti norme regolamentari. Mi riferisco alle disposizioni che aboliscono le norme con le quali si prescrive ora che i condannati siano chiamati con il numero delle loro matricole (spersonalizzazione che è degradante annullamento della dignità umana); subiscaño il taglio dei capelli; indossino l'abito uniforme a strisce; camminino durante il passeggio soli o a gruppi di tre; parlino a voce bassa; non possano uscire dalla fila, né fermarsi o sedersi senza averne ottenuto il permesso dagli agenti di custodia.

Sono tali anche le disposizioni che contengono il divieto di rispondere alle persone ammesse a visitare lo stabilimento, nonché quelle in virtù delle quali: il personale addetto allo stabilimento è tenuto a dare del « voi » al detenuto, mentre questi deve rivolgersi con il « lei » al detto personale e con il « voi » agli altri detenuti; i colloqui avvengono con l'assistenza degli agenti di custodia; condannati

possono inviare corrispondenza una volta la settimana; gli ergastolani possono avere colloqui una volta al mese ed inviare corrispondenza due volte al mese.

Il disegno di legge, nella consapevolezza che tali disposizioni ledono ogni senso di umanità e il doveroso rispetto della dignità della persona umana, elimina l'obbligo di camminare in fila durante il tempo libero, di parlare a voce bassa, di subire il taglio dei capelli; di camminare a gruppi di tre, di non fermarsi e non sedersi, di indossare l'uniforme a strisce; enuncia il divieto al personale di chiamare il condannato col numero di matricola e di rivolgersi a lui usando il « voi », e abolisce la limitazione della corrispondenza.

Per quel che riguarda i colloqui, il regolamento in vigore, come detto, limita il relativo diritto per gli ergastolani ad una volta al mese; con il progetto di riforma non si fa più cenno a siffatta limitazione; così come non viene più considerata l'esclusione dai colloqui delle « persone che hanno riportato gravi condanne per delitti o sono sottoposte a procedimento per delitto non colposo o alla libertà vigilata, delle donne di facili costumi, dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza ». Era la chiusura di un mondo al mondo esterno. La mancata previsione di questa esclusione costituisce certamente atteggiamento da approvare, in funzione della dignità dell'uomo e del fine educativo della pena. Tutte queste norme sono cadute sotto la forza dinamica ed umana della Costituzione.

Il trattamento rieducativo consiste, invece, in una offerta di valori traducibili in norme di condotta e si basa da una parte sul lavoro, l'istruzione e la religione, e dall'altra sull'attività del tempo libero e sulle relazioni con i gruppi di appartenenza.

L'uomo è al centro del diritto; l'uomo è persona, con la sua dignità, anche nel momento dell'esecuzione penale ed in quello penitenziario. Anche per l'applicazione della pena, la ricerca psicologica non deve andare dall'atto alla persona, ma dalla personalità all'atto. La grande novità della Costituzione repubblicana è costituita dalla esaltazione dell'uomo, come persona, come soggetto autonomo di diritto, come soggetto creatore, portatore di una dignità originaria e complessa che è fondamento di diritti essenziali.

La riforma dell'ordinamento penitenziario accoglie come principio centrale questa idea costituzionale; non sempre, però, ne trae orientamenti e conseguenze in tutto corrispondenti alle esigenze costituzionali, onde sono

necessari emendamenti (che io ho già proposto, depositandoli presso gli uffici).

Il concetto di persona è fissato da un complesso di norme; all'articolo 7 si parla di « reinserimento sociale »; in altre norme si parla di « reintegrazione » e di « sviluppo della personalità », di « rispetto della persona umana »; all'articolo 12, comma primo, è affermato che il trattamento penitenziario deve rispondere « ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto », adeguarsi « alle modificazioni delle condizioni personali », ed al comma secondo è stabilito che l'osservazione scientifica della personalità è predisposta « per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale »; all'articolo 19 si ammette che la pena « non ha carattere affittivo » e si riconosce che il trattamento degli imputati deve essere « informato al rispetto della personalità »; all'articolo 26, si stabilisce che devono essere favorite le attività « volte alla realizzazione della personalità dei detenuti »; altrove si parla di senso di « responsabilità » e di « capacità di autocontrollo »; in altre norme è prevista la partecipazione degli assistenti sociali e degli educatori « all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati ».

Una volta che l'uomo, in quanto persona, rimane, con i suoi diritti inviolabili, soggetto dell'ordinamento penitenziario, può riconoscersi che questo tende a realizzare l'umanizzazione e l'individualizzazione delle pene e delle misure di sicurezza. Il principio si sostanzia nell'afflizione per l'isolamento dalla società, cioè in una temporanea neutralizzazione della libertà personale e nella conseguente restrizione derivante dall'ordine con cui va governata una comunità penitenziaria, in modo però da realizzare il giusto equilibrio tra le esigenze sociali e il preminente rispetto delle ragioni inerenti all'umanità e alla dignità della persona.

La centralità della persona umana nell'ordinamento penitenziario si traduce anche in un altro principio: la pena detentiva consiste unicamente nella privazione della libertà personale; i diritti essenziali rimangono integri; soltanto il loro esercizio potrà, per esigenze collegate alla privazione della libertà personale, essere assoggettato a limiti.

Dai principi richiamati risultano conseguenze ed esigenze di natura costituzionale, le quali non sempre sono state considerate e previste, cosicché occorreranno integrazioni, sulle quali dovrà decidere eventualmente il legislatore in sede di emanazione del nuovo

codice di procedura penale e del nuovo codice penale.

In primo luogo, manca la giurisdizionalizzazione della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. La sentenza definitiva non conclude per il privato il mondo del diritto; l'esecuzione deve adeguarsi alla persona, così come la pena deve essere irrogata attraverso una valutazione della personalità.

Considerare quanto viene dopo la condanna, fino al momento in cui la pena sia scontata totalmente, come fatto, come mera esperienza, è come ridurre l'uomo ad oggetto privandolo della sua originalità. Lo Stato ha un potere-dovere di punire, ma ha anche l'obbligo di rispettare la dignità dell'uomo e i suoi diritti inviolabili.

Ne deriva che il procedimento di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza appartiene alla giurisdizione, al potere giudiziario; la funzione giurisdizionale si svolge anche nel momento dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza; la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza si presenta come un principio costituzionale inderogabile.

Invero, ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione, al ministro della giustizia spettano soltanto l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, e quindi anche del servizio penitenziario. Le garanzie di libertà e di dignità umana per la fase dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza possono aversi solo con la sua giurisdizionalizzazione.

L'idea che il condannato sia oggetto di esecuzione, cioè che egli sia titolare di un obbligo di subire la pena, onde sarà giuridicamente irrilevante, dopo la condanna, la sua volontà, non poteva non essere abbandonata. Il condannato, in quanto uomo con i suoi diritti, rimane soggetto del processo di esecuzione, che tende alla rieducazione e al riadattamento sociale. La sentenza di condanna produce l'effetto di mutare le relazioni giuridiche fra cittadino e Stato: prima dell'emanazione della norma penale, esistono determinati rapporti giuridici fra cittadino e Stato; dopo l'emanazione della norma penale ne esistono altri, diversi dai primi, che legano il soggetto privato allo Stato; dopo la violazione della norma penale e la condanna definitiva, sorgono fra condannato e Stato nuove relazioni giuridiche, che si svolgono su posizioni dialettiche. Se vi sono relazioni giuridiche, la decisione su di esse appartiene alla giurisdizione. Anche a voler ritenere che il condannato, entrando nello stabilimento

penitenziario, si trovi in una particolare condizione di soggezione speciale, diversa da quella di soggezione generale nella quale versano tutti i cittadini, non può non ammettersi che esistano rapporti giuridici che vedono il condannato stesso titolare di particolari diritti subiettivi, interessi ed obblighi giuridici; si svolge, cioè, un vero e proprio rapporto giuridico punitivo.

Si chiarisce così che l'esecuzione di una determinata pena non è formalistica realizzazione di un'unica situazione giuridica subiettiva dello Stato, ma che il condannato non è oggetto d'esecuzione, ma pieno titolare di situazioni giuridiche subiettive attive e passive, di interessi protetti diversi a seconda dei vari rapporti giuridici che lo legano allo Stato. Lo Stato inoltre, nel momento dell'esecuzione, agisce attraverso i suoi organi al fine di stimolare la volontà del condannato a rigenerarsi; e il condannato, nell'atto in cui deve rieducarsi, ha concreto interesse a svolgere una vigilanza affinché lo Stato gli sia vicino, agendo sempre in modo coerente con la finalità educativa.

Dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione si deducono due posizioni attive, l'una del condannato e l'altra dello Stato, le quali devono essere presenti in ogni momento del processo esecutivo. La pena non deve ostacolare il processo di rieducazione del reo, ma l'esecuzione di essa deve positivamente stimolare il processo medesimo. Il condannato deve agire, deve volere, ha bisogno dell'azione per rieducarsi. L'azione è comunicazione di vita con vita; è trasmissione della vita all'esperienza. In questo sta il significato rieducativo del lavoro, dell'istruzione, della religione. Lo Stato trova uno specifico limite alla potestà di punire, la quale può esplicarsi solo a causa ed in funzione delle finalità rieducative del reo. Le stesse modalità — anche quella coattiva — con le quali il regime di soggezione speciale del condannato nello stabilimento penitenziario sorge e viene mantenuto trovano giuridico fondamento soltanto nella rieducazione del reo.

In sintesi può dirsi che, a seguito della condanna, si apre per lo Stato, come per il condannato, una nuova serie di situazioni subiettive, attive e passive. Il nuovo regime giuridico dei rapporti che si instaurano è qualificato dal collegamento tra le situazioni subiettive, attive e passive, dello Stato e quelle del condannato; ora si tratta di diritti soggettivi, ora di interessi protetti ed ora di interessi semplici. Esiste, per esempio, il di-

ritto al lavoro; il lavoro in sé non comporta né intrusioni né manomissioni nella sfera autentica della libertà morale dell'uomo, sibbene solo induzione a vivere socialmente. In altri termini, se si ammette un diritto pubblico subiettivo del cittadino al lavoro, la condizione del condannato non estingue o sospende tale diritto, anche se ne limita la libertà d'esercizio.

Esistono tutti i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'articolo 2 della Costituzione, anche per le necessità rieducative e, per le esigenze di organizzazione dello stabilimento di pena e di tutela dell'ordine, la libertà di esercizio di essi viene limitata.

La tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche subiettive del condannato è imposta dalla Costituzione. Occorre distinguere fra i diritti subiettivi penitenziari che derivano immediatamente dalle disposizioni della sentenza di condanna e gli altri diritti subiettivi penitenziari. I primi appartengono alla competenza del giudice dell'esecuzione, ed è auspicabile che siano demandati alla giurisdizione di un giudice collegiale con funzione decisionale su tutte le questioni, così come è stato previsto nel testo della Commissione. I secondi possono rimanere alla competenza del giudice di sorveglianza, al quale vanno demandate anche le questioni inerenti ad interessi legittimi e interessi semplici, rispetto ai quali deve essere conferita anche la competenza a decidere sui ricorsi, con la possibilità di modificare o annullare il provvedimento impugnato, dato che fra l'autorità che ha emanato il provvedimento e il giudice di sorveglianza esiste un rapporto diretto funzionale.

Le osservazioni esposte inducono a proporre emendamenti che riguardano l'eliminazione di alcune norme approvate dal Senato, e soppresse dalla Commissione giustizia della Camera, sul differimento e la sospensione della esecuzione della pena e della misura di sicurezza detentiva. Tali norme devono rimanere in questo settore dell'ordinamento giuridico, che è soprattutto un ordinamento dell'esecuzione della pena.

In sede di riforma del codice di procedura penale, però, svolgendo i principi della legge di delegazione, occorrerà stabilire se è opportuno mantenere nella competenza del giudice di sorveglianza i provvedimenti modificativi dell'esecuzione della pena o se, invece, sarà il caso di attribuirli al giudice che emanò la sentenza.

Ritengo di poter affermare, dopo quanto detto, che il condannato è il soggetto del

rapporto esecutivo-penale di rieducazione; che egli conserva taluni diritti irrinunciabili, garantiti dalla Costituzione, onde giuridicamente illeciti sono istituti, norme, procedimenti esecutivi che contrastino con tali diritti fondamentali. La finalità rieducativa assegnata alla pena, la tutela della salute del condannato e il rispetto del « senso di umanità », espresso dal divieto di ogni trattamento contrario ad esso, danno contenuto e qualifica a tutti gli istituti, le istruzioni, le norme di condotta.

Esaminiamo le norme del progetto e facciamo alcune osservazioni.

Primo: individualizzazione e modalità del trattamento. Si dispone l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale, al fine di adattare il trattamento penitenziario ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Occorre, a questo punto, fare un rilievo circa l'incostituzionalità dell'articolo 314 del codice di procedura penale, che vieta la perizia psicologica — sarà opportuno tenerlo presente in sede di riforma del codice di procedura penale, in attuazione della legge di delegazione — ed esprimere una critica alla amministrazione della giustizia, la quale, ancorata allo schema tradizionale, giudica il fatto e non considera la personalità dell'imputato.

L'articolo 314 del codice di procedura penale non consente che il condannato sia conosciuto quale realmente egli è. La sentenza di condanna deve invece individuare anche la personalità psichica ed etica del condannato; su di essa si dovrebbe fondare la scelta del tipo di trattamento da irrogare, che deve essere consono alla personalità del condannato.

Si rende indispensabile, pertanto, abolire l'articolo 314 del codice di procedura penale a determinare responsabili modificazioni della coscienza del magistrato, che ha il dovere di rispondere alla domanda che gli pone la società sulla conoscenza della personalità del condannato, per il miglior trattamento educativo.

Nel disegno di legge si precisa che « per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia ». Sorge la necessità di alcune modificazioni, tenendo sempre presenti la non afflittività della pena e il suo fine di rieducazione.

In primo luogo, il personale deve essere preparato. Ora, per partecipare al concorso,

per esami, a posti di direzione nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è requisito indispensabile il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o titolo equipollente, o il diploma di laurea in pedagogia, lettere, filosofia e scienze agrarie. Sarebbe opportuno, invece, dare preferenza ai laureati in medicina, con specializzazione in psicologia e psichiatria; e, in ogni caso, tra le materie d'esame di concorso dovranno figurare la psicologia e la psichiatria.

Per altro appare indispensabile l'istituzione della cattedra di diritto penale dell'esecuzione, con insegnamento anche di bio-psico-patologia penitenziaria e di pedagogia criminale.

Inoltre l'articolo 15 dice: « L'amministrazione può »; io ho proposto che il « può » sia modificato in « deve ». La presenza dello psicologo nel momento dell'osservazione in entrata e nella valutazione dell'idoneità del trattamento ai fini della rieducazione è indispensabile. Essa risponde infatti a un duplice interesse: dell'amministrazione della giustizia che meglio consegue i suoi scopi attraverso l'adeguatezza del trattamento alla personalità del condannato; e del condannato, perché dall'adeguatezza del trattamento il processo di rieducazione è facilitato e avviato a compimento. In ogni istituto penitenziario deve esservi lo psicologo, che segua il condannato, prenda conoscenza delle sue letture, gli dia i suggerimenti necessari.

L'articolo 63 nel testo della Commissione disciplina e regola i centri di osservazione e li costituisce come sezioni di altri istituti o come istituti autonomi. La norma va modificata nel senso che il centro d'osservazione deve essere una parte integrante dell'istituto penitenziario. Occorre una continuità di osservazione, realizzabile solo se ogni istituto è dotato di un centro di osservazione. Se il centro di osservazione ha il compito di rilevare lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari del trattamento da applicare, esso si presenta come il fattore dell'esecuzione penitenziaria per la rieducazione. È una funzione pienamente istituzionale, la quale, per altro, deve tenere sotto continua osservazione tutti i membri della comunità penitenziaria. Il centro, pertanto, non può che essere dell'istituto e nell'istituto.

Circa il diritto all'intimità e alla convivenza umana, il progetto di riforma prevede la distinzione in gruppi ed in categorie di condannati e dispone per la vita comune. È abbandonato il criterio dell'assegnazione a sezioni speciali degli stabilimenti, previsto dall'articolo 39 dell'attuale regolamento. Le

norme del progetto vanno approvate; ma ritorna preoccupante la mia osservazione sulla necessità della programmazione dell'edilizia carceraria e sulla riforma delle strutture. Le norme previste, altrimenti, sarebbero vanificate.

Circa il diritto al lavoro, il disegno di legge contiene innovazioni profonde, le quali vanno accolte. La prestazione di lavoro non trae origine da un contratto, ma ha fondamento in un obbligo di legge; viene ad instaurarsi, nondimeno, un rapporto di lavoro, la cui tutelabilità non è discutibile. Se la Repubblica è impegnata a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35 della Costituzione), va tutelato altresì il lavoro che serve ai fini di recupero sociale del detenuto, in relazione al precetto che impone un regime penitenziario volto ad ottenere la rieducazione del condannato. Esiste dunque il rapporto di lavoro per l'attività prestata nello stabilimento. Non c'è dubbio, poi, che esiste il rapporto di lavoro anche nei riguardi dell'imprenditore esterno, nei casi di avviamento in stato di semilibertà, o di appalto esplicantesi all'interno dello stabilimento. Le norme sul lavoro vanno approvate, soprattutto perché è espressamente disposto che ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

Ed ora una osservazione in rapporto alla scelta del tipo di lavoro. In un sistema in cui l'attività lavorativa è guardata come parametro di normalità che caratterizza la dignità sociale dell'uomo e come educazione della volontà al bene, va contemplato il diritto di scelta del tipo di lavoro da parte del condannato. Troppo generica è l'espressione usata nel progetto: « ... tener conto possibilmente del desiderio ». La scelta, invece, si impone per motivi psicologici: chi sceglie, lavora con maggiore entusiasmo e rende molto di più. Inoltre, la scelta espressa serve allo psicologo come indice rivelatore della personalità del condannato.

Circa il diritto all'istruzione, innovazione veramente notevole è costituita dalla previsione dell'istituzione di scuole di istruzione secondaria negli istituti penitenziari. Solo che l'istituzione è vista come pura e semplice possibilità; mentre dovrebbe essere riguardata come un obbligo da assolversi presso ogni istituto penitenziario. Se il condannato ha il diritto all'istruzione, che è inviolabile, egli dovrebbe usare di tale diritto in pieno. Una volta riconosciuta l'alta potenzialità emendativa dell'istruzione, è interesse dello Stato e della società dare la possibilità, a chi lo desidera,

di continuare negli studi, dopo aver compiuto il ciclo della scuola obbligatoria: il diagramma ascensionale della formazione etica è proporzionale alla formazione culturale. Va perciò modificata la previsione del progetto di legge, nel senso che l'istituzione di scuole secondarie negli istituti penitenziari deve riguardare ogni tipo di esse e non soltanto l'istruzione professionale, e nel senso che deve essere istituita una scuola di istruzione secondaria di secondo grado in ogni istituto penitenziario maggiore o, per lo meno, nei più importanti fra essi, in modo che possano esservi trasferiti coloro che frequentano le scuole.

È il caso che il ministro della pubblica istruzione — e qui un coordinamento tra i vari ordinamenti legislativi sarebbe necessario — dedichi cure speciali a tali scuole, dato che i destinatari dell'insegnamento hanno bisogno di essere sostenuti nella conquista spirituale e culturale della rieducazione. Dovrebbe pertanto essere istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una sezione riservata per il corpo degli insegnanti negli istituti penitenziari.

Le osservazioni sulle scuole di istruzione secondaria inducono a considerazioni particolari sul problema dei giovani. Forse è arrivato il momento di un'inversione di tendenza nel modo di affrontare il trattamento penitenziario dei minori, nel senso che lo Stato dovrebbe assumersi l'onere diretto della rieducazione: occorre, sì, rieducare il reo, ma occorre anche, nel mondo moderno, rieducare la società a sentire, a volere, a credere nella rieducazione del reo. Ciò vale non solo nel senso di preparare la società ad accogliere il condannato, considerandolo come un normale, e a dargli un posto di lavoro, ma anche e soprattutto nell'altro senso, nel senso cioè che la società non deve offrire elementi negativi di spinta al delitto. Purtroppo nel mondo giovanile, per ragioni che non è il caso di indagare in questa sede e che riguardano non solo il nostro paese, ma tutti gli altri, vi sono tensioni psicologiche, dovute ad ambienti e a situazioni sociali diverse, talché è difficile che il giovane, una volta caduto, si normalizzi rientrando nella famiglia e nella società.

Questa valutazione ci porta ad una conclusione e a una proposta. Anche nei riguardi del minore la pena assume un compito nettamente correttivo, pur se esso è perfettamente identico a quello della misura di sicurezza. Non v'è ragione per giustificare il dualismo del doppio trattamento. Ma il problema riguarda la riforma del codice penale.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, la pregherei di concludere il suo intervento, poiché il tempo massimo previsto dal regolamento per la lettura dei discorsi è ormai scaduto.

RICCIO STEFANO. Sto per concludere, signor Presidente. Il problema che riguarda l'esecuzione della pena e della misura di sicurezza è la rieducazione, ed in me è sorto questo interrogativo: il giovane può rieducarsi più facilmente avendo contatti con la società ovvero rimanendo in una casa di rieducazione? La risposta, secondo me, è positiva: almeno per molti giovani la rieducazione è anche amore; nel ricostruire la potenza di amare sta il segreto per ridonare loro l'autentica libertà. Ed è atto di amore dello Stato ridare la libertà morale, liberare l'uomo dalla schiavitù del vizio e restituirlo alla società e alla famiglia pienamente rieducato.

Per quanto riguarda il diritto allo studio, mi sono già soffermato sulla necessità di istituire scuole secondarie. Vorrei ancora rilevare in proposito che anche i giovani universitari che cadono nel delitto hanno, a mio avviso, il diritto di conseguire in carcere il diploma di laurea. Nel disegno di legge in esame è invece soltanto genericamente prevista la partecipazione dei detenuti alla vita universitaria. Credo invece che sia indispensabile (è un emendamento che ho presentato) istituire corsi universitari almeno presso uno dei maggiori istituti penitenziari, in maniera da concentrare in questo istituto i giovani che hanno commesso il reato quando erano studenti universitari, e altresì i giovani reclusi che dispongono di un titolo di studio idoneo all'ammissione all'università.

L'attenzione dell'Assemblea deve essere richiamata sull'efficacia delle spinte, sul piano spirituale, che provengono dalla libertà di culto.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni disciplinari, sottolineo l'importanza di due principi che sono affermati: la tassatività delle sanzioni disciplinari e la positività delle norme che prevedono le sanzioni stesse. Su questo punto, ritengo che occorra integrare le norme sulla disciplina nel senso, innanzitutto, che al direttore deve essere attribuito soltanto il richiamo: tutte le altre sanzioni, invece, sono di competenza del consiglio di disciplina, di cui fa parte il direttore. Occorre integrare le norme suddette anche nel senso che, innanzi al consiglio di disciplina, posto il principio della tassatività delle sanzioni disciplinari e della positività di queste norme,

deve essere concessa all'internato la possibilità di scegliersi un difensore.

Ritengo di concludere presentando alcune proposte: l'istituzione, in primo luogo, di una commissione mista con maggioranza dei membri del Parlamento, per la redazione del regolamento; la giurisdizionalizzazione completa dell'esecuzione penale penitenziaria, con ripartizione di competenza funzionale fra il giudice collegiale di esecuzione per i diritti subiettivi in immediata derivazione delle disposizioni della sentenza di condanna (semi-libertà, libertà anticipata, libertà condizionata, scelta del lavoro, remunerazione, ricovero in ospedale, eccetera) e il giudice di sorveglianza per gli altri diritti subiettivi penitenziari, e altresì per la tutela degli interessi legittimi e di quelli semplici, sia pure come giudice dell'impugnazione. Ancora, competenza esclusiva del consiglio di disciplina per le funzioni disciplinari ed iniziativa di richiesta del direttore; disciplina delle modalità e delle procedure dei reclami e dei ricorsi, con modificazione degli articoli che prevedono un regime diffuso e pluridirezionale senza garanzia alcuna per il condannato; diritto di difesa in ogni procedimento anche disciplinare; istituzione del contraddittorio e riconoscimento della facoltà di nomina di un difensore. Suggestivo, inoltre, l'istituzione del ruolo degli psicologi, con funzione partecipativa alla rieducazione del condannato, e l'istituzione di un centro di osservazione in ogni istituto penitenziario. Inoltre, l'istituzione presso alcuni istituti penitenziari di scuole di istruzione secondaria; l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di una sezione per il corpo degli insegnanti negli istituti penitenziari; l'istituzione, presso un maggiore istituto penitenziario, di corsi universitari; infine, propongo che al giudice collegiale di esecuzione venga concesso il potere di dichiarare la riabilitazione del condannato all'atto della fine dell'esecuzione.

Occorre infine prevedere, fra le norme transitorie, una disposizione relativa al concorso per il personale direttivo carcerario, con l'ammissione dei laureati in medicina e con la previsione, tra le materie d'esame, della psicologia e della psichiatria. Occorre altresì prevedere il diritto del condannato alla scelta del lavoro, nell'ambito delle possibilità dell'istituto.

Queste previsioni — e concludo — possono trovare la loro disciplina in parte in questa sede, in parte in sede di codice penale e di procedura penale. Questo disegno di legge non risponde soltanto a finalità costituzionali, ma

aderisce in pieno al concetto dell'umanizzazione delle pene e della loro individualizzazione. Credo pertanto che esso rappresenti veramente una tappa nel cammino della civiltà; credo che veramente con esso si crei uno strumento al servizio dell'uomo e per il rinnovamento della società. È per questo che, con le riserve e le proposte da me formulate, do piena adesione al progetto di legge in esame, lodando l'iniziativa del Governo ed invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, uno dei tanti problemi in sospenso che si cerca di portare a soluzione è quello della riforma penitenziaria. Si tratta di un problema affrontato sin dal 1947, quando vi fu un primo progetto di legge che rimase un po' chiuso, si può dire, nei cassetti del Ministero e non fu mai ripreso. Nel 1950-1957, furono istituite apposite Commissioni di indagine; nel 1960, se non vado errato, fu approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge che però decadde per la fine della legislatura; nel 1968 il democristiano onorevole Follieri presentò un nuovo testo che mi pare...

REALE ORONZO, Presidente della Commissione. Guardi, onorevole Sponziello, che prima, nel gennaio del 1966, era stato presentato il disegno di legge, da cui deriva questo, ed era stato discusso dalla Commissione competente del Senato, la quale esaurì l'esame della parte relativa all'ordinamento penitenziario.

SPONZIELLO. La ringrazio, onorevole Reale, dell'interruzione e della precisazione che è esatissima; non era per altro mia intenzione tacere quanto ella ha precisato proprio in questa mia brevissima, sintetica ricostruzione dell'*iter* un po' affaticato, diciamo così, di questo disegno di legge, riproposto successivamente ancora dal ministro Gonella, successivamente modificato, approvato dal Senato, ritornato alla Camera e modificato nuovamente dalla Commissione giustizia. Ci troviamo dunque oggi ad esaminare questo disegno di legge e desideriamo chiarire la nostra posizione nei confronti del provvedimento sottoposto al nostro esame.

A me sembra che nasca imperiosa una domanda preliminare: si tratta cioè di un dise-

gno di legge che viene predisposto, diciamo così, per una naturale maturazione dei tempi e che è frutto di oculata saggezza, di profondità di pensiero, di approfondimento di studi e, soprattutto, di meditazione e di convinzione o invece — ecco la prima preoccupazione — non si tratta di un testo che è stato predisposto sotto la spinta di una situazione delle carceri che è divenuta esplosiva e che per altro è stata comandata un poco dall'esterno? La seconda domanda che dobbiamo porci è se il disegno di legge, nel contenuto e nelle finalità, non concretizzi una ambiziosa demagogia.

Chi vi parla è un avvocato che, tra l'altro, è costretto spesso ad entrare nelle carceri per i necessari contatti con i detenuti prima dei rispettivi processi e quindi conosce bene tutti gli aspetti dell'ambiente e della vita carceraria, anche quelli più penosi, e le sofferenze di vario genere a cui vanno incontro i detenuti. Per questo potrei comprendere la necessità di una revisione, di una nuova impostazione della materia. Tuttavia rimane sempre da accertare (a parte il peso che hanno avuto gli avvenimenti passati e recenti che si sono avuti nelle carceri) se, nel suo contenuto e nelle sue finalità, questo disegno di legge che sottoponete al nostro esame non concretizzi — mi si passi il termine — una ambiziosa demagogia che riesca male a mascherare, con il richiamo a principi umanitari, un certo lassismo, un certo permissivismo.

Non si vuole negare da parte mia che possa esistere un'esigenza di rinnovamento, l'esigenza di affrontare i problemi attinenti sia alla persona del detenuto, sia all'ambiente in cui egli espia la pena, sia ai mezzi e agli strumenti per il suo recupero e reinserimento nella vita una volta che abbia scontato la pena.

Così come non si può trascurare di considerare il fatto che l'eccesso di permissività, e quindi di irresponsabilità, ci ha portato ormai dinanzi ad una realtà esplosiva, che ribolle e che potrebbe praticamente farci assistere a ripetuti atti di violenza, se non ad episodi luttuosi. Ma si tratta di sapere se noi vogliamo fronteggiare tale ribollente realtà esplosiva agendo esclusivamente sulle strutture penitenziarie, e sfornare quindi un testo di emergenza, o se vogliamo invece dar vita ad una riforma che offra una certa prospettiva nel tempo, che non aggravi l'effetto della pena inflitta, ma che, al tempo stesso, non costituisca un invito a delinquere, e soprattutto tenga presente che, se c'è un mondo — quello dei rei — che può meritare una certa attenzione da parte del legislatore, vi è anche un altro mondo molto più vasto, quello della società offesa, della società

degli onesti, della società dei dediti al lavoro, che postula a maggior ragione tutela contro l'incalzare di una sfrenata delinquenza.

Nel testo del provvedimento in esame non poteva mancare, me ne rendo conto, come nella relazione, un pizzico di antifascismo: lo trovo logico e naturale. Deve affiorare sempre in tutti gli atti, in tutti i documenti, in modo sia diretto che indiretto, sia esplicito che deduttivo. È più che logico, perché se la classe dirigente (credo di poterlo dire, perché ho un certo costume e dopo tanti anni nessuno può dirmi niente), se perde questa rendita dell'antifascismo, non si sa a quale altra rendita potrebbe attaccarsi. Anche in questa occasione non se ne poteva fare a meno: ed ecco l'attacco al passato contenuto nella relazione. Il relatore osserva infatti che punto di partenza, se non proprio spinta al disegno di legge in esame, è stato il regolamento del 1931.

Orbene, onorevoli colleghi, non mi soffermo certo a fare l'esaltazione del legislatore Rocco: ogni orecchiante del diritto è legittimato a demolirlo, specie se gli torna utile e per il suo colore e per la sua collocazione politica. Certo, non può far piacere a tanti orecchianti o superficiali demolitori apprendere che la legislazione Rocco è stata imitata in molti altri paesi, così come non può far piacere, con preciso richiamo al regolamento del 1931, sentirsi smentiti dall'articolo 143 del codice penale Rocco, cioè da una precisa norma di legge e non solo da un regolamento, che stabilisce: « In ogni stabilimento penitenziario ordinario e speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reo ».

Dico questo, onorevoli colleghi, per sottolineare che il legislatore dell'epoca si preoccupò anche di tenere separati dai delinquenti incalliti e professionali gli altri responsabili di reati meno gravi. Si preoccupò « anche » di ciò, perché il regolamento del 1931, che la relazione al disegno di legge in esame sembra voler prendere come punto di partenza, non contiene alcuna logica di distruzione dell'elemento umano, come con una certa faziosità o superficialità (mi si passi l'espressione: non voglio dire ignoranza, perché mi guardo bene dall'essere offensivo nei confronti di chicchessia), si sostiene o si scrive. Infatti, non si distrugge certamente l'uomo detenuto quando si prescrive che alla sua riabilitazione debba presiedere il lavoro, l'istruzione, la religione. Quando per il lavoro si prevedono corsi qualificati; quando per l'istruzione, si prevede l'istruzione di scuola elementare, o le sale di studio, o la biblioteca, o la frequenza quoti-

diana di almeno due ore alla scuola stessa per i detenuti analfabeti di età inferiore ai 40 anni; ed ancora, quando si spiegano precetti morali e principi di vita sociale, avvenimenti di storia, quando si forniscono addirittura nozioni di agraria, ove sia possibile riunire un certo numero di detenuti aventi interessi nel settore agricolo; infine, quando, per i cattolici si stabilisce l'esercizio del culto, la frequenza alla messa; quando si prevede che un detenuto ecclesiastico possa scontare la pena in un luogo appartato dagli altri. Da ultimo, quando, per eliminare l'aspetto forse più umiliante — mi riferisco al numero che sostituisce il nome del detenuto — della vita in carcere (mi sia consentito ricordare tutto questo per un atto di obiettività, non per fare l'esaltazione del passato; chi vi parla ama guardare ai problemi di oggi ed a quelli del domani, anziché ai problemi di ieri), fu proprio il legislatore Rocco a scrivere quanto segue: « La soppressione della personalità del detenuto, che si concreta nella sostituzione del numero di matricola al cognome, è tra le conseguenze del regime carcerario che più recano dolore all'animo dei condannati. Al nome sono legati tutti i ricordi personali, i dolori e le gioie della famiglia, il passato e l'avvenire. La disposizione che sostituisce al nome il numero di matricola ha profondo carattere affittivo e perciò ho voluto trovare nella deroga alla norma generale, a favore di alcuni gruppi di detenuti, un mezzo per graduare l'affittività della pena ».

Quindi, il punto di partenza del disegno di legge al nostro esame, secondo quanto si scrive nella relazione, mi sembra non abbia, a stretto rigore logico, molta consistenza. Quanto al richiamato articolo 27 della Costituzione, che dovrebbe spiegare — sempre che abbia capito bene — le ragioni della riforma, vorrei rammentare che esso fu il risultato di un compromesso, dal quale derivò un testo così generico da poter essere disatteso nella realtà e contemporaneamente essere richiamato come principio ispiratore. Vale la pena di ricordare, infatti, per quanto si riferisce alla norma che prevede che: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato », che la Commissione dei 75 aveva elaborato un testo in cui i due concetti stavano, non a caso, in successione capovolta: « Le pene — si diceva — devono tendere alla rieducazione dei condannati e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ». Cioè, si poneva l'accento sulla preminenza della funzione rieducativa,

che esclude il carattere affittivo della pena, con cui il reo salda il debito verso la società; il che è un portato, come voi mi insegnate, della scuola classica del diritto penale.

Per quanto, poi, riguarda l'affermazione secondo la quale il progetto di legge in discussione (lo rilevo dalla relazione che ho doverosamente e attentamente letto) adegua la nostra legislazione in materia alle regole minime per il trattamento dei detenuti sancite dall'ONU, a noi sembra di poter affermare che la proposta riforma va molto più in là in alcuni punti, delle regole stesse, mentre in altri se ne discosta. Non riteniamo, comunque, che essa abbia tenuto conto del fatto che la risoluzione adottata, il 30 agosto 1955, dal primo congresso internazionale dell'ONU per la prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti, svoltosi a Ginevra dal 22 agosto al 3 settembre del 1955, conteneva delle osservazioni preliminari che stabilivano quanto segue: « Le regole che seguono non intendono descrivere particolarmente un sistema penitenziario modello, ma soltanto stabilire, ispirandosi a concetti oggi generalmente accettati e alle parti essenziali dei migliori sistemi contemporanei, i principi generali e le regole minime di una buona organizzazione penitenziaria e di una buona pratica di trattamento dei detenuti. In secondo luogo, è evidente che non tutte le regole possono essere applicate in ogni luogo e in ogni tempo, data la grande varietà di condizioni giuridiche, sociali, economiche e geografiche esistenti nel mondo. Esse dovranno, tuttavia, servire a stimolare lo sforzo costante diretto a superare le difficoltà pratiche che si oppongono alla loro applicazione, tenendo presente che esse rappresentano, nel loro insieme, le condizioni minime ammesse dalle Nazioni Unite. D'altra parte, queste regole si riferiscono a campi nei quali il pensiero è in costante evoluzione e non intendono escludere la possibilità di esperienze pratiche, purché queste siano in accordo con i principi e gli obiettivi risultanti dal testo delle regole. Con questo spirito, la amministrazione penitenziaria centrale potrà sempre autorizzare eccezioni alle regole stesse ».

Che il progetto di riforma, onorevoli colleghi, di tali osservazioni preliminari della risoluzione dell'ONU non abbia tenuto conto e si sia spinto molto più in là di quanto la società, offesa dal crescere della criminalità che è costretta a registrare, possa consentire, pur con la più larga predisposizione a favore del detenuto, è dato rilevarlo sia

da un esame comparativo con il trattamento che ai detenuti viene usato in altre nazioni, sia fermando l'attenzione su alcuni aspetti e su alcuni punti qualificanti del disegno di legge che voi sottoponete al nostro esame.

Non potendo confrontare il testo del disegno di legge in esame con la legislazione penitenziaria di tutti gli Stati, mi limito a fare brevemente e succintamente un esame comparativo tra il testo che avete predisposto e altri tre testi che ho scelto, e non a caso, perché ho fatto riferimento alla Svezia che, come è risaputo, si trova all'avanguardia sotto l'aspetto delle concessioni e del permissivismo; ho fatto riferimento all'Olanda, non foss'altro perché essa fa parte, come noi, del Mercato comune (e quindi, anche sotto questo profilo, dovrebbe presentare una legislazione simile alla nostra). Ho fatto infine riferimento anche alla legislazione di un altro paese. Giacché si afferma che tutto il sistema va riformato, va modificato perché il regolamento fascista, il regolamento del 1931, il regolamento Rocco è veramente anacronistico, consentitemi di spingere sommamente uno sguardo anche verso la legislazione di un paese come la Polonia.

Dunque, se consideriamo i punti essenziali dei regolamenti penitenziari di questi tre paesi (ovviamente, non ve ne infliggerò la lettura completa), ci accorgiamo di essere andati veramente al di là, in alcuni punti, di quanto si possa prevedere, mentre siamo rimasti addirittura al di qua di alcune soluzioni che pur potrebbero essere adottate per cercare di contemperare le esigenze della società offesa con quello che può essere il concetto della pena, che deve essere, sì, espiazione, ma deve tendere al recupero del detenuto per un suo più facile reinserimento nella società, una volta espia la pena.

Per quanto concerne la Svezia, i detenuti, a norma di una legge del 1964 riguardante il trattamento negli stabilimenti di pena, sono seguiti con serietà e fermezza, nel pieno rispetto della loro dignità umana; sono adibiti a lavori adatti alle loro capacità e ricevono, in genere, un trattamento diretto a favorire il loro reinserimento nella società.

Per consentire un trattamento metodico vengono esperite indagini sulle condizioni di vita del condannato, sul suo sviluppo intellettuale, sul suo stato di salute e sulle sue attitudini. I detenuti svedesi hanno l'obbligo però (quindi c'è tutta una serie di doveri anche nel paese più permissivo, più largo, più concessivo) di eseguire con applicazione e ordine i lavori loro affidati, hanno l'obbligo di

rispettare i regolamenti, hanno l'obbligo — si ribadisce — di seguire le disposizioni impartite dal personale dello stabilimento in cui vivono.

Nei convegni internazionali fra esperti in materia di trattamento dei detenuti si è sostenuto anche il principio che il loro lavoro deve integrarsi nell'economia nazionale.

Se noi oggi presentassimo un emendamento a questo provvedimento, il quale affermasse più o meno le stesse cose, cioè che il lavoro dei detenuti negli stabilimenti di pena si deve integrare nell'economia nazionale, si leverebbero certamente da parte di un po' tutti i settori della Camera a noi avversi delle grida ostili.

Ebbene, io ho scelto il sistema vigente nel paese più concessivo, più permissivo, cioè la Svezia, là dove è stabilito che il lavoro dei detenuti deve integrarsi nell'economia nazionale.

È questo il principio seguito in materia di lavoro penitenziario nel paese di cui vi parlo, ove ciascun condannato, fin dal suo ingresso in carcere — sono norme contenute in quel diritto penitenziario — può chiedere di essere addetto ad un lavoro per il quale gli viene corrisposta una retribuzione.

Lo scopo che si cerca di raggiungere è che ogni detenuto riceva per la sua attività lo stesso salario stabilito contrattualmente per i lavoratori liberi: ed è un principio da condividere. Con il ricavato del suo lavoro il detenuto paga le imposte (è questo uno dei primi doveri del detenuto), contribuisce a fornire i mezzi di sussistenza alla sua famiglia, soddisfa gli eventuali debiti e le pene pecuniarie inflittele dal tribunale, mentre non deve versare nulla per le spese del suo mantenimento in carcere.

Per realizzare tali fini il lavoro del condannato è stato organizzato negli stabilimenti di pena svedesi in modo razionale e meccanizzato, tale da poter sostenere il confronto con il lavoro svolto nelle stesse condizioni dai liberi cittadini.

I prezzi delle produzioni degli stabilimenti di pena sono fissati e stabiliti in misura da non danneggiare quelli del libero mercato, evitando in questo modo ogni possibilità di sleale concorrenza.

Per i condannati a lunghi periodi di detenzione sono stati organizzati in Svezia corsi di formazione professionale; e ai condannati che svolgono attività lavorativa viene inoltre applicata la legislazione svedese in materia di lavoro. Pertanto, essi lavorano cinque giorni

alla settimana e ricevono la retribuzione anche in caso di malattia. In sostanza, il trattamento dei condannati negli stabilimenti di pena svedesi è fondato sul principio della loro suddivisione in piccoli gruppi; principio con il quale si ottiene un più efficace contatto tra gli individui e si instaurano migliori rapporti tra detenuti e funzionari addetti alla loro sorveglianza.

Come vedete, onorevoli colleghi, mentre si largheggia da una parte, si tengono però presenti sempre alcuni principi, quali quelli relativi al lavoro dei detenuti nel quadro dell'economia nazionale, alla retribuzione del lavoro dei detenuti, ma con l'obbligo di pagare le imposte dal momento che lavorano. Quindi, c'è tutta una sistematica, una elencazione delle misure relative al trattamento del detenuto che può essere presa a modello per la parte che può interessare, però non isolatamente ma in un contesto generale.

Infatti, la vera preoccupazione del legislatore, se deve innovare in questa materia, deve essere quella di camminare su un binario obbligato, al fine di andare incontro ad alcune esigenze del mondo dei rei, ma senza offendere mai la società che si trova indubbiamente dinanzi a fenomeni di delinquenza che hanno raggiunto punte elevatissime.

Continuando in questo esame si può rilevare che gli aspetti più interessanti del sistema penitenziario svedese possono essere sintetizzati in questo modo: grande estensione delle zone e degli spazi destinati alla circolazione dei detenuti all'interno delle mura di cinta, notevole ed essenziale importanza attribuita al lavoro dei detenuti in officine che sono state progettate e costruite secondo la tecnica più avanzata; installazione dei mezzi tecnici per diminuire il numero dei funzionari e del personale di sorveglianza; rinuncia ad adibire i detenuti al servizio di cucina, di riscaldamento centrale, di lavanderia, per evitare spreco di materiali; progettazione e costruzione di stabilimenti semplici e funzionali; grande libertà di movimento concessa all'interno degli stabilimenti.

A parte ciò, sono in corso alcuni esperimenti in Svezia. Ma mentre in quel paese alcune innovazioni sono in fase di sperimentazione, voi volete invece introdurre con questa riforma delle novità in via definitiva. Quali sono le innovazioni che si trovano in fase di sperimentazione proprio nel paese più permissivo, più concessivo, di più larghe vedute in favore dei detenuti? I detenuti che si sono distinti per ottima condotta ottengono il per-

messo di trasferirsi con le proprie mogli in case situate nelle vicinanze di uno stabilimento carcerario a nord di Stoccolma. Lo scopo principale di queste prigioni-famiglia è quello di conservare un costante contatto tra i detenuti e le loro famiglie anche durante il periodo di detenzione. Altro esempio: nel quartiere accademico della città universitaria di Uppsala sono stati costruiti parecchi alloggi dove particolari gruppi di detenuti, condannati a lunghe pene delentive, hanno la possibilità di proseguire i loro studi. In questi alloggi ci sono persone che frequentano i corsi accademici dell'università di Uppsala.

Sono, indubbiamente, innovazioni che meritano una certa attenzione. E addirittura in via di esperimento in Svezia un albergo per gli incontri tra i carcerati e le loro mogli.

Il primo albergo svedese — e forse anche di tutto il mondo — in cui i carcerati potranno ricevere i loro familiari è stato proprio aperto in una prigione svedese; si tratta di una costruzione attrezzata come un albergo normale, in cui esistono alcune camere doppie, refettorio, soggiorno, cucina: i carcerati potranno abitarvi durante il *week-end* e ricevervi la moglie o la fidanzata.

Ho citato, come vedete, il paese di più larghe concessioni, per dedurne che mentre in esso alcune novità sono in fase sperimentale, voi addirittura le vorreste introdurre definitivamente; e mi pare di aver colto nella stampa (ancora non l'ho sentito qui, ma certamente lo sentiremo in sede di discussione degli emendamenti, da parte di alcuni settori della Camera) il rammarico per il fatto che la Commissione giustizia della Camera abbia modificato in senso restrittivo il testo trasmessoci dal Senato.

Questo per quanto riguarda la Svezia. Prendiamo poi — sempre per vedere come è disciplinata la materia in altri paesi — un altro Stato, l'Olanda, che fa parte come noi della CEE, e con la quale dovremmo avere qualcosa in comune. La legge fondamentale sugli istituti di pena in Olanda prevede due specie di pene restrittive della libertà personale: l'imprigionamento e la detenzione. Siffatto sistema consente, nella pratica, che per l'esecuzione della pena dell'imprigionamento, prevista per i reati di maggiore gravità, i detenuti possano essere indirizzati e trasferiti, senza alcuna formalità, in tutti gli stabilimenti di pena. La pena della detenzione — quella che in origine era chiamata la *custodia honesta* — può essere inflitta per un periodo di tempo non superiore nel massimo ad un

anno per i reati contravvenzionali e per alcuni reati colposi, e può essere seguita dalla libertà sorvegliata, affidata alla vigilanza di società amministrate da privati, per un periodo non superiore a tre anni. I condannati a pena detentiva di breve durata possono ottenere, in casi determinati, il permesso di allontanarsi dall'istituto di pena, nel quale ritornano successivamente, per terminare di scontare la condanna loro inflitta. Normalmente la pena della detenzione si sconta in comunità se il detenuto non richiede la segregazione cellulare, che in ogni caso viene applicata sempre nel corso della notte.

Gli stabilimenti penitenziari olandesi si suddividono in prigioni, case di arresto e case di custodia, depositi di mendicizia dello Stato, case o asili statali per infermi di mente.

Perché dico questo? Per dimostrare che una riforma come quella che ci viene proposta per poter avere una possibilità di successo richiede tra l'altro anche una differenziazione di prigioni o di case, chiamate come volete. La nostra edilizia carceraria e le nostre possibilità di provvedere in questo senso sono però molto lontane dal poter realizzare quanto avete indicato nell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame.

Dobbiamo stare attenti prima di varare una riforma per la cui attuazione servono ambienti più confortevoli, come è giusto che siano. Dobbiamo stare attenti soprattutto perché, una volta che avremo detto in una legge — se sono esatti gli orientamenti migliorativi di alcuni — che i detenuti, per esempio, hanno diritto di vivere in una stanza da soli e di avere un gabinetto riservato, ci troveremo di fronte (se lo Stato non sarà, come non è, in condizioni di realizzare questa affermazione) a quelle che anche nelle prigioni vengono ormai definite rivendicazioni sindacali, con le quali i detenuti pretenderanno di avere quanto loro spetta secondo la nuova legge. E chissà cosa potrà succedere.

Ecco perché vi chiedevo di fare un esame comparativo. Solo così potrete accorgervi che gli ordinamenti sia di paesi ampiamente permissivi come la Svezia, sia di altri paesi come l'Olanda, possono fornirci indicazioni molto utili.

Su questa base, voglio richiamare l'attenzione del Governo soprattutto su un punto, che può essere terreno non dico di scontro o di sfida (termini che non piacciono neppure a me) ma di incontro, per esaminare la possibilità di realizzare concretamente qualcosa di nuovo con questa riforma.

Vorrei che si tenesse ben presente che, tanto per cominciare, in tutti gli istituti di pena olandesi ogni detenuto è osservato fin dal suo ingresso in carcere da medici e psichiatri. Particolare cura, poi, è rivolta alla scelta del lavoro, organizzato secondo i modelli industriali più progrediti. Negli ultimi anni, il lavoro nelle prigioni olandesi è stato molto incrementato e si è tra l'altro constatato che l'attività svolta in comunità è più produttiva di quella svolta in cella. Inoltre è stata modificata la natura stessa del lavoro, perché numerose industrie private hanno installato le loro officine negli istituti di pena. Questo sistema, dovuto alla favorevole situazione del mercato, determina considerevoli vantaggi: i detenuti avvertono con soddisfazione di essere capaci di svolgere un certo compito e si dedicano con particolare attenzione al lavoro industriale per esservi preparati e continuare ad esercitarlo una volta che vengano dimessi dal carcere a pena espiata.

Ciò spiega perché la produzione, congiunta alla sorveglianza e alla disciplina raggiunga spesso livelli in certi casi più elevati addirittura di quelli dei lavoratori liberi.

Perché non ci confrontiamo su una riforma di questo tipo, anziché lasciare, come adesso, che i detenuti lavorino o non lavorino, e che comunque lo facciano nel modo che tutti conosciamo? Perché non esaminiamo la possibilità per alcune piccole aziende, a carattere artigianale o piccolo industriale, di trasferire i loro macchinari nelle prigioni per iniziare una vera produzione, così come è stato fatto con grande successo in Olanda?

In questo modo, oltre ai risultati concreti della rendita derivante dal lavoro, si produce una certa elevazione morale del detenuto, che impiega la giornata nel modo migliore e non trascura di ricostruirsi piano piano la vita per quando, pagato il suo tributo alla società con l'espiazione della pena che gli è stata inflitta, ritornerà nell'ambito della società stessa.

Ecco, queste sono le cose da fare se vogliamo arrivare ad una riforma concreta. Altro che fare le riforme soltanto concessive, permissive dei cosiddetti rapporti sociali. Queste sono cose che si possono anche esaminare e applicare entro certi limiti senza offendere la società, che pure va difesa.

Poiché si dice che lo spunto alla riforma è stato dato dalla necessità di riformare il regolamento del 1931, retrogrado, assoluto (ho detto poc'anzi che non mi meraviglio di questo attacco al passato, è naturale che ci sia, è nel vostro costume) ho voluto sce-

gliere — dopo avere esaminato la Svezia e l'Olanda — per un esame comparativo anche un paese a regime comunista: la Polonia. Vediamo allora cosa accade nelle carceri della Polonia, se vogliamo essere sereni. In Polonia esistono tre gradi di rigore: il rigore fondamentale, il rigore più stretto che è severo e infine il rigore cosiddetto più mite. La pena può essere vista da due diversi aspetti: la durata della condanna e il modo della sua esecuzione, cioè il rigore. Ora, non mi pare che sia più il tempo della condanna a determinare l'asprezza della pena. Ci sono due determinanti invece: il tempo della condanna e il rigore con il quale la condanna è eseguita. Un fattore essenziale dell'esecuzione è la classificazione dei detenuti in tre gruppi: il soggetto che subisce la prima condanna, il recidivo, il giovane adulto se anteriormente condannato o meno. Il codice di esecuzione si avvicina verso una nozione fino ad ora sconosciuta alla legislazione penale, cioè l'elencazione dei doveri e dei diritti, ma liene a precisare che i doveri sono di gran lunga superiori ai diritti perché la legge stabilisce che la pena detentiva (come d'altronde ogni pena) consiste in un accrescimento dei doveri e in una limitazione dei diritti. Si deve parlare — si aggiunge — per prima cosa dei doveri dei detenuti. Infatti il nuovo codice di esecuzione stabilisce (articolo 47 della legislazione della Polonia) l'obbligo del detenuto di adempiere onestamente al suo lavoro; l'obbligo di seguire l'insegnamento per lui stabilito; l'obbligo di sottoporsi alla disciplina e all'obbedienza verso i superiori e di essere leale verso i suoi compagni di prigionia. Poi, all'articolo 48, si cominciano ad individuare, giustamente, i diritti dei detenuti: il diritto di essere alimentato, di essere vestito, di essere alloggiato, curato da un medico per la conservazione della propria salute, di essere in contatto con il mondo esterno, specialmente con i propri congiunti, ecc.

Altro quindi che il regolamento Rocco del 1931, di cui vi ho citato poc'anzi alcune pagine di una grande nobiltà, solo al fine di ristabilire la verità e di dire all'orecchiante del diritto che è tempo di essere molto più sereni nella valutazione di uomini che comunque hanno scritto qualcosa che è stata copiata da altre legislazioni! Questo codice non enumera tutte le sanzioni, ma si limita ad indicare le più severe, che sono le seguenti: un minore guadagno per il lavoro compiuto dai detenuti; la privazione e la limitazione delle visite dei congiunti per un periodo non superiore a 3 mesi; il letto duro (una

sanzione consistente nel dormire su un letto privo di materasso in una cella occupata dal solo detenuto) fino a 14 giorni e infine il trasferimento in un reparto di isolamento per un periodo che può andare da uno a sei mesi.

Mi sono permesso di dare questo raffronto, rapido e sintetico, avendo scelto (così come se ne potevano scegliere altri) regolamenti penitenziari di un paese del mondo comunista, di un paese libero assolutamente come lo Svezia, che è il più concessivo (il quale tiene addirittura, in via di esperimento, degli alberghi per fare incontrare i detenuti con i propri familiari) e l'Olanda che ha portato nella sua legislazione l'innovazione delle piccole industrie che si trasferiscono con i loro macchinari nell'interno delle carceri per far lavorare produttivamente, nel quadro di un'economia nazionale; i detenuti, elevando così anche la dignità umana di costoro.

Stabilito questo, se passiamo dall'esame di carattere comparatistico (sia pure fatto schematicamente e forse con scarsa sistematicità, per non togliere il tempo agli oratori che mi seguiranno) all'esame dei contenuti della riforma — l'esame sarà fatto dettagliatamente e partitamente in sede di discussione degli articoli, quando illustreremo anche gli emendamenti — mi pare di potere affermare, e mi sia consentito dirlo, che essa è alquanto velleitaria e pericolosa.

Soprattutto noi che abbiamo dimestichezza, per ragioni professionali, con gli istituti di pena, riteniamo di non sbagliare — ritorno su questo argomento, onorevole sottosegretario — se richiamiamo l'attenzione del Governo sulla pericolosità di alcuni impegni di riforma che sappiamo che lo Stato non potrà mantenere.

Quando i detenuti apprenderanno di essere stati ingannati — perché questa riforma in parte costituisce un inganno per i detenuti — quando avranno coscienza che sono stati presi in giro, allora voi vedrete quali pericoli si potranno determinare!

Se non vado errato — lo ripeto — nell'articolo 5 voi avete previsto talune innovazioni che vorrei sottoscrivere; vorrei infatti che domani si cominciasse una nuova edilizia carceraria, vorrei che veramente si realizzasse la condizione per cui il detenuto può dormire da solo, può avere il gabinetto riservato; tutto ciò, infatti, attiene alla sfera intima dell'individuo, colpevole o non colpevole. Ma specialmente in questo smarrito, difficile momento della nostra economia, laddove si fanno o si predicano restrizioni, si suggerisce al po-

polo italiano di fare sacrifici, laddove poi per altra strada — ma questo è altro discorso — si sperpera per tanti rivoli il pubblico denaro, credo che voi non siate in condizioni di attuare entro breve termine questa riforma strutturale degli ambienti.

Ecco perché mi pare che vi sia un po' di velleitarismo, con il pericolo che può scaturirne. Mi pare, poi, che questa riforma, sotto altro profilo, parlando genericamente — nel momento in cui, ripeto, affronteremo l'esame dei vari articoli, con la discussione degli eventuali emendamenti, allora potremo entrare nei dettagli e nei particolari — e rimanendo su alcuni punti qualificanti, sia ingiusta in quanto trascura i veri detenuti innocenti che sono gli agenti di custodia. Quelli sono i veri detenuti!

Bisogna entrare nelle carceri per conoscere la vita che conducono gli agenti di custodia. Non è una novità, onorevoli colleghi, che i bandi per l'arruolamento degli agenti di custodia vanno deserti. (*Commenti del Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*). Sì, lo so, molta gente si raccomanda, però non mi può negare che vi sono dei giovani che fanno il servizio di leva come agenti di custodia, perché vengono pagati meglio, ma una volta completato il periodo del reclutamento se ne vanno tranquillamente altrove. Questo perché l'agente di custodia, lo sappiamo tutti, è malpagato, perché gli agenti di custodia non sono tutelati come le altre categorie, non hanno i comuni diritti che hanno gli altri, non godono delle ferie come gli altri, non hanno i riposi come li hanno gli altri, non hanno i turni di riposo mentre hanno pesanti turni di servizio.

Tutto questo noi lo sappiamo, e voi lo sapete, con tutte le lamentele che vi pervengono. A numerose interrogazioni e interpellanze avete risposto che tutto è allo studio, che la questione dovrà essere rivista nel quadro della riforma generale dello Stato. Ma questa riforma, a mio sommo avviso, è ingiusta perché, volendo concedere qualcosa ai detenuti, trascura coloro che io chiamo i « detenuti innocenti », cioè gli agenti di custodia, la cui attività è disciplinata dal regolamento del 1937, e che non è stato aggiornato. Mentre altre categorie hanno avuto miglioramenti sotto la spinta sindacale, per gli agenti di custodia vige ancora il regolamento del 1937 e possiamo dire che essi siano emarginati al pari dei detenuti.

Se si vuole innovare veramente, se si vuole arrivare ad una riforma penitenziaria, mi pare che si imponga una riforma contestuale

riguardante il corpo degli agenti di custodia. Tale riforma dovrà riguardare il sistema di reclutamento degli agenti, il loro trattamento, anche economico; e non mi si dica che ciò non è di competenza del Ministero di grazia e giustizia. Anche il disegno di legge di riforma penitenziaria, pur recando la firma del ministro Zagari, non è di esclusiva competenza o di esclusiva iniziativa del ministro di grazia e giustizia. La riforma penitenziaria è atto di volontà del Governo e della maggioranza; e si poteva contestualmente esaminare sia pure con un provvedimento a parte, ma che camminasse di pari passo la possibilità di rivedere la struttura dell'ordinamento del corpo degli agenti di custodia.

Ho voluto richiamare alcuni punti qualificanti della riforma penitenziaria in esame per stabilire che alcuni velleitarismi e alcune lacune, che ho voluto sottolineare, fanno ritenere senza iattanza, senza esagerazione, che la riforma più che frutto di meditazione, più che frutto di studi approfonditi, più che frutto di convinzioni profonde, costituisce (all'indomani di violenze e di sommosse, che vi sono state nei vari carceri, e alla vigilia forse di prevedibili altre violenze) un modo come un altro di scaricare sul Parlamento responsabilità che sono vostre e sono anche funzionali per quanto accaduto e potrà ancora accadere nelle carceri italiane. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galasso. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ancora una riforma in materia penale è all'esame del Parlamento. Sta per essere varata in questo periodo la riforma del primo libro del codice penale, che si trova all'esame di un comitato ristretto. Abbiamo approvato in aula la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; la commissione governativa è stata insediata ed ha cominciato i suoi lavori.

La riforma dell'ordinamento penitenziario avrebbe potuto essere varata in Commissione; e di fatto in Commissione, in sede legislativa, era iniziato il dibattito, ma le preoccupazioni di alcune forze politiche ne hanno determinato il passaggio in aula. Credo che, in questo caso, forse la scelta non sia stata del tutto valida. In effetti l'approfondi-

mento del problema era già avvenuto parzialmente in sede di Commissione, quando fu avanzata la richiesta di trasferimento del disegno di legge all'Assemblea. Non credo però che ciò sia avvenuto perché sono stati sottovalutati i problemi delle carceri italiane. Non v'è dubbio che nessuna delle forze politiche ha sottovalutato e sottovaluta i problemi generati dalle tensioni gravissime che esistono in questo settore: tutte hanno sentito l'esigenza di dare a questi problemi una risposta il più possibile rapida e precisa. Ci sono state delle preoccupazioni che nascevano probabilmente dal desiderio di interpretare alcune reazioni che in determinati settori dell'opinione pubblica si sono levate nei confronti di questa come di altre riforme. A mio avviso, le forze politiche responsabili avrebbero dovuto affrontare tali preoccupazioni non scavalcando e tentando di dominarle, bensì dando loro una risposta precisa, dimostrando cioè — come in effetti è — che questa riforma non si poneva in una direzione lassista o di abdicazione dell'autorità dello Stato, ovvero di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva, ovvero ancora di abbandono di fronte ai grossi problemi della delinquenza, bensì si poneva nella direzione di sancire, sì, la commissione del reato e quindi la pretesa punitiva dello Stato, ma anche la dignità della persona umana ed il rispetto della sua sfera di attività e di esplicazioni, che debbono trovare una loro concretizzazione. Si poneva, in altre parole, nella direzione di far sì che l'ordinamento penitenziario si adeguasse al dettato costituzionale ed allo spirito nuovo dell'ordinamento giuridico italiano, nato con la Repubblica, di modo che anche per esso si attuasse un processo di revisione che è analogo e che si muove in sintonia, nel contesto di un unico quadro costituzionale, con quello del codice penale e del codice di procedura penale.

Credo che il dibattito in aula, sotto questo aspetto, possa essere utile ai fini di una precisa risposta alle preoccupazioni che in certi settori dell'opinione pubblica si sono levate e che sono state attizzate ed incentivate da parte di alcuni settori della stampa e di alcune forze politiche presenti in Parlamento. Credo cioè che il dibattito serva a dimostrare come, in effetti, queste preoccupazioni, esaltate e centuplicate nelle loro motivazioni e nei loro contenuti, siano invece infondate e possano essere ricondotte ad alcune semplici considerazioni che la democrazia cristiana — il gruppo parlamentare cui appartengo — ha già evidenziato nel corso di questo dibattito

e che si propone di evidenziare anche in alcune proposte modificative che — come dirò più avanti — non intaccheranno comunque lo schema fondamentale del provvedimento, ma serviranno a sottolineare alcuni aspetti particolari.

Per questa ragione il gruppo parlamentare della democrazia cristiana ha partecipato attivamente al dibattito. Ha voluto cioè evidenziare, nell'aula parlamentare, l'infondatezza di certe preoccupazioni e, allo stesso tempo, dimostrare come questa riforma si collochi in una prospettiva estremamente positiva. D'altra parte, onorevoli colleghi, il significato della riforma si evince dallo stesso primo articolo del disegno di legge in esame, laddove si indicano gli obiettivi della riforma stessa. Il primo è quello che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona umana, deve altresì essere imparziale e quindi escludere qualsiasi discriminazione di nazionalità, di razza, di condizione economico-sociale, di fede religiosa o di opinione politica nei confronti del detenuto. Inoltre il trattamento deve tendere non soltanto e non primariamente alla punizione del detenuto bensì alla sua rieducazione e deve essere propedeutico al suo possibile reinserimento nel consorzio civile al termine dell'espiazione della pena. Infine, nell'ambito degli istituti di pena, deve esserci un'organizzazione tale da consentire l'ordine e la disciplina e le restrizioni all'attività e al modo di esplicarsi della personalità del detenuto debbono essere collegate soltanto a tale obiettivo.

Questi principi informativi rappresentano, a nostro avviso, una grossa innovazione che consente al nostro paese di allinearsi sullo *standard* dei paesi civili e democratici e di superare l'arretratezza di un regime carcerario che, come avviene anche per il codice penale e per quello di procedura penale, reca ancora l'impronta di un certo tipo di concezione dello Stato che vigeva nel momento in cui tali ordinamenti vennero approvati. Credo che su questi principi non vi possa non essere un generale consenso da parte di tutte le forze democratiche che credono nel progresso civile del paese, che deve riflettersi anche nell'ambito delle carceri, e che credono nell'applicazione del dettato costituzionale nella sua intierezza.

Chi ritenesse queste linee di tendenza errate o sintomo di cedimento dell'autorità dello Stato, sintomo di lassismo, evidentemente ha una concezione dello Stato diversa dalla

nostra, che porta a confondere l'ordine con l'autoritarismo e il senso dello Stato con la « statolatria », che porta fuori della dinamica della logica democratica e costituzionale. Per noi democratici cristiani, invece, questo tipo di impostazione è profondamente esatto e ci trova ampiamente consenzienti non solo sul piano di principi generali che attengono al già accennato discorso della dignità della persona umana, che vale per tutti ed anche per i detenuti costretti ad espiare una pena, ma che, attraverso l'espiazione, devono prepararsi al reinserimento della società; la suddetta impostazione ci trova inoltre consenzienti anche sul piano della concreta applicazione che questi principi devono avere nella normativa. Tutto si risolverebbe, altrimenti, in una semplice petizione di principi, in un richiamo ad idee generali che non troverebbero pratica traduzione nella realtà.

Per questo riteniamo che, proprio sul piano dell'ordinamento penitenziario, valga il discorso dell'adeguamento al dettato costituzionale, il medesimo tipo di discorso che ci ha condotti, in Parlamento, alle battaglie sulla riforma dei codici penale e di procedura penale. Credo che questo discorso debba essere tenuto in questa sede dal gruppo democristiano: ma vi è per noi un altro punto essenziale, quello per cui noi, in questa prospettiva di riforma, operiamo ancora una volta una ricerca degli spazi di libertà che esistono nel paese, e che la nostra forza politica e parlamentare è chiamata a ricoprire, per ruolo storico. Anche in ordine a questa vicenda, vogliamo ribadire il nostro ruolo di partito della libertà; né sembri peregrino parlare di libertà a proposito dell'ordinamento penitenziario, relativo a coloro che sono privati della libertà a garanzia di quella altrui, di coloro cioè che sono liberi per non aver violato le norme della convivenza civile. Vi è uno spazio di libertà — e deve esserci — anche all'interno del carcere, perché il discorso delle istituzioni, che sono il momento organizzato delle libertà, inteso in senso democratico-costituzionale, deve condurre anche alla ricerca, all'interno delle istituzioni carcerarie, degli spazi di libertà che debbono essere consentiti al detenuto perché rappresentano la possibilità per il detenuto stesso di esplicitare la sua personalità anche all'interno di questa istituzione che lo divide dal resto del corpo civile.

Non è peregrino, dunque, questo discorso, perché in effetti il discorso sulla garanzia dello spazio di libertà destinato al detenuto, il quale deve usufruirne anche all'interno dell'istituto carcerario, è un discorso fondamen-

tale, rappresentando certamente uno dei motivi politici di fondo della riforma. Tale spazio doveva essere enucleato e regolamentato: ritengo che in questo senso stiamo compiendo un'opera esatta, perché ci collochiamo nella direttrice di fondo di un ordinamento democratico, che è quella di stabilire e consentire gli spazi di libertà a tutti i livelli ed in tutte le istituzioni, comprese quindi anche quelle carcerarie, relative a coloro che della libertà in senso formale sono privati per effetto dei reati commessi.

È per questa ulteriore ragione che esprimiamo un giudizio favorevole, del resto già formulato nel corso del dibattito; giudizio favorevole anche se articolato in relazione alla particolare personalità di ognuno di noi ed alle particolari angolazioni in cui ci si colloca per considerare il provvedimento in esame. Il giudizio che esprimiamo è favorevole, di massima, al quadro in cui si colloca il provvedimento. Teniamo a dire però, fin da questo momento, che qualcosa dovrà essere precisato e modificato, in sede di esame degli articoli del provvedimento; qualcosa che attiene, soprattutto, alla puntualizzazione di alcuni contenuti e dei tempi di realizzazione di alcuni istituti, e particolarmente di alcune strutture, onde evitare un prolungamento delle attese dei detenuti, che sotto certi aspetti potrebbe accrescere, anziché ridurre, lo stato di tensione esistente nelle carceri.

Prima di affrontare brevemente questo discorso con il quale chiuderò il mio intervento, vorrei fare riferimento a due punti specifici della riforma che mi sembrano estremamente qualificanti, quello relativo al regime di semilibertà e quello relativo al magistrato di sorveglianza. In ordine al regime di semilibertà, credo che questa riforma rappresenti veramente un fatto importante, quel fatto importante che noi in sede di Commissione giustizia chiedemmo nella discussione della riforma del primo libro del codice penale, quando, prima nella Commissione nel suo *plenum* e poi nel Comitato ristretto, sottolineammo l'esigenza di individuare forme di pena diverse dalle forme tradizionali (reclusione, arresto, multa, ammenda), cioè una gamma di pene che comprendesse forme di *probation*, forme di libertà vigilata e altri tipi di sanzioni diverse da quelle tradizionali; noi facemmo un discorso che tendeva alla utilizzazione della pena in relazione alla personalità del reo e al tipo di reato commesso. Questo stesso discorso viene oggi riproposto in relazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario, perché tende, con l'attuazione

del regime di semilibertà, a dare la possibilità al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto di pena per lavorare, e permette l'affidamento del condannato, attraverso una serie di meccanismi, al servizio sociale o la sua libertà condizionale; questo tipo di trattamento risponde, da una parte, alla esigenza di individualizzare la pena cioè di correlarla alla personalità e al modo di esprimersi del detenuto e, dall'altra, al principio di predisporre le linee di inserimento del detenuto stesso nella società civile, al fine di evitare che l'uscita dal carcere rappresenti un impatto con la realtà completamente estranea, ma rappresenti invece un momento di inserimento con una realtà alla quale egli si è già avvicinato nel corso della esecuzione della pena. Credo che su questo punto non si possa che esprimere profondo consenso. Non si può certamente dire che questa sia una impostazione lassista, non si può affermare che questa soluzione si pone in contrasto con il valore deterrente della pena e della espiazione, ma si deve invece affermare che questo è un modo corretto, giusto, profondamente umano di applicare la pena e di consentire che durante lo stesso periodo della espiazione avvenga già un parziale reinserimento nel corpo civile per far sì, ripeto, che non vi sia l'impatto, nel momento in cui il detenuto esce dal carcere appena espia la pena, con la società. È un sistema di norme che si coordina, che va dall'affidamento al servizio sociale, dal cosiddetto trascorrere parte della giornata fuori dal carcere fino alla liberazione condizionale, in un quadro che consente la verifica del condannato, del suo modo di porsi nei confronti della realtà carceraria delle sue possibilità di reinserimento, e contemporaneamente una puntuale valutazione delle possibilità che il condannato avrà il giorno in cui otterrà la libertà di inserirsi veramente nel consorzio civile. Si tratta quindi di un tipo di articolato di norme che senz'altro darà un effetto positivo e non creerà sicuramente quei pericoli, quei rischi, quelle visioni anche catastrofiche che da qualche parte sono state evocate nel corso di questo dibattito.

Importanti, e positive mi sembrano poi le modifiche introdotte al testo approvato dal Senato relativamente al magistrato di sorveglianza. L'aver diviso i compiti, l'aver sdoppiato la figura del magistrato di sorveglianza attribuendo una serie di attività al giudice monocratico che opera nell'ambito del circondario del tribunale, quindi in un ambito praticamente provinciale, da un lato e l'aver

invece affidato gli aspetti più impegnativi al giudice collegiale che ha la sua collocazione nell'ambito del distretto di corte di appello, mi sembra un'operazione tecnicamente giusta e politicamente interessante nella misura in cui sottrae al magistrato singolo, al giudice monocratico alcune scelte che sarebbero state forse di troppa responsabilità per il giudice monocratico stesso e avrebbero potuto anche determinare uno sfalsamento del corretto rapporto tra il giudice monocratico di sorveglianza e i detenuti che si trovano nello stabilimento. L'aver affidato al collegio costituito presso il distretto della corte di appello le decisioni in ordine alla liberazione condizionale, in ordine cioè agli aspetti più importanti (l'affidamento al servizio sociale) di questo provvedimento, con l'inserimento nel collegio del giudice, del magistrato di sorveglianza competente per territorio, ha raggiunto questo doppio obiettivo: da un lato sollevare il giudice monocratico da alcune scelte più responsabilizzanti, che avrebbero potuto turbare il suo rapporto con i detenuti, dall'altro consentire, con la presenza del magistrato del collegio competente per territorio, una conoscenza approfondita della personalità, delle caratteristiche, del comportamento del detenuto, in modo che la decisione dell'organo collegiale non sia avulsa dalla realtà umana che forma oggetto della decisione stessa, ma sia responsabilmente collegata ad una precisa, ed anche personale, conoscenza del detenuto e del suo comportamento.

Credo che su questo aspetto, di fronte alla prospettiva generale del provvedimento in esame, che è anche quella di individualizzare la pena e il trattamento rispetto alle caratteristiche del condannato, le modifiche approvate in Commissione rispetto al testo del Senato siano state estremamente utili e si collochino esattamente nel quadro generale del provvedimento in discussione.

Desidero infine affermare che noi nutriamo qualche perplessità in ordine ad alcune norme relative alle strutture carcerarie e all'affidamento sociale, che richiedono un'organizzazione burocratica che non esiste. Temiamo che l'applicazione immediata di tali norme non sia concretamente possibile, che le strutture non possano essere immediatamente realizzate, e che ciò possa determinare, anziché una diminuzione della tensione nelle carceri, un suo acuirsi di fronte al fatto che il detenuto, ritenendosi ormai in possesso di un diritto che gli deriva dalla legge, si veda lesa perché esso non è attuabile a livello di strutture. Al limite, ciò potrebbe perfino de-

terminare, da parte di qualche magistrato zelante o che interpreti in modo estensivo i suoi poteri e le norme, una dichiarazione di non agibilità di qualche stabilimento di pena che non corrisponda strutturalmente alle caratteristiche indicate dal provvedimento, con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne. Forse, al di là della discussione che si è fatta e che potrebbe ancora essere fatta — se cioè si tratti di norme programmatiche o di norme immediatamente imperative — discussione che, tra l'altro, da un punto di vista strettamente giuridico, ha un valore relativo, ritengo che sarebbe forse opportuno riflettere sulla possibilità di determinare, attraverso qualche precisazione nel testo, i limiti di tempo entro i quali determinate strutture potranno essere create, in modo da legare l'aspettativa del detenuto a tempi verosimili, anziché ad una immediatezza che potrebbe rivelarsi impossibile.

Al di là di questo, non resta che augurarsi che questo ramo del Parlamento approfondisca il più rapidamente possibile la riforma e l'approvi, contribuendo così a determinare, anche nel settore delle carceri, un clima di pace e tranquillità del quale il paese ha in questo momento estremamente bisogno. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Poiché non è presente, s'intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Ferioli. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario Pennacchini, cercherò di limitare il mio intervento ad alcune osservazioni su ciò che è accaduto e che sta accadendo nelle carceri italiane e su quello che la riforma oggi in discussione si propone. Debbo innanzitutto una risposta cortese all'onorevole relatore Felisetti il quale, nella sua relazione, muove uno specifico rilievo al gruppo liberale, che, in data 21 maggio di quest'anno, ha chiesto la rimessione all'Assemblea del provvedimento in esame, originariamente assegnato alla Commissione giustizia in sede legislativa.

Questa decisione è maturata subito dopo i gravissimi fatti di Alessandria, in occasione dei quali sono stati trucidati uomini e donne dell'amministrazione della giustizia, il che ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana. Erano anche i tempi in cui un altro gravissimo episodio aveva turbato il nostro

paese; mi riferisco al caso del giudice Sossi, del tribunale di Genova, sequestrato per trentotto giorni dalle « brigate rosse » e tenuto prigioniero in un carcere clandestino, ancora non identificato.

Che fosse opportuno passare in aula per una discussione più allargata e approfondita e perché tutti potessero intervenire sul tema in esame, lo ha testé riconosciuto l'onorevole Mazzola di parte democristiana. Siamo lieti che oggi il problema sia posto in maniera tale da poter essere veramente affrontato sino in fondo. Mi spiace che non sia presente l'onorevole ministro; preciserò alcune cose all'amico onorevole Pennacchini, che certamente riferirà all'onorevole Zagari. Ho sentito dire dal ministro di grazia e giustizia dell'esistenza in Italia di una certa opinione pubblica reazionaria, non democratica. Non esistono, onorevoli colleghi, due specie di opinione pubblica: esiste una sola opinione pubblica, la quale è molto scossa da quel che oggi accade nel paese. Non penso che si possa ritenere che tale opinione pubblica « reazionaria » voglia ispirare la riforma carceraria a particolari caratteri di severità e repressione. Anzi, al contrario, credo che, nel suo complesso, essa tenda effettivamente verso quell'anelito di libertà cui si riferiva poco fa l'onorevole Mazzola, anelito che vogliamo portare nelle carceri italiane. Entro determinati limiti, però, e tenendo ben presente la realtà che è di fronte a noi: il dilagare dei crimini, la follia collettiva, gli sbandamenti, una situazione che arriva sino al profondo dei sentimenti comuni della nostra gente. Per questo, solo per questo abbiamo chiesto il passaggio in aula del provvedimento che stiamo discutendo. Volevamo che vi fosse — come è poi avvenuto nei fatti — una maggiore riflessione da parte di tutte le parti del Parlamento italiano sul tema in questione. E se ad un certo punto si è cominciato a modificare l'orientamento della Commissione giustizia della Camera sul provvedimento già approvato dal Senato, ciò è accaduto proprio per la pressione esercitata dalla opinione pubblica italiana, che suggeriva l'indirizzo cui ho fatto riferimento. Ne è uscito un articolato migliorato, che non può per altro ancora trovarci consenzienti. Con l'amico onorevole Papa presenteremo alcuni emendamenti riservandoci così di modificare il nostro odierno atteggiamento ove sugli stessi si verificasse un punto di incontro. Dicevo, comunque, che molti principi contenuti nel testo in esame potevano essere accolti. Vi erano, per altro, alcuni punti dello stesso, riguardanti i colloqui, le perquisizioni, i permessi,

le punizioni, e quindi la sicurezza delle carceri, che dovevano essere corretti, onde rendere meno permissiva la normativa; normativa che così come era stata formulata comportava — e del resto ancora in alcune parti comporta — un allentamento della disciplina a tutti i livelli. La disciplina, onorevoli colleghi, non è un fatto di coercizione, è un fatto di educazione.

Prima di addentrarci nell'esame particolare della riforma e nelle osservazioni che sulla stessa mi permetterò di fare, è necessario tentare un'analisi storica e sociologica del perché il mondo delle carceri da tempo versa in uno stato di agitazione quasi permanente. Sarebbe molto facile riportare il tutto alla lotta politica di classe; ma a questo aspetto voglio fare cenno, comunque. In tutti questi anni si è cercato di sobillare dall'esterno la vita delle nostre carceri; sono stati reperiti dei manifestini, portati all'interno delle nostre carceri, nei quali si parla della necessità di recuperare tutti i detenuti alla lotta di classe e si dice che il disordine deve essere sfruttato in funzione della protesta contro le istituzioni della società capitalistica, come movimento diretto alla liberazione dalla repressione istituzionale dello Stato borghese.

Lasciamo da parte i vari movimenti, come *Soccorso rosso*, che agiscono dall'esterno all'interno del carcere; lasciamo stare quello che è stato denunciato dal ministro Zagari, che nel corso di una intervista ha parlato dell'« Arancia meccanica » che doveva scattare ad una determinata data di quest'anno, e che purtroppo è scattata ad Alessandria. Tutto questo aveva un particolare indirizzo classista, con elementi ben determinati, che sappiamo bene dove possano essere trovati. Vogliamo però ora partire da problemi che stanno a monte, per arrivare poi a questi ultimi, che si impongono alla nostra attenzione per la loro tragica drammaticità.

Le carceri sono, per definizione, delle istituzioni chiuse, e come tali un buon parametro di riferimento per capire le dinamiche sociali nelle quali viviamo. C'è da chiedersi, quindi, perché attualmente si verificano a catena episodi di insofferenza e di intolleranza, che sfociano spesso in movimento disordinati di ribellione o in rivolte anche organizzate. Tutti ricorderanno le rivolte del 1969, esplose soprattutto nei grandi istituti di pena del triangolo industriale (Genova-Torino-Milano), che si portarono poi a rimorchio, quasi per un fenomeno di contaminazione, le rivolte negli istituti minori e nel sud. C'è da chiedersi, quindi, perché nel 1969 si verificarono questi

fatti, dei quali l'allora ministro della giustizia diede una interpretazione e una spiegazione al Parlamento, promettendo provvedimenti che poi non sono stati attuati.

A mio avviso, i movimenti di ribellione verificatisi allora e che si ripetono quasi come un ricorso ciclico nel momento attuale, in forma ancora più grave, non rappresentano altro che la cassa armonica di quel fenomeno, assai più grave, ormai noto come crisi della giustizia, che è anche crisi della società. Infatti, se si guardano le statistiche giudiziarie (abbiamo rilevato nell'acuta relazione dell'onorevole Felisetti anche questi dati), si nota che nei nostri istituti almeno il 70 per cento dei detenuti è costituito da imputati in attesa di giudizio, che si trovano rinchiusi proprio in quegli istituti dove con maggior frequenza avvengono rivolte. Se si osservano, poi, a fondo le richieste che di volta in volta vengono avanzate da coloro che si ribellano, si può constatare inequivocabilmente che la richiesta prioritaria non è rappresentata soltanto dalla riforma penitenziaria, ma dalla riforma dei codici, di tutti i codici. Si corre, quindi, il rischio, qualora si inseguia solo il problema della riforma penitenziaria (e questo non è, perché si sta affrontando la riforma di questi codici), di lanciarsi verso una fuga in avanti e di perdere di vista il problema di fondo, che è ancora più vasto.

In realtà, eliminati anche quei pochi sporadici atti di rivolta dovuti a situazioni locali contingenti come l'arretratezza dei fabbricati e i sistemi di gestione quanto mai discutibili, bisogna allargare l'orizzonte per capire profondamente le ragioni lontane del fenomeno acuto che per converso attira maggiormente la nostra attenzione.

Il paese sta attraversando una crisi morale, politica, sociale ed economica che si riflette a tutti i livelli e che ovviamente determina fenomeni di intolleranza, insofferenza, soprattutto nelle istituzioni chiuse, perché proprio queste per la loro dinamica possono più facilmente dar luogo a manifestazioni di esplosione.

A ciò va ancora aggiunto che la mancanza di un indirizzo politico preciso si riflette anche sui sistemi di gestione, il che in termini concreti si traduce in un senso di disorientamento di coloro che sono preposti alla direzione degli istituti di pena e in un profondo stato di scoramento tra il personale di sorveglianza che molte volte tende a rifiutare il ruolo che dovrebbe esercitare.

Il corpo degli agenti di custodia, corpo benemerito, con i suoi 13 mila uomini — di cui

molti distratti da altre mansioni — è del tutto insufficiente; ma di questo corpo parleremo successivamente. A ciò si deve aggiungere ancora, a ben guardare, che i vari sistemi che lo Stato ha concepito per combattere la criminalità, e cioè i sistemi di polizia, magistratura, e penitenziari, seguono ognuno filosofie proprie, non sempre armoniche tra loro, quando non addirittura in contrasto le une con le altre. Ovvio, quindi, che ne derivi quella situazione di confusione ideologica, di incertezza operativa che è la causa prima dell'inerzia o a vivere alla giornata.

Spesso è stata chiamata in causa per prima la cosiddetta edilizia penitenziaria. È un problema reale ma che, anche se portato a soluzione, non ci avrebbe consentito, da solo, di uscire dalla situazione nella quale ci troviamo. Non dimentichiamo, e lo sa perfettamente l'onorevole Pennacchini, che il Governo presieduto dall'onorevole Andreotti, con decreto firmato dal ministro della giustizia e da quello dei lavori pubblici in data 30 marzo 1972, stanziò ben 100 miliardi di lire per l'edilizia carceraria.

Ora, non so quanti di quei miliardi fino ad oggi siano stati spesi; temo però che, per procedure imbarazzanti, essendo interessati alle singole iniziative il Ministero della giustizia, quello dei lavori pubblici, i singoli comuni, molti di quei soldi non siano stati ancora impiegati. Il grosso guaio è che nel frattempo una cifra che allora pareva importante oggi non lo è più, essendo il denaro oggi la più fragile e deperibile di tutte le merci.

Credo che non sia sfuggito a nessuno che l'istituto più moderno dal punto di vista edilizio di cui oggi disponiamo, cioè il nuovo complesso di Rebibbia a Roma, non ha praticamente conosciuto un giorno di tranquillità dal momento della sua entrata in funzione.

Di fronte a questa situazione di caos abbiamo assistito negli ultimi tempi a riunioni, convegni tenuti a diversi livelli, dichiarazioni di uomini di governo i quali ritengono che la panacea per risolvere il tutto stia in una sollecita approvazione della sopracitata riforma penitenziaria che il Senato ha già approvato e che noi ci apprestiamo ad approvare.

Non sono d'accordo fino in fondo con questo ottimismo e anche per questo a suo tempo, esattamente il 21 maggio di quest'anno, noi liberali abbiamo chiesto il trasferimento del disegno di legge in aula.

Noi condividiamo alcuni principi che vengono proposti da questa riforma, come il principio della *probation*, però riteniamo che

in relazione al momento in cui oggi viviamo essa sia troppo permissiva — anche se corretta in molti punti —; e che non possa essere ragionevolmente attuata senza l'indicazione dei mezzi economici di cui si può disporre e senza la preliminare ed urgente preparazione del personale che l'entrata in vigore della riforma postula. Queste sono le due condizioni senza le quali tutto rimane sulla carta, come una bella intenzione che però è difficile tradurre in realtà.

Un altro punto che vorrei sottolineare, tenendo presente la situazione sociale ed economica che il paese sta attraversando, è rappresentato dal fatto che l'ordinamento penitenziario che prevede il lavoro per i detenuti, dovrebbe concepirsi come un sistema capace di autofinanziarsi. Non pensiamo al lavoro forzato di altri regimi, ma la legge penitenziaria è anche improntata a criteri generici, con un pizzico — o qualcosa di più — di demagogia e troppo poca pragmatica. Si dovrebbe, a mio avviso, concepire una riforma che salvi tutti i principi di garanzia della persona umana e si inserisca nel contesto più reale della produttività nazionale, cosa che, probabilmente, darebbe dal punto di vista psicologico risultati favorevoli per i detenuti, e permetterebbe all'opinione pubblica di vedere gli istituti di pena sotto una luce diversa.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che viviamo in un terribile momento della storia mondiale. La criminalità da circa un ventennio è in costante aumento; basti ricordare quello che il procuratore generale della Cassazione, Stella Richter, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1974, ha dichiarato qui a Roma.

Non vi è dubbio, cari colleghi, che il grande principio ispiratore su cui oggi ci muoviamo — maggioranza e minoranza — è quello contenuto nell'articolo 27 della nostra Costituzione, che stabilisce che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Oggi la constatazione che i fattori della delinquenza sono molti e non tutti dipendono dalla volontà del soggetto ci ha portato a respingere il concetto di una pena che abbia esclusive funzioni di castigo, e quindi abbia un carattere prevalentemente afflittivo, ma a conseguire l'idea che la pena abbia una funzione di mera difesa sociale ed in seguito debba tendere al recupero sociale del soggetto.

Pur nell'opposizione che noi portiamo a questo Governo di centro-sinistra, e nonostante le critiche che ripetutamente abbiamo rivolto, in piena lealtà, anche all'onorevole Za-

gari per quanto riguarda certe sue conferenze stampa all'interno delle carceri e la circolare mandata ai direttori delle carceri italiane, con istruzioni specifiche di sperimentare iniziative a favore dei detenuti senza attendere prima la approvazione del relativo strumento legislativo, dobbiamo dare atto al ministro di una meritoria attività nel settore specifico, in cui spiccano le riunioni indette dal Ministero della giustizia, con particolare riferimento alla riunione internazionale di studio del 2-3 febbraio scorso sulla strategia differenziata per la difesa sociale dal delitto.

Ricordo perfettamente quanto in quell'occasione disse uno dei magistrati più preparati che io abbia incontrato, anche nella vita professionale, il procuratore generale Di Mattia; e cioè che le carceri non debbono essere scuole di criminalità, come spesso si sente dire, ma scuole di civiltà. Ciò può avvenire soltanto in quegli istituti dove vige una razionale e rigorosa disciplina, con apertura massima al fine socializzatore, ma senza mai dimenticare lo scopo difensivo. Di solito le cause prima di insuccesso, oltre all'insufficienza degli stabilimenti o alla mancanza di personale idoneo, sono da reperire nei metodi estremi, o ispirati ad un rigore ottuso, o abbandonati ad una indisciplina troppe volte erroneamente scambiata per carità umana e mitigazione della pena.

« La misura repressiva contro il delitto — sono parole di De Mattia — non deve essere né mite né severa, deve essere solamente giusta, rigorosamente eseguita, razionalmente diretta alla prevenzione specifica e alla rieducazione ».

Certo, onorevoli colleghi, non è facile conseguire questi risultati, mancando, come noi manchiamo, di mezzi idonei, di personale, soprattutto di strutture. Come sempre, esiste un problema di costi. Le esigenze della società sono sconfinite mentre i mezzi sono limitati.

Quando si parla di repressione sembra immediatamente di sentire qualcuno qui al mio fianco mormorare contro questa parola: chi la usa sarà tacciato di essere reazionario o conservatore. Per questi ingenui modernisti (è il modo migliore in cui posso definire questi signori) la parola d'ordine è la messa al bando del sistema repressivo, senza però dimostrare come si possa ricoprire tutta l'area difensiva con la prevenzione. In tempi come quelli odierni, in cui il fenomeno delittuoso è in pauroso incremento, è estremamente difficile dimostrare il contrario.

Nel corso della mia esperienza di governo nel settore, avendo visitato molte carceri ita-

liane, mi sono reso perfettamente conto di ciò che è una società carceraria, delle sue lacune, delle sue scarse attrezzature, degli edifici non sempre idonei e, soprattutto, del personale non sufficiente a garantire una vita ordinata.

Voglio che oggi dal Parlamento italiano si alzi una parola che ricordi quanto nobilmente opera il corpo degli agenti di custodia. Il disegno di legge che stiamo esaminando non affronta il problema. Dice infatti l'amico Felsetti nella sua relazione che la questione del riordino del corpo degli agenti di custodia non rientra oggettivamente nel contesto della riforma. Non sappiamo però se ignorarla in un momento come questo sia opportuno.

Su questo corpo gravano tutti i problemi della situazione penitenziaria italiana: da tempo gli agenti ne sopportano il peso, particolarmente quello del maggior lavoro che trae origine dalle stesse molteplici provvidenze che sono state adottate in favore dei detenuti.

Nel momento stesso in cui noi diamo maggiore libertà ai detenuti, tanto maggiore scrupolo pretendiamo dagli agenti di custodia. È infatti necessario tenere ben presente che ad ogni miglioramento, ad ogni nuova concessione in favore dei reclusi corrisponde necessariamente un aggravio del servizio istituzionale per coloro che sono preposti al mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti e alla vigilanza sull'incolumità stessa dei detenuti.

Il fatto che il nuovo regolamento preveda possibilità finora mai sperimentate (protezione dei colloqui, conferenze per e tra i detenuti, scuole di ogni tipo per i detenuti, lavoro in tutti gli istituti a tempo pieno, maggior numero di ore ricreative, sport e quotidiani spettacoli televisivi fino a tarda ora, solo per citare le provvidenze più comuni) rende il servizio che dovranno prestare gli agenti di custodia negli istituti ancora più pesante e maggiore la responsabilità, derivante dalla necessariamente più assidua presenza del custode in tutti questi settori in cui la vita dell'istituto, la disciplina e l'incolumità di tutti i presenti sono posti in gioco.

Credo che se tanto si è fatto per rendere la pena del recluso più umana e quindi più aderente al dettato costituzionale, noi non potremmo sottrarci dal prendere in considerazione anche i problemi crescenti di questi fedeli servitori dello Stato che, specie in questi ultimi tempi, hanno dato il loro contributo di sangue e di sacrificio dimostrando ogni giorno di più senso di disciplina e di attaccamento

al dovere. La carenza dei quadri organici (lo sa benissimo l'amico onorevole Pennacchini: mancano circa 2 mila unità), la pesantezza dei turni di servizio che superano sempre le otto ore giornaliere, l'impossibilità di sostituzioni, la mancanza di giornate di riposo settimanali e spesso il mancato godimento delle ferie annuali, hanno reso più triste e dolorosa la vita degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia. Verso costoro noi dobbiamo guardare con fiducia, facendo sì che anche nei loro confronti si provveda meglio e tempestivamente affinché il loro servizio sia reso più umano, maggiormente rispondente al prestigio della divisa militare e agli accresciuti compiti che da essi attendiamo.

Onorevoli colleghi, io vorrei concludere il mio intervento con queste riflessioni che mi sono permesso di fare. Dopo di me parleranno altri colleghi, in modo particolare l'amico Papa che è il responsabile di questo settore per il gruppo liberale. Ci sono però alcuni punti che vorrei brevissimamente toccare. Per esempio, è stata prevista una assistenza specializzata che consenta all'amministrazione (articolo 45, primo comma) un potere di controllo del dimesso dal carcere molto simile a quello della vigilanza demandata agli organi di polizia, e ciò in aperta violazione dei diritti di libertà del cittadino che ha adempiuto con la detenzione agli obblighi impostigli da un provvedimento del giudice, circondato da garanzie giurisdizionali. Tale potere di controllo, inammissibile perfino sul piano tecnico, nasce da una particolare norma inserita nella legge-delega dei poteri all'ente regione, il cui contrasto con l'articolo 117 della Costituzione appare di tutta evidenza sol che si consideri che l'assistenza medico specialistica, anche di tipo psichiatrico, ad esempio, è stata considerata ordinaria e lasciata alla competenza della regione. È a tutti noto che il liberato dal carcere, nella migliore delle ipotesi, riceve dall'attuale consiglio di patronato un modestissimo sussidio e una segnalazione all'ufficio provinciale del lavoro. Tranne i casi espressamente previsti di affidamento al servizio sociale, di semilibertà e di liberazione condizionale, il Ministero della giustizia e il consiglio di aiuto sociale non possono svolgere nei confronti del dimesso attività diversa da quella della beneficenza la quale, come è detto, è di competenza esclusiva dell'ente regione.

Altro punto: la presidenza del consiglio di aiuto sociale (attuale consiglio di patronato) è stata tolta al procuratore della Repubblica e attribuita al presidente del tribunale, con facoltà di delega a favore di un giudice

del tribunale. Il significato di questa novità di valore dichiaratamente politico (il procuratore, poiché è legato all'amministrazione, sarebbe influenzabile, mentre il presidente non lo sarebbe) è sostanzialmente demagogico e lascia le cose immutate facendo sopravvivere un organo inutile e dannoso: inutile perché non è in grado, data la sua collocazione nell'ambito giudiziario, la sua struttura e i suoi poteri, di svolgere opera socialmente e moralmente valida (il dimesso dal carcere riprende la pienezza dei suoi diritti di cittadino e nulla può giustificare un ulteriore suo legame di soggezione con l'amministrazione giudiziaria o penitenziaria anche ai soli fini morali); dannoso perché incoraggia l'accattonaggio legalizzato e, di conseguenza, la perdita della dignità dell'ex detenuto e dei suoi familiari, laddove è necessaria la ripresa dell'esercizio di tutte le responsabilità; e perché « brucia » senza giustificazione e senza apporto concreto di benefici pubblico denaro che potrebbe essere meglio impiegato in altre attività e settori.

Va inoltre sottolineato che tale organo (consiglio di aiuto sociale, attuale consiglio di patronato) è forse l'unico ente di diritto pubblico che non rende il conto giudiziale agli organi finanziari dello Stato, né è sottoposto a controlli di sorta.

Il problema del lavoro, che ho già toccato in altro punto, non è stato sfiorato nella sua sostanza: la sua disciplina giuridica non ha compiuto alcuno degli auspicati passi in avanti sulla via del progresso rispetto alla normativa del regolamento Rocco.

Infatti, la retribuzione continua ad essere inferiore a quella prevista dalle tariffe sindacali, cosicché la « mercede » (che dovrebbe essere denominata « salario ») continua ad essere, per i condannati, un elemento della pena; è stata omessa perfino la disposizione (articolo 8 del testo approvato dal Senato) che faceva obbligo all'amministrazione di « assicurare il lavoro » al condannato e all'internato, nonché quella riguardante l'« apprendistato » con il trattamento economico previsto dalle leggi ordinarie (articolo 46, quinto comma, del testo stesso). È giusto che per i condannati e gli internati sia stato ripristinato l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento (alimenti e corredo), ma tale obbligo diviene iniquo se non si ripristina anche l'obbligo dell'amministrazione di assicurare il lavoro e se non si stabilisce, per i condannati, come detto, che il lavoro è retribuito secondo le tariffe sindacali, abolendosi di conseguenza le decurtazioni di cui all'articolo 23.

Concludo così il mio intervento, onorevoli colleghi, e chiedo scusa se l'ho prolungato più di quanto non prevedessi.

Noi porteremo all'esame della Camera i nostri emendamenti, e se essi saranno accolti può darsi che il nostro voto possa anche essere favorevole. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boldrin. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

D'ALESSIO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 2 ottobre 1974, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Bologna, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 115);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 57);

— *Relatore:* Cataldo;

Contro il deputato Aloi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e per il reato di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio de-

creto 18 giugno 1931, n. 773 (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Frasca, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 72);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) (doc. IV, n. 76);

— *Relatore:* Lobianco;

Contro il deputato Giannini, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (riunione in luogo pubblico senza preavviso) (doc. IV, n. 122);

— *Relatore:* Lobianco;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 123);

— *Relatore:* Lobianco;

Contro i deputati Caradonna, De Marzio e Turchi, per i reati di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazione fascista e apologia del fascismo); contro il deputato Turchi, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 89);

— *Relatore:* Biasini;

Contro il deputato Biamonte, per il reato di cui all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 337 e 339 del codice penale (resistenza aggravata ad un pubblico ufficiale), 112, n. 1, 116, 582 e 576 del codice penale (lesioni personali aggravate) e all'articolo 1, prima parte, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 53);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro i deputati Almirante e Nicolai Giuseppe, per i reati di cui agli articoli 266, n. 1, del codice penale e 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (istigazione di militari a disubbidire alle leggi), all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Governo e della Corte costituzionale) e all'articolo 291 del codice penale (vilipendio della nazione italiana) (doc. IV, n. 28);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro Piette Silverio e Fadda Paolino, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 94);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro Miani Antonio e Sella di Monteluca Paolo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 102);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro il deputato Covelli, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 129);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro Fabbri Ugo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 131);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro Papaleo Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 132);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro Lamparelli Vincenzo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 133);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro il deputato Baghino, per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione di notizie false) (doc. IV, n. 135);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro i deputati Franchi e Delfino, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 136);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Bonifazi, per il reato di cui agli articoli 656 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 7);

— *Relatore*: Reggiani;

Contro Cardella Francesco, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 120);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo;

Contro il deputato Grassi Bertazzi, per il reato di cui all'articolo 509 del codice penale (inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro) (doc. IV, n. 128);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo;

Contro il deputato Gargano, per il reato di cui all'articolo 346, ultima parte, del codice penale (millantato credito) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Conte, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 108);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Cerri, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, del codice penale, 223, 216 e 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'articolo 2621 del codice civile (bancarotta fraudolenta) (doc. IV, n. 111);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Grilli, per il reato di cui all'articolo 414, prima parte e capoverso, n. 1, del codice penale (istigazione a delinquere) (doc. IV, n. 118);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Almirante, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 12);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Baghino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 46);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Bandiera, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 121);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Frasca, per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui agli articoli 81 e 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e per il reato di cui all'articolo 659 del codi-

ce penale (disturbo del riposo delle persone) (doc. IV, n. 153);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 151);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge*:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318);

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 71 relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 (2416);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (*approvato dal Senato*) (2718);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 (2799);

Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 (2862);

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 (*approvato dal Senato*) (2964).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624);

— *Relatore*: Felisetti.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISCICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHEZZI ed altri (2342); POCHEZZI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1974

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CHIARANTE, RAICICH E GIANNANTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali iniziative il Ministero abbia preso per evitare che, in coincidenza con la situazione generale di grave aumento del costo della vita, il rincaro specifico anche dei costi scolastici si traduca in un netto peggioramento — particolarmente per i ragazzi e per i giovani appartenenti a famiglie di lavoratori o comunque provenienti dagli strati più disagiati — delle condizioni reali per l'esercizio del diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

In particolare gli interroganti desiderano conoscere:

a) quale intervento il Ministero abbia posto in atto per evitare che il mancato pagamento di parte delle somme da esso dovute ai librai per l'anno scolastico 1973-74 porti, come in alcune città è stato minacciato, a una sospensione della fornitura gratuita dei libri della scuola elementare, determinando così un gravissimo inadempimento rispetto a ciò che la legge prevede circa la piena gratuità di tale scuola;

b) se e quali iniziative siano state assunte, di fronte a una prospettiva di aumento dei costi dei libri della scuola media inferiore e superiore di circa il 30 per cento, sia per contenere i costi di produzione incidendo in particolare sulle costose e spesso scorrette spese di pubblicità e propaganda libraria, sia per evitare la frequente adozione anche di libri inutili o inutilmente costosi, promuovendo invece un più largo uso delle biblioteche di scuola o di classe; e se in questo senso non si intenda ancora intervenire così ai fini di contenere il più possibile la spesa delle famiglie per quest'anno come ai fini di porre sollecitamente le condizioni per impedire un'ulteriore lievitazione dei costi per l'anno successivo;

c) se il Ministero abbia preso qualche iniziativa, in rapporto ai forti aumenti delle tariffe dei trasporti urbani ed extraurbani già messi in atto o minacciati, per sollecitare misure dirette ad assicurare che in ogni caso tali aumenti non riguardino gli abbonamenti o le

tariffe agevolate a favore così degli studenti come dei lavoratori;

d) quali garanzie il Ministro può dare che non si verifichi quest'anno — come conseguenza della politica di contenimento della spesa — una contrazione, anziché l'espansione, che proprio in un momento come questo sarebbe necessaria, delle sperimentazioni di scuola a tempo pieno, dei doposcuola e in genere delle attività integrative, e se in particolare non ritenga opportuno orientare l'iniziativa della scuola verso la promozione di corsi di recupero o di sostegno, in modo da escludere il costoso ricorso alle lezioni private;

e) considerato che fra i compiti dei consigli di circolo e di istituto di prossima costituzione vi sarà anche lo svolgimento delle iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto, come intende operare il Ministero affinché tali iniziative possano efficacemente contribuire — sia per la disponibilità finanziaria sia per i criteri prescelti — alla promozione di una più incisiva politica del diritto allo studio. (5-00874)

BARDELLI, MILANI, MACALUSO EMANUELE, BARCA, D'ALEMA E ESPOSTO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono esattamente informati della grave situazione venutasi a determinare nel campo dell'approvvigionamento dei fertilizzanti chimici, il cui reperimento sul mercato nazionale diventa sempre più difficile e talvolta impossibile, con pesanti conseguenze per l'agricoltura, soprattutto in coincidenza con il periodo delle semine autunnali, mentre da varie fonti si denuncia un continuo aumento delle esportazioni di concimi e manovre di imboscamento e di accaparramento alle quali non è estranea la Federconsorzi.

Per sapere, inoltre:

a) quali provvedimenti immediati intendano adottare per assicurare il regolare approvvigionamento del mercato di fertilizzanti chimici in rispondenza alle esigenze dell'agricoltura, con particolare riferimento al ruolo antispeculativo che l'industria a partecipazione statale deve essere chiamata a svolgere in questo campo, contrastando la politica ricattatoria della grande industria privata e in specie della Montedison, sulla quale gravano le maggiori responsabilità per l'allarmante situazione esistente in questo settore nevralgico per la produzione agricola e per l'economia nazionale;

b) se è intendimento del Governo opporsi fermamente ad ogni ulteriore aumento dei prezzi dei fertilizzanti chimici a carico dei produttori agricoli, che allo stato delle cose sarebbe sotto ogni aspetto ingiustificato, anche in relazione alla tendenza in atto ad una riduzione dei prezzi internazionali di determinate materie prime per la produzione dei concimi chimici. (5-00875)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

D'ALESSIO, NAHOUM E TESI. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri in base ai quali vengono svolte le scuole reggimentali giudicando non del tutto soddisfacenti i risultati conseguiti, come sembra doversi desumere dall'alto numero dei rimandati e dei respinti agli esami di licenza elementare o di passaggio alla classe superiore (466 su 7.070 pari al 6,5 per cento) e per conoscere altresì il giudizio delle autorità scolastiche in merito ai cosiddetti corsi RACIS, per il conseguimento della licenza della scuola media inferiore e quindi per il completamento della scuola dell'obbligo, che hanno posto in luce (nel 1973) un numero elevato di abbandoni (su 7.600 segnalati solo 4.900 alunni si sono presentati agli esami - circa il 7 per cento in meno - dei quali solo il 92 per cento - ossia l'8 per cento in meno - hanno ottenuto la promozione). (4-11209)

DI NARDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritiene conforme alle norme di garanzia occupazionale nelle aree del Mezzogiorno ed in ogni caso alla conseguente affermata politica in proposito, il fatto che la Compagnia vagoni-letto ritenga, anche per i servizi che fanno capo a Napoli, pur assumendo personale napoletano, di assumerli e domiciliarli in località diverse da quelle di origine, con la conseguenza di imporre un costoso, quanto inutile, quanto dannoso, fenomeno migratorio. Se non ritenga quindi, per i poteri derivati dalla convenzione in atto, di intervenire. (4-11210)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere che cosa intendono fare in relazione agli ordini di esproprio che

l'Istituto autonomo delle case popolari di Piacenza ha emanato e intende eseguire prossimamente qui in via Primogenita 19, nei confronti di poverissime famiglie con piccoli bambini a carico e senza mezzi di sussistenza, anche in relazione del fatto che in quelle case popolari ben tre appartamenti del palazzo otto contraddistinti con il numero di interno 4, 5, 6, sono tutti a disposizione della sola Tavani Delfina di Piacenza.

Si attendono interventi urgenti come il caso richiede dal momento che l'esecuzione dello sfratto è fissata per il 2 ottobre 1974. (4-11211)

D'ALESSIO, NAHOUM E TESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere maggiori elementi di informazione e di giudizio in merito alla attività per il cosiddetto benessere del soldato la cui spesa ha superato nel 1973 il miliardo di lire e in particolare:

1) come vengono associati i giovani di leva alla definizione dei programmi ricreativi, alla formazione dei criteri per l'acquisto di giornali e riviste destinati alle sale convegno, alla scelta degli spettacoli cinematografici e teatrali, ecc.;

2) quante sono attualmente le cosiddette sale convegno truppa in funzione e se il criterio di tenere rigidamente separati soldati, sottufficiali ed ufficiali risponda ai principi della democrazia e alla esigenza di superare artificiose separazioni di categoria tanto più inconcepibili se si tiene conto del fine del servizio, comune a tutti i militari, e del danno che esse procurano sotto il profilo della instaurazione di rapporti umani e di reciproca comprensione e conoscenza, tra cittadini chiamati ad assolvere l'impegno della difesa del paese e di garanzia delle istituzioni democratiche;

3) quali sono i giornali e le riviste che normalmente vengono acquistati, quali sono i giornali e le riviste a cui le sale convegno truppa sono abbonate, quali sono i giornali e le riviste politici (indipendenti e di partito) che vengono acquistati o a cui le sale convegno sono abbonate, se il Ministero ha fornito indicazioni e direttive per fare in modo di soddisfare l'esigenza di una informazione, la più ampia possibile e senza alcuna discriminazione, sulla attività politico-parlamentare dei partiti democratici e antifascisti. (4-11212)

CICCARDINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è al corrente dei gravi danni subiti dalle colture agricole nel comune di San Fe-

lice Circeo (Latina) in seguito all'eccezionale grandinata del 24 settembre 1974;

se pertanto non ritiene opportuno inviare urgentemente dei funzionari per accertare l'entità dei danni che, dalle prime stime, sembrano molto rilevanti;

se infine non giudica necessario un suo diretto intervento, applicando anche le leggi esistenti a favore delle calamità naturali, in considerazione delle giuste e immediate esigenze dei coltivatori della zona pesantemente colpiti da questa calamità. (4-11213)

SKERK. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere quali indagini siano state disposte e quali elementi siano stati acquisiti in ordine alla ripetuta presenza nel territorio del comune di Duino Aurisina (Trieste) di gruppi in atteggiamento sospetto e ad atti delittuosi commessi contro beni di abitanti del luogo.

Da diverso tempo infatti sono stati notati elementi di estrema destra, provenienti da Trieste e da altre località, aggirarsi in equipaggiamento paramilitare nelle cave esistenti presso i villaggi di Prepotto e San Pelagio.

Mesi fa un carabiniere della tenenza di Aurisina rimaneva ucciso da un colpo di pistola sparato, in circostanze non completamente chiarite, da un commilitone nel corso di un appostamento notturno. Tale appostamento era stato disposto a seguito della denuncia di furti di materiali fatta dal proprietario di una cava.

La settimana scorsa un incendio ha distrutto attrezzature, per un valore di diversi milioni di lire, dello stesso imprenditore: anche in questo caso personaggi sospetti erano stati visti nella zona nelle ore precedenti il fatto.

Alla luce di simili episodi, che preoccupano gravemente la popolazione del luogo, si chiede di sapere quali decisi interventi le forze dell'ordine hanno assunto o intendono assumere per individuare e perseguire questi gruppi e far piena luce sugli inquietanti avvenimenti degli ultimi mesi. (4-11214)

D'ALESSIO E CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'entità dei danni causati alle coltivazioni agricole nella zona di San Felice Circeo (Latina) dal nubifragio di venerdì 27 settembre 1974 e i provvedimenti che sono stati adot-

tati a-favore delle aziende dei coltivatori diretti, colpiti in particolare dalla violenta grandinata che ha portato distruzioni assai gravi anche agli impianti. (4-11215)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza che da circa due settimane gli stabilimenti della Società per azioni « Salento industrie chimiche » di Lecce sono occupati dalle maestranze per protesta contro l'improvvisa decisione della direzione di mettere in cassa integrazione il cinquanta per cento degli operai. L'occupazione trova la sua ragione di fondo nello stato di assoluta e allarmante precarietà in cui versa l'azienda che, dopo aver incassato sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato per la trasformazione in allumina (e derivati) della bauxite dei giacimenti minerari di Otranto, non ha approntato un adeguato programma di investimenti, produzione e commercializzazione, ed ha lasciato logorare e deteriorare, con intollerabile spreco di materia prima, strutture e macchinari, compromettendo gravemente la funzionalità stessa dell'opificio;

per sapere se non ritengano di dover disporre con urgenza una inchiesta rigorosa che faccia luce sulla condotta dell'azienda, sugli sprechi, sulla sorte dei finanziamenti pubblici, nonché sui rapporti di lavoro all'interno degli stabilimenti anche allo scopo di tutelare le condizioni di salute delle maestranze;

per sapere infine se non ritengano di dovere intervenire perché siano subito riasunti gli operai; perché sia assicurata una gestione democratica dell'azienda e sia approntato un programma di produzione per la piena utilizzazione delle risorse locali, come reclamano le organizzazioni sindacali, i partiti democratici, le popolazioni salentine. (4-11216)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali misure abbiano adottato o intendano adottare per eliminare od attenuare le gravissime conseguenze negative che la stretta creditizia e l'elevato costo del danaro stanno producendo sull'economia agricola pugliese.

In particolare, nell'imminenza della campagna vitivinicola, tali conseguenze si prean-

nunciano di estrema gravità e drammaticità e rischiano non solo di determinare il fallimento dell'azione cooperativa, ma anche di generare forme di speculazione commerciale sul mercato delle uve e del vino, tali da creare un clima di esasperazione che potrebbe sfociare in grave turbamento dell'ordine pubblico e nella ripetizione di tragici fatti come quelli accaduti anni addietro a Sandonaci.

Dopo la crisi vinicola dalla quale si stenta ancora ad uscire e che non è stata priva di effetti negativi sui bilanci delle aziende e sulle gestioni cooperative, la stretta creditizia e l'elevato costo del danaro pongono le Cantine Cooperative nella impossibilità di ricorrere a prestiti bancari, su cui graverebbero interessi aggirantisi sul 19-20 per cento ed assolutamente insostenibili da parte dei produttori associati, anche se tale livello di interessi fosse ridotto del 5 per cento, previsto dall'articolo 8 del Piano Verde n. 2. Da tale impossibilità di contrarre prestiti, deriverebbe l'impossibilità delle Cantine Cooperative a corrispondere congrue anticipazioni ai conferenti le uve che, trattandosi di piccoli o piccolissimi produttori assillati dalle necessità di immediato realizzo, sarebbero indotti a rinunciare alle operazioni di trasformazione dell'uva in vino, inflazionando il mercato delle uve e vendendo a prezzi che le manovre speculative potrebbero far scendere a livelli molto bassi e comunque non remunerativi dei crescenti costi di produzione.

L'interrogante ritiene quindi estremamente urgenti provvedimenti di allentamento della stretta creditizia in favore delle Cantine Cooperative, nonché misure idonee ad elevare sensibilmente il contributo sugli interessi, in modo da consentire alle stesse Cooperative di ottenere prestiti bancari ad un tasso ragionevole e sopportabile da parte dei bassi redditi agricoli. (4-11217)

TANTALO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravissime difficoltà in cui verranno a trovarsi dal 1° ottobre 1974 i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti a seguito del passaggio in ruolo degli insegnanti laureati in farmacia, attualmente titolari di farmacie rurali che non potranno svolgere il duplice incarico per effetto delle vigenti norme.

In particolare, se non ritengano opportuno di predisporre lo studio di provvedimenti atti a permettere il legittimo esercizio della du-

plice funzione da parte degli interessati onde evitare il turbamento di un essenziale servizio sociale. (4-11218)

DAMICO E GARBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti iniziative siano state prese per avviare definitivamente a soluzione le questioni aperte dal fallimento della ditta « Emanuel ».

Gli interroganti sottolineano l'urgenza di mantenere gli impegni precedentemente assunti nelle assemblee aperte con i lavoratori dell'Emanuel e con tutte le forze politiche, sociali e sindacali dello schieramento democratico torinese e piemontese;

di considerare pienamente il profondo significato della lotta dei lavoratori dell'Emanuel in difesa, non solo dell'occupazione, ma di una azienda che è entrata in crisi soltanto per la colpevole leggerezza del vecchio gruppo dirigente;

di valutare i risultati produttivi e gestionali raggiunti nell'arco di due mesi, in modo autonomo, dai lavoratori dell'Emanuel, realizzando un fatturato di oltre 500 milioni e un avanzamento lavori che in data 26 luglio superava i 200 milioni;

di considerare l'attiva solidarietà che si è determinata tra i lavoratori e i cittadini per sostenere, anche attraverso sottoscrizioni, la esemplare lotta dei lavoratori dell'Emanuel.

Gli interroganti infine chiedono, se non sia possibile un immediato intervento del Ministro del lavoro che permetta il pagamento delle ore lavorate dai dipendenti dell'Emanuel, da parte del Curatore fallimentare. (4-11219)

DONELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per l'urgente sistemazione delle tre gallerie della statale n. 394 del Verbano orientale, che si trovano nel tratto tra Luino e Maccagno, in quanto sono causa di frequenti incidenti essendo mancanti di illuminazione e di passaggi pedonali.

Risulta infatti che da poco più di due anni a questa parte, da quando le gallerie sono in funzione, si sono verificati due incidenti mortali e numerosi altri con gravi conseguenze alle persone.

In particolare, la mancanza di illuminazione e di passaggi pedonali rappresentano

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1974

un costante rischio per l'incolumità dei pedoni i quali sono costretti a transitarvi non essendovi, in detta località, altri passaggi. (4-11220)

D'ANGELO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato sullo stato della richiesta di pensione di guerra dell'invalido Cretella Salvatore, nato a Napoli il 29 agosto 1910 (posizione amministrativa n. 196054), particolarmente per quanto attiene:

le cause per le quali solo in data 19 novembre 1971 fu notificato all'interessato il decreto ministeriale 23 marzo 1955, n. 2555909, concessivo di pensione di terza categoria;

l'istruttoria relativa all'emanazione di detto decreto relativamente alla considerazione o meno di tutte le invalidità e le infermità già risultanti agli atti al momento della collocazione in congedo del Cretella, reduce dalla prigionia di guerra, nonché alla valutazione unitaria dei diversi atti sanitari disponibili: da quelli già esistenti al momento del congedo a quelli successivamente intervenuti;

lo stato dell'istruttoria in sede amministrativa del ricorso avverso al già menzionato decreto, inoltrato dal Cretella il 28 gennaio 1972, in riferimento alla sufficienza o meno della documentazione sanitaria per le determinazioni di competenza, stante la integrazione di detta documentazione con altri atti sanitari conseguenti a visite mediche disposte successivamente all'inoltro del ricorso medesimo e su sollecitazioni dell'interessato.

Per sapere infine se non ritenga intervenire per la sollecita definizione dell'istruttoria del ricorso sopraddetto, e per la relativa determinazione, anche in considerazione del grave ritardo con il quale fu notificato il decreto concessivo della pensione di terza categoria. (4-11221)

D'ANGELO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che l'assegno rinnovabile previsto dalla legislazione pensionistica di guerra è accordato per periodi non inferiori a due anni, né superiori a quattro;

che la durata complessiva di tali periodi non può superare gli otto anni, dopo di che l'assegno deve essere, in ogni caso, convertito in pensione o in indennità per una volta tanto o soppresso;

che entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido

è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene convertito in pensione o in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso;

che la legge 28 luglio 1971, n. 585, ha introdotto norme semplificative delle procedure relative alla legislazione pensionistica di guerra, tra le quali quella di attribuire al direttore generale delle pensioni di guerra poteri decisionali specifici -

se non ritenga verificare che le menzionate procedure, come le singole fasi istruttorie delle pratiche, siano pienamente uniformate allo spirito, oltre che alla lettera, della richiamata legge n. 585 del 1971, specie per i casi di assegni rinnovabili, onde evitare che abbiano a verificarsi circostanze come quelle della pratica di pensione del signor Barbato Filippo, nato a Napoli il 24 ottobre 1921, attualmente domiciliato al Rione Secondigliano L. 422, 4° lotto, isolato 28, interno 24, Mariabella (Napoli).

Al signor Barbato Filippo (posizione amministrativa n. 1634259) fu conferito assegno rinnovabile di categoria ottava con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra n. 3379640 del 9 novembre 1972, approvata dal comitato di liquidazione per le pensioni di guerra il 29 gennaio 1973. Detto assegno fu concesso con decorrenza 1° marzo 1962 in conseguenza della data di inoltro dell'istanza dall'interessato (22 febbraio 1962), per anni due e con sei anni di proroga perché la prescritta visita medica era stata effettuata il 26 gennaio 1970.

È da rilevare pertanto che:

se la visita medica, avvenuta a distanza di sette anni e undici mesi dall'inoltro della istanza, fosse stata effettuata appena ventotto giorni dopo il Barbato avrebbe maturato direttamente il diritto a pensione, con beneficio dello stesso e con sgravio di ulteriore lavoro per l'amministrazione;

all'atto della determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra (9 novembre 1972) o, almeno, con l'approvazione di questa determinazione da parte del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra (29 gennaio 1973), non fu disposto, come dovuto, per la nuova visita medica per accertare il diritto alla pensione, nonostante fossero ampiamente trascorsi gli otto anni prescritti dalla legge per la trasformazione dell'assegno rinnovabile in pensione.

Infine è da notare che questa ulteriore visita non è stata ancora disposta, per cui il Barbato, dopo aver percepito l'assegno rinno-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1974

vabile a distanza di oltre dodici anni dalla richiesta, e pur essendo accertata invalidità dipendente da servizio militare di guerra, dovrà attendere ancora (forse anni) per usufruire del diritto a pensione maturatogli già dal 23 febbraio 1970.

Ciò senza considerare l'aggravio di lavoro derivato all'amministrazione per l'irrazionale e illogica procedura, che è da augurarsi sia stata seguita soltanto nel caso specifico. (4-11222)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che con legge 11 agosto 1973, n. 533, sono state emanate nuove norme di snellimento delle procedure in materia di controversie di lavoro e di previdenza e che sono stati, altresì, previsti appositi stanziamenti di bilancio per le nuove spese di economato e di cancelleria —:

se è vero che gli oneri previsti per le spese di economato della pretura di Napoli non risultano adeguati alle nuove esigenze derivanti dalle procedure instaurate in materia di lavoro e previdenza;

in particolare, se è vero che gli stanziamenti per il predetto ufficio giudiziario sono stati elevati per l'intera pretura da lire nove milioni a lire dieci milioni e duecentomila, con un aumento di appena un milione e duecentomila, aumento che risulta solo apparente, considerando che tale importo è destinato a coprire gli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'IVA;

se il ministro è a conoscenza che a causa della mancanza di fondi, gli uffici giudiziari dell'indicata pretura ed in particolare la cancelleria della sezione lavoro sono ormai nella quasi impossibilità di svolgere i propri compiti, essendo esaurite le scorte delle cartelle per i fascicoli di ufficio ed ogni altro materiale di cancelleria;

se è intendimento degli organi responsabili di tali servizi di procedere ad un'indagine statistica tra le varie preture mandamentali italiane per accertare il carico di lavoro di ciascuna, per poi redistribuire, secondo criteri più aderenti alle effettive esigenze, i fondi stanziati in bilancio od addirittura se non sia il caso di richiedere maggiori stanziamenti, tenuto conto del carattere sociale ed indispensabile dei servizi in questione. (4-11223)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se rispondono al vero le gravissime de-

nunce fatte ripetutamente dai partiti comunista e socialista, dalle loro organizzazioni giovanili, dalle ACLI, dalla stampa locale e, recentemente, anche dal settimanale *L'Espresso* (n. 39 del 29 settembre 1974) relative ad una disgustosa vicenda di affarismo di cui si sarebbero resi promotori a Campi Salentina (Lecce) il sindaco dottor Nicolò Calamia, titolare di una farmacia nel paese, e due medici condotti. La truffa consisterebbe in una vera e propria « industria delle ricette »: il sindaco farmacista, infatti, farebbe incetta di prescrizioni mediche fasulle, dando in cambio agli « assistiti », invece che medicine, o merci o buoni-acquisto presso i bottegai di Campi, per un importo inferiore. E ciò allo scopo di ottenere cospicui rimborsi da parte del comune, le cui spese annuali per assistenza sanitaria si sono così artificiosamente gonfiate in questi ultimi tempi da raggiungere (in un paese di appena 10.000 abitanti) la cifra di 300 milioni.

Per sapere se non ritenga di dover promuovere con urgenza un'inchiesta per l'accertamento dei fatti e perché siano rigorosamente perseguiti i responsabili di una intollerabile e scandalosa manovra di profitto e di speculazione ai danni dell'intera collettività. (4-11224)

TRUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione estremamente grave nella quale si trovano gli agricoltori nell'imminenza della semina del grano per la mancanza di disponibilità di concimi chimici. E per conoscere quali misure il Governo intenda prendere al fine di ovviare a detta situazione e consentire un adeguato tempestivo approvvigionamento di concime indispensabile per una adeguata campagna di coltivazione del grano. (4-11225)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se, di fronte alle ricorrenti polemiche di stampa di tono allarmistico, accreditate ieri anche da altissime autorità dello Stato, non ritenga di far conoscere la sua opinione sul problema delle sofisticazioni in materia di vini.

Inoltre l'interrogante chiede di essere informato sulle iniziative che intende prendere perché sia assicurato il buon nome della produzione vinicola italiana destinata all'esportazione e se non ritenga indispensabile che si

giunga al più presto all'armonizzazione della legislazione in sede CEE, soprattutto per quanto riguarda i vini a denominazione di origine.

L'interrogante ritiene inoltre indispensabile che il Parlamento sia informato dettagliatamente ed esaurientemente circa lo stato della costituzione dei catasti viticoli nelle zone di produzione delimitate ai sensi di legge e se non ritenga che i massimali di produzione delle zone medesime (di cui chiede i dati relativi agli anni 1972-1973 e 1974) siano generalmente superiori alla produzione effettiva, con la conseguenza di favorire frodi commerciali a tutto vantaggio di operatori disonesti che possono impunemente aggiungere uve di minor costo per produrre vini pregiati e costosi. (4-11226)

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che è stato disposto l'assegno perequativo dal 1° gennaio 1974 per i dipendenti statali e che tale assegno è stato integralmente pagato ai dipendenti scapoli, mentre è stato decurtato dell'indennità alloggio alle Forze dell'ordine e similari coniugati nella misura del 50 per cento — se non costituisce abuso di alcune amministrazioni o di alcuni ministeri il trattenere la percentuale di cui sopra atteso che non esiste una disposizione di legge in tal senso. (4-11227)

BIAMONTE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quando saranno emanate le necessarie disposizioni per la rivalutazione delle pensioni con la concessione della indennità integrativa speciale e l'aggiunta delle quote famiglia cui hanno diritto gli ex dipendenti delle ricevitorie del lotto. (4-11228)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in relazione a notizie riportate dalla stampa circa il presunto stato di abbandono in cui versa da tempo l'Istituto Montano dell'ONMI situato nel comune di Acuto (Frosinone) — se risponde a verità che detto istituto, che consta di circa duecento posti-letto, di una scuola, di un teatro, di una palestra (e tutto ciò in un ambiente naturale ideale), sia stato lasciato incredibilmente chiuso da circa otto anni, vigilato da un custode, in presenza di una domanda di servizi e di infrastrutture assistenziali alla maternità ed all'infanzia che nel nostro paese è particolarmente grave ed alla quale la relativa

offerta da parte dei pubblici poteri stenta cronicamente ad adeguarsi.

Se quanto sopra risultasse conforme a verità, l'interrogante chiede di conoscere quali tempestivi provvedimenti saranno adottati per rendere di nuovo funzionante il complesso assistenziale citato e quali conseguenti iniziative saranno adottate al fine di accertare ogni eventuale responsabilità manifestatasi a tutti i livelli per l'inerzia, il malcostume e le inammissibili omissioni da parte degli organi competenti in materia che l'episodio suddetto denuncia, quanto meno, come inadempienti ai propri pubblici doveri. (4-11229)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà, finalmente, definita la pratica per pensione di guerra intestata all'ex combattente Mascolo Filippo nato il 16 novembre 1922 residente in S. Antonio Abate (Napoli) alla via Dante n. 5.

La Corte dei conti con elenco n. 6843 del 6 febbraio 1973 ha rimesso, alla direzione generale per le pensioni di guerra, la pratica intestata al Mascolo. (4-11230)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà, finalmente, definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex combattente Annunziata Bartolomeo nato il 7 marzo 1916, residente in Scafati (Salerno), via Umberto I n. 140.

La pratica dell'Annunziata dopo anni e anni è stata rimessa dalla Corte dei conti alla direzione generale per le pensioni di guerra con elenco n. 6133 del 12 settembre 1972. (4-11231)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione intestata all'ex infermiera Vispo Eleonora nata il 20 ottobre 1915 residente in Nocera Inferiore (Salerno) alla via Castaldi, 27.

La Vispo, poverissima, è stata collocata in pensione dall'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore fin dal 1° novembre 1972 e da allora attende la liquidazione delle sue spettanze. (4-11232)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quando sarà definita la domanda dell'ex combattente Pepe Michele nato il 13 gennaio 1894 residente in Nocera

Inferiore (Salerno) alla via Origlia n. 40, intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge del 18 marzo 1968, n. 263. (4-11233)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative abbia intrapreso al fine di normalizzare la situazione venutasi a creare in Belgio, dove la collettività italiana rischia di essere privata dei corsi nella lingua madre per il prossimo anno scolastico.

Per sapere inoltre quale valutazione dia circa le promesse di uno stanziamento di 700 milioni di lire fatto ai rappresentanti del personale insegnante, promessa che ora non potrebbe più essere mantenuta. (4-11234)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere se non ritengono opportuno riferire al Parlamento sulle informazioni del SID trasmesse alla magistratura e relative a presunti tentativi di colpo di Stato che si sarebbero verificati in Italia ad opera di ambienti legati all'estrema destra.

« L'interrogante rileva che, troppo spesso, il Parlamento ha appreso dalla stampa dell'esistenza di trame eversive senza avere, in proposito, più ampie, precise e documentate informazioni, pur trattandosi di problemi che investono la sopravvivenza delle stesse istituzioni democratiche, le quali trovano nelle Assemblee elettive il loro massimo garante:

si fa presente che il Parlamento, senza nulla togliere alla autonoma competenza della magistratura che sta conducendo la relativa inchiesta, ha il diritto di essere compiutamente informato su una situazione che ha creato e continua a creare nella opinione pubblica crescenti inquietudine e allarme. E ciò anche al fine di consentire agli eletti del popolo di valutare a fondo, per le responsabilità e gli atti che ad essi spettano, gli avvenimenti denunziati, i quali, secondo le indiscrezioni giornalistiche, appaiono di un'estrema gravità, sino ad avere indotto il Ministero della difesa a dichiarare pubblicamente che le forze armate risultano estranee ad ogni tentativo eversivo, per cui, anche per questo, si

rende assolutamente necessario un pubblico esauriente chiarimento, nella sede più propria, a salvaguardia delle stesse forze armate e per garantire la credibilità non solo della classe politica, ma dell'intera classe dirigente del paese.

(3-02763)

« PICCOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per conoscere — in rapporto alle recenti denunce alla magistratura su attività sediziose ed eversive — quanto risulti al Governo sul complesso dei fatti e dei tentativi rivolti, da anni, a colpire le istituzioni e l'ordinamento democratico dello Stato;

per essere informati sui provvedimenti che nell'ambito della competenza propria del Governo siano stati presi o si intendano adottare nei confronti di coloro che negli apparati dello Stato si sono resi, direttamente o indirettamente, responsabili;

per sapere, infine, quali misure, nel campo della direzione politica, dell'organizzazione e del controllo delle forze armate e dei servizi dello Stato, siano state decise o si ritenga di prendere per garantire la sicurezza delle istituzioni e del regime democratico.

(3-02764)

« NATTA, BOLDRINI, D'ALESSIO,
MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere:

1) se non ritenga che sarebbe stato doveroso da parte sua dare preventiva notizia al Parlamento delle ragioni che rendevano necessaria la trasmissione alla magistratura dei rapporti del SID riferentisi a piani eversivi che si sarebbe tentato di effettuare negli scorsi anni, e che ragionevolmente è da presumere siano stati redatti prima della sua nomina a Ministro della difesa;

2) se quei rapporti erano stati sottoposti alla valutazione del Consiglio dei ministri e se il Consiglio dei ministri abbia concordato la necessità di darne conoscenza alla magistratura;

3) per quali ragioni i suoi predecessori alla direzione del Ministero della difesa non ritennero di provvedere alla trasmissione di quei rapporti alla magistratura.

(3-02765)

« DE MARZIO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1974

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per conoscere:

a) con riferimento all'interrogazione pubblicata negli *Atti* della Camera dei deputati il 6 novembre 1970 e rimasta senza risposta, quali atti siano stati compiuti in Sardegna a seguito di iniziative separatiste e da chi;

b) quali indagini siano state compiute dai servizi di sicurezza su tentativi di organizzazione rivoluzionaria ai fini separatisti messi in atto da Giangiacomo Feltrinelli in concorso con elementi sardi largamente foraggiati e sostenuti dal noto editore e chi siano tali elementi;

c) quali movimenti separatisti operino in Italia e in particolare in Sardegna o Val d'Aosta (nella quale ultima regione appaiono scritte di ispirazione separatista) ed a chi fanno capo;

d) se non ritengano di porre a disposizione dell'autorità giudiziaria i risultati dell'indagine.

(3-02766)

« PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa per sapere se non ritengano di dover portare a conoscenza del Parlamento, con l'urgenza che il caso richiede, tutti gli elementi — che secondo dichiarazioni stampa avrebbero formato oggetto di dettagliato rapporto alla magistratura — venuti alla luce nel corso delle indagini esperite dal SID, concernenti presunti attentati alle istituzioni democratiche del nostro paese ad opera di elementi legati all'estrema destra.

(3-02767)

« CARIGLIA, REGGIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se è vero che — secondo quanto pubblicato dalla stampa e confermato dalle interviste concesse dal Ministro delle partecipazioni statali — il progetto di costituzione della Società finanziaria chimica prevederebbe:

a) il conferimento nel capitale della costituenda società, da parte dell'IRI e dell'ENI, delle rispettive partecipazioni nella Montedison, e, da parte dell'ENI, del pacchetto di controllo dell'ANIC;

b) il successivo affidamento di un mandato fiduciario al Ministero delle partici-

zioni statali, da parte dell'IRI e dell'ENI, per la gestione delle azioni della Finanziaria chimica ottenute in cambio dei conferimenti delle azioni Montedison e ANIC.

« Se il progetto fosse così articolato, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se non ritenga necessario e comunque opportuno darne preventiva comunicazione al Parlamento, in considerazione delle rilevanti implicazioni politiche ed economiche dell'operazione;

2) in qual modo, attraverso la costituzione della Finanziaria chimica, verrebbe assicurato quel " pilotaggio di carattere pubblico " dei settori chimici della Montedison di cui ha parlato il Ministro delle partecipazioni statali;

3) se, a tal fine, siano già intercorse intese con la dirigenza Montedison in ordine alla più volte annunciata costituzione della Montechimica, e, in tale ipotesi, quali sarebbero i collegamenti tra la Finanziaria chimica e la Montechimica, e quale la ripartizione delle sfere di attività nell'ambito dei vari settori della industria chimica;

4) se la realizzazione del progetto non si risolverebbe in una inutile e dannosa mutilazione dell'ENI (che, privato del controllo dell'ANIC, perderebbe ogni posizione di rilievo nel settore della chimica) ed in una totale privatizzazione della Montedison;

5) se la costituzione della Finanziaria chimica — che sconvolge tutto il sistema delle partecipazioni statali e viola apertamente la legge, la quale esclude una gestione diretta, da parte dello Stato, delle partecipazioni pubbliche, e prevede una netta ripartizione di compiti tra potere politico e tecnocrazia economica — non si risolverebbe nella creazione di un grosso centro di potere al di fuori di ogni controllo del Parlamento, e nella vanificazione degli sforzi compiuti, con rilevantissimi sacrifici finanziari, per l'ingresso della Montedison nell'area della mano pubblica;

6) come si concilia, il progetto, con il " piano petrolifero ", approvato dal CIPE di recente, che attribuisce all'ENI una posizione di protagonista nel campo degli approvvigionamenti petroliferi, non solo per quanto concerne la raffinazione, ma anche per quanto concerne la petrolchimica.

(3-02768)

« LEZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se siano vere le no-

tizie d'agenzia secondo le quali nella riunione del Consiglio dei ministri degli esteri dei paesi della Comunità europea tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 1974, sarebbero state approvate " formalmente " le direttive per la conclusione del negoziato globale tra la CEE e i paesi extracomunitari del bacino del Mediterraneo.

« L'interrogante, premesso che con suo rammarico per imperdonabile negligenza del Governo, non ha ancora ricevuto risposta alla sua interrogazione della fine di luglio sullo stesso argomento, chiede ora di conoscere:

a) quali direttive siano state impartite dal Governo al nostro rappresentante nella riunione del Consiglio dei ministri della Comunità del 17 settembre 1974;

b) se il Governo non ritenga opportuno e urgente informare il Parlamento sulla reale portata degli accordi e sulla loro formale conclusione, considerata la viva apprensione destata dalle notizie in seno al mondo agricolo italiano e in particolare fra gli agrumicoltori e viticoltori del Mezzogiorno e delle isole.

(3-02769)

« COTTONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere - in relazione ai clamorosi episodi, documentati pubblicamente da un gruppo di giornalisti della RAI-TV, dai quali risulta una inammissibile discriminazione operata nei confronti dell'attività professionale delle redattrici della Radiotelevisione, relegate ad un ruolo marginale e subalterno senza tener conto delle reali capacità professionali e della qualità del lavoro delle stesse - quali iniziative il Governo intende assumere per accertare completamente i fatti, per ricondurre al rispetto del principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazione alcuna; il comportamento eventuale difforme degli organi dirigenti della Radiotelevisione italiana e per garantire il libero sviluppo della attività professionale delle redattrici della RAI-TV attraverso la valutazione oggettiva del loro lavoro.

(3-02770) « CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, FABRI SERONI ADRIANA, DAMICO, POCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere la verità su quanto la stampa afferma

in questi giorni circa presunti preparativi di colpi di Stato e sul complesso di fatti e delle voci legate a queste presunte azioni eversive. (3-02771) « GIOMO, BIGNARDI, QUILLERI, SERRENTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza che alle ore 21 di domenica 25 agosto 1974, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dottor Giuseppe Maddalena, magistrato di turno, irrompeva improvvisamente nell'interno dell'ospedale Cardarelli con due funzionari di polizia (Perrini e Schiraldi), con un ufficiale sanitario (dottor Cozzolino) con numerosi agenti su camionette della pubblica sicurezza per ispezionare la cucina ed i locali annessi, a seguito di una denuncia presentata da un familiare di un degente, che dopo 36 ore dalla distribuzione del vitto aveva consegnato (opportuno ricordare che si era al 25 agosto) una fettina di carne con vermi trovata in istato di putrefazione dal predetto ufficiale sanitario.

Questi ha dato il via ad una campagna denigratoria contro il Commissario socialista degli ospedali riuniti dottor Pasquale Buonanno, magistrato di Cassazione, che con spirito di dedizione e disinteresse, riconosciuti anche dagli avversari politici prima e dopo il fatto ha l'oneroso incarico di Commissario nel più grande complesso ospedaliero del Mezzogiorno.

Che l'episodio della fettina di carne sia un fatto oscuro che fa sorgere molte riserve è dimostrato dalla circostanza che nella successiva visita fatta immediatamente nei frigoriferi e nella dispensa di detto nosocomio, come riportato dal *Mattino* del 27 agosto, che ha mandato un suo cronista: « tutto era in ordine ed i pavimenti tirati a lucido », mentre i locali antistanti erano in notevole stato di abbandono.

Dalla visita dell'ufficiale sanitario Cozzolino, come da lui dichiarato testualmente alla stampa: « tutto è regolare. I quarti di animale portano la doppia bollatura sanitaria, bollo di origine di controllo eseguito al macello comunale ».

Il mistero diventa ancora più fitto che si pensa che su 2.500 ricoverati all'ospedale Cardarelli una sola persona si è lamentata, dopo 36 ore, della carne avariata.

È evidente che rimangono ferme tutte le carenze dell'ospedale Cardarelli, più volte de-

nunciato dallo stesso dottor Buondonno, dai vari amministratori e dai sindacati, e che rendono indispensabile l'intervento governativo e degli enti locali volto a potenziarlo: mancanza di posti letto, insufficienza di personale, carenza di fondi per il mancato pagamento dei crediti da parte delle Mutue e dei comuni.

E ciò, malgrado i notevoli sforzi dell'amministrazione dell'ospedale Cardarelli, dei sanitari, del personale tutto e del Commissario Buondonno.

L'interrogante chiede di conoscere tutti i risvolti di detti episodi e se non ritenga che con la stessa solerzia, dimostrata in questo caso, la procura della Repubblica di Napoli debba agire quando nella città avvengono fatti gravi: omicidi, rapine, oppure assalti a sedi di partiti antifascisti, mentre è invalsa la prassi di inviare il sostituto procuratore si da parte della procura della Repubblica di turno, solo per la rimozione dei cadaveri nelle pubbliche strade e dopo finanche cinque ore dal fatto.

(3-02772)

« LEZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere quali provvedimenti nel breve e nel medio termine intendono adottare per far fronte alle preoccupazioni che riguardano le forniture di energia elettrica nel Mezzogiorno in rapporto al fabbisogno attuale e futuro.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali danni alla attività industriale e quali remore a investimenti per una ulteriore industrializzazione derivano dalla situazione attuale che tra l'altro costringe industrie come quelle di alcuni comparti alimentari e farmaceutici, in caso di interruzione del ciclo di produzione determinato da sospensione della erogazione di energia, a distruggere il prodotto in fase di lavorazione perché non più utilizzabile;

2) quali criteri si intendono seguire nel breve termine per il piano di razionamento, per l'emergenza, per consentire alle industrie collegate come utenti dirette e per utenza diffusa di predisporre in tempo utile i loro programmi di lavoro;

3) se veramente sarà ultimata e potrà entrare in funzione per la fine dell'anno la

dorsale appenninica della rete di interconnessione;

4) per quante e quali centrali non sussistono più controversie di localizzazione e per quante e quali, fra quelle programmate, i problemi di localizzazione sono ancora aperti;

5) quali tempi si prevedono per ultimare la costruzione delle prime e per avviare la realizzazione delle seconde;

6) se vi sono motivi, e quali, che impediscono la immediata costruzione di centrali a turbogas di cui si era detto che potrebbero costituire una soddisfacente soluzione di emergenza.

(3-02773)

« COMPAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere se non intendano assolvere al loro elementare dovere di riferire al Parlamento, sede della sovranità nazionale, in merito a quanto il Ministro della difesa ha recentemente trasmesso alla magistratura.

« Se si tratta — come la stampa ha riportato — di attentati alle istituzioni della Repubblica, la questione non può non essere immediatamente valutata sul piano politico perché ne scaturiscano le necessarie decisioni di carattere politico; il che può essere fatto senza pregiudicare l'azione della magistratura.

(3-02774) « ANDERLINI, CHANOUX, COLUMBU, MASULLO, TERRANOVA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali per sapere se sono a conoscenza che i minatori ex dipendenti della società SIELE — assorbita, come è noto, nel marzo 1974 dall'EGAM — i quali furono posti in Cassa integrazione guadagni per il periodo novembre 1973-marzo 1974 sono tuttora in attesa di ricevere la relativa indennità;

per conoscere altresì quali interventi sono stati finora fatti e quali si intendono fare da parte dei competenti organi di Governo affinché i lavoratori in questione ricevano finalmente quanto di loro spettanza.

(3-02775) « ROBERTI, BORROMEO D'ADDA, CASSANO, DE VIDOVICH, BOLLATI, SERVELLO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1974

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali per conoscere — anche a seguito delle precedenti interrogazioni nn. 3-00911 e 3-01674 rimaste deplorabilmente inevase — quale sia l'atteggiamento del Governo collegialmente e dei Ministri stessi, in merito alla scandalosa vicenda che va perpetrandosi presso l'ANIC di Gela.

« Al riguardo gli interroganti precisano:

1) la direzione dell'ANIC di Gela, a seguito di gravi violazioni commesse per chiari motivi di faziosità politica nei confronti dei lavoratori suoi dipendenti aderenti al sindacato CISNAL e nei confronti del sindacato medesimo, fu convenuta in giudizio innanzi alla locale autorità giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare della legge n. 300/70 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.

« Tali giudizi si conclusero con ben tre condanne giudiziarie a carico della direzione dell'ANIC, in tre successivi stadi di giudizio, con notevole onere finanziario per la soccombenza delle spese ed onorari; malgrado tali condanne la direzione dell'ANIC di Gela si rifiutò di eseguire le decisioni definitive dell'autorità giudiziaria, per cui è stata denunciata anche ai sensi della legge penale e pende all'uopo, a carico dei responsabili, regolare procedimento penale;

2) successivamente, per altre gravi violazioni, l'ANIC di Gela è stata ulteriormente convenuta in giudizio dai locali sindacati della CISNAL innanzi al tribunale di Caltanissetta; giudizio conclusosi il 6 luglio 1973 con nuova soccombenza dell'ANIC e relativa condanna a ristabilire la regolarità violata, nonché alle maggiori spese ed onorari del giudizio;

3) non ancora paga e perdurando ostinatamente nella sua condotta faziosa, illegittima e dannosa all'azienda stessa ed alla collettività dei lavoratori, la direzione aziendale dell'ANIC produsse appello contro la sentenza suddetta; e la Corte di appello di Caltanissetta, con sua decisione 6 giugno-3 luglio 1974, ha rigettato l'appello ed ha confermato il buon diritto dei sindacati CISNAL, confermando altresì la condanna dell'ANIC, con l'aggravio di ulteriori ingenti spese di giudizio.

« Sulla scorta delle notizie e delle informazioni suddette, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere nei confronti della direzione dell'ANIC, azienda a partecipazione statale, per costringerla a cessare dal suo comporta-

mento illegittimo, ad ottemperare alle vigenti norme di legge e ad eseguire le decisioni definitive dell'autorità giudiziaria.

« Gli interroganti chiedono ancora di conoscere se il Governo non intenda di dover addebitare alla direzione dell'ANIC ed in particolare ai funzionari e dirigenti personalmente responsabili, l'onere delle ingenti spese ed onorari legali, ammontanti a cifra di milioni, cui l'ANIC è stata esposta per l'illegittimo e fazioso comportamento adottato nei confronti dei lavoratori aderenti alla CISNAL e del sindacato CISNAL; ciò in considerazione del fatto che l'ANIC è azienda alimentata con finanziamento statale e quindi gli oneri di tale illegittimo comportamento ricadono a carico della collettività nazionale.

(3-02776) « ROBERTI, CASSANO, BORRAMEO D'ADDA, SERVELLO, DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per conoscere le ragioni che hanno determinato il Ministro della difesa a consegnare ora alla magistratura documenti del servizio informazioni relativi a presunti tentativi di colpi di Stato, risalenti a date diverse e dei quali il Ministero della difesa — nel caso si tratti par davvero di tentativi del genere — non poteva non essere stato a suo tempo informato, a meno che lo stesso servizio informazioni — ipotesi ovviamente assurda — non ne fosse complice.

« È infatti chiaro che il compito principale del servizio informazioni non è quello di perseguire *a posteriori* i responsabili, denunciandoli alla magistratura, ma quello di impedire i colpi di Stato; di prevenire i tentativi di assalto ai pubblici poteri da chiunque e comunque organizzati, mettendo tempestivamente in allarme le forze della difesa; non la magistratura, tuttavia anch'essa informata con molto ritardo, e in modo del tutto inconsueto, anche se simpatico — almeno stando a quanto hanno scritto, non smentiti, vari organi di stampa — nel corso di una strana cena di lavoro che avrebbe visto seduti allo stesso tavolo il Ministro della difesa e vari importanti magistrati della procura di Roma.

(3-02777)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, al fine di conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia

intrapreso e quale azione intende svolgere nei confronti del governo libico, in relazione alla recentissima decisione di estendere le acque riservate di pesca da 12 a 20 miglia, e comunque in fondali superiori ai 200 metri di profondità, che lungo il tratto di costa compreso fra Tripoli ed il confine libico-tunisino si spingono fino a 60 miglia, verso Lampedusa, precludendo così alla flotta peschereccia italiana una delle poche e più antiche zone di attività rimaste accessibili.

« E per conoscere se il Governo non intende contestare subito tale illegittima pretesa

e chiedere quanto meno una sospensiva ed il mantenimento dello *statu quo* nei confronti dei natanti di bandiera italiana, in attesa che il problema di suoi eventuali mutamenti costituisca quanto meno oggetto di una amichevole trattativa bilaterale, nel rispetto ed a tutela dei reciproci interessi.

(3-02778)

« BASSI, SINESIO ».